

XVI legislatura

**Disegno di legge
A.S. n. 1078-B**

“Disposizioni per
l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità
europee - Legge comunitaria
2008”

giugno 2009
n. 134



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: ----- -
Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: V. Giammusso _3503
Reggente ufficio: A. Sanso' _3435
S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----
Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581
Silvia Ferrari _2103
Simone Bonanni _2932
Luciana Stendardi _2928
Michela Mercuri _3481
Domenico Argondizzo _2904

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057
Letizia Formosa _2135
Anna Henrici _3696
Gianluca Polverari _3567
Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 1078-B

“Disposizioni per
l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità
europee - Legge comunitaria
2008”

giugno 2009

n. 134

AVVERTENZA

Il disegno di legge comunitaria 2008 è stato presentato dal Governo al Senato il 6 ottobre 2008 (A.S. 1078). Il Senato lo ha approvato con modificazioni il 17 marzo 2009. Il testo trasmesso alla Camera dei deputati (A.C. 2320) è stato approvato da quest'ultima, con ulteriori modificazioni, il 20 maggio 2009.

Nel corso dell'*iter* alla Camera, fra l'altro, è stato stralciato l'articolo 16, concernente la protezione della fauna selvatica omeoterma e il prelievo venatorio, divenuto l'A.C. 2320-*ter*.

Fra le modifiche deliberate dalla Camera, si segnala lo spostamento di alcune direttive dall'Allegato A all'Allegato B.

Per l'illustrazione dell'originario disegno di legge presentato al Senato (A.S. 1078) si vedano i *dossier* del Servizio studi n. 59 e del Servizio bilancio n. 33; per il testo approvato in sede referente dalla 14^a Commissione del Senato (A.S. 1078-A) si veda il *dossier* n. 101 del Servizio studi e del Servizio Affari internazionali; per il testo approvato dal Senato (A.C. 2320) si veda il *dossier* del Servizio studi della Camera n. 139.

Il presente *dossier* consta di due parti. Nella prima parte reca la sintesi di tutti gli articoli del disegno di legge, quale modificato dalla Camera; la seconda contiene le schede di lettura dei soli articoli modificati dalla Camera dei deputati.

Per le schede illustrative delle direttive contenute negli allegati A e B, si rinvia ai *dossier* dei Servizi studi della Camera e del Senato sopra menzionati.

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	11
SCHEDE DI LETTURA.....	39
Articolo 4 <i>(Modifica all'articolo 9 della legge 4 febbraio 2005, n.11, in materia di oneri relativi a prestazioni e controlli)</i> Scheda di lettura.....	41
Articolo 5 <i>(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)</i> Scheda di lettura.....	43
Articolo 6 <i>(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)</i> Scheda di lettura.....	47
Articolo 8 <i>(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi)</i> Scheda di lettura.....	55
Articolo 10 <i>(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa)</i> Scheda di lettura.....	61
Articolo 11 <i>(Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico)</i> Scheda di lettura.....	71
Articolo 15 <i>(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) n. 479/2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo)</i> Scheda di lettura.....	79

Articolo 17 <i>(Disposizioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, e del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002)</i>	
Scheda di lettura.....	85
Articolo 23 <i>(Vendita e somministrazione di bevande alcoliche)</i>	
Scheda di lettura.....	93
Articolo 24, commi 5-10 <i>(Adeguamento comunitario di disposizioni tributarie)</i>	
Scheda di lettura.....	99
Articolo 24, commi 11-32 <i>(Adeguamento comunitario di disposizioni tributarie: esercizio e raccolta a distanza dei giochi in Italia)</i>	
Scheda di lettura.....	119
Articolo 25 <i>(Modifica all'articolo 41 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207)</i>	
Scheda di lettura.....	141
Articolo 28 <i>(Delega al Governo per la modifica della disciplina in materia di composizione e denominazione degli estratti alimentari e dei prodotti affini, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1990, nella causa C-177/89)</i>	
Scheda di lettura.....	145
Articolo 29 <i>(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici)</i>	
Scheda di lettura.....	147
Articolo 33 <i>(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE e previsione di modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria)</i>	
Scheda di lettura.....	153
Articolo 35 <i>(Termine del procedimento di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825)</i>	
Scheda di lettura.....	167

Articolo 36

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi)

Scheda di lettura.....171

Articolo 37

(Disposizioni relative all'attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 589/2008 della Commissione, per quanto riguarda la commercializzazione delle uova, nonché delle direttive 1999/74/CE del Consiglio e 2002/4/CE della Commissione, concernenti la protezione delle galline ovaiole)

Scheda di lettura.....177

Articolo 41

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno)

Scheda di lettura.....187

Articolo 43

(Modifica al decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale)

Scheda di lettura.....197

Articolo 44

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici)

Scheda di lettura.....199

Articolo 45

(Modifica all'articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101. Parere motivato nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2005/5086)

Scheda di lettura.....221

Articolo 53

(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata)

Scheda di lettura.....225

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

L'**articolo 1**, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, nel conferire la delega al Governo per il recepimento delle direttive riportate negli allegati A e B, stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei relativi decreti legislativi. Il termine per l'esercizio della delega varia in funzione del termine di recepimento previsto da ciascuna direttiva in modo da consentire il rispetto dei tempi di adeguamento imposti in sede comunitaria. Ove le direttive non indichino un termine per il recepimento, il Governo è tenuto ad adottare i decreti legislativi entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame. Nel caso di direttive il cui termine sia scaduto o scada nei tre mesi successivi all'entrata in vigore del provvedimento in esame, i decreti legislativi devono essere adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento stesso. Il procedimento per l'attuazione delle direttive incluse nell'allegato B prevede l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari. Il parere è richiesto anche per i decreti di attuazione delle direttive di cui all'allegato A, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali. Le direttive che comportano conseguenze finanziarie devono essere sottoposte anche al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Specifiche disposizioni riguardano anche l'eventuale intervento dello Stato nelle materie di competenza regionale nonché l'obbligo del Ministro per le politiche europee di relazionare alle Camere in ordine all'esercizio delle deleghe da parte del Governo e in merito all'attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome.

Nel corso dell'esame alla Camera è stato invece modificato il contenuto degli allegati A e B, spostando tre direttive dall'allegato A all'allegato B (2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni; 2008/5/CE, in materia di etichettatura di alcuni prodotti alimentari; 2008/90/CE, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti).

Articolo 2

(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)

L'**articolo 2**, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, detta i principi e i criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe indicate dall'articolo 1, tra i quali quello - innovativo in sede di legge comunitaria - di semplificazione amministrativa.

Articolo 3

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)

L'**articolo 3**, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, delega il Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in provvedimenti attuativi di direttive comunitarie, di natura regolamentare o amministrativa, emanati ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Articolo 4

(Modifica all'articolo 9 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, in materia di oneri relativi a prestazioni e controlli)

L'**articolo 4, modificato dalla Camera**, stabilisce che le entrate derivanti dalle tariffe occorrenti a coprire gli oneri connessi a prestazioni e controlli eseguiti da uffici pubblici in applicazione della normativa comunitaria siano attribuite, nei limiti della legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del D.P.R. n. 469/1999.

Nel corso dell'esame presso la Camera, la disposizione è stata **reformulata, per esigenze di semplificazione, in termini di novella** all'articolo 9 della legge n. 11 del 2005.

Articolo 5

(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)

L'**articolo 5, modificato dalla Camera dei deputati**, conferisce una delega al Governo per l'adozione di testi unici o codici di settore finalizzati al coordinamento delle disposizioni attuative delle direttive comunitarie adottate sulla base delle deleghe contenute nel provvedimento in esame con le norme vigenti nelle stesse materie.

La Camera ha modificato il termine per l'esercizio della delega. Mentre il testo approvato dal Senato prevedeva che i suddetti testi unici o codici di settore dovessero essere adottati entro 18 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, la Camera ha previsto che ciò debba avvenire entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'art. 1, comma 1, del disegno di legge in esame.

Articolo 6

(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)

L'**articolo 6, modificato dalla Camera dei deputati**, novella gli articoli 8 e 11-*bis* della legge n. 11 del 2005¹, stabilendo, in particolare, che alcune informazioni da rendere alla Camere (dati sullo stato delle procedure di infrazione; elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa; indicazione dell'eventuale omissione dell'inserimento di direttive il cui termine di recepimento sia scaduto; elenco delle direttive attuate con regolamento; elenco degli atti normativi regionali attuativi di direttive) siano inserite nella relazione governativa allegata al disegno di legge comunitaria, anziché in un'apposita nota aggiuntiva, come attualmente previsto (*lettera b*). Si chiarisce, inoltre, che l'autorizzazione permanente al Governo all'attuazione in via regolamentare delle disposizioni adottate dalla Commissione europea di cui al citato articolo 11-*bis* ha per oggetto il recepimento delle disposizioni adottate dalla Commissione sulla base del potere conferitole espressamente dalle direttive comunitarie (*lettera c*). La Camera ha modificato il testo approvato dal Senato prevedendo l'inserimento nella citata legge n. 11 di **due nuovi articoli** concernenti la disciplina delle **modalità di designazione dei componenti del Comitato delle regioni spettanti all'Italia** (*lettera a*) e il **divieto di cd. "discriminazione al contrario"**, ossia in danno a cittadini italiani rispetto al trattamento garantito a cittadini dell'Unione presenti sul territorio nazionale (*lettera d*).

Articolo 7

(Delega al Governo ai fini del riordino della normativa in materia di igiene degli alimenti e dei mangimi)

L'**articolo 7** reca una delega al Governo ai fini del riordino della normativa in materia di igiene degli alimenti e dei mangimi.

Il riordino è inteso anche al coordinamento tra la disciplina interna non costituente attuazione di normativa comunitaria, quella interna che ha recepito la direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, ed i regolamenti comunitari in materia (i quali sono di diretta applicabilità).

La Camera ha operato, nel presente articolo, una modifica esclusivamente formale.

¹ Legge 4 febbraio 2005, n. 11, *Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.*

Articolo 8

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/47/CE, concernente i dispositivi medici, e per il riordino delle norme interne in materia. Revisione di alcune norme regolamentari)

L'**articolo 8, modificato dalla Camera**, reca, ai **commi 1 e 2**, una delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/47/CE, la quale modifica precedenti direttive comunitarie sui dispositivi medici, e per il riordino delle norme interne in materia.

Tale riordino deve essere inteso, con riferimento ai suddetti dispositivi, a: il conseguimento di una "maggiore coerenza" tra le norme interne, ivi comprese quelle a contenuto sanzionatorio, anche al fine di superare "incongruenze e contraddizioni presenti"; la definizione di una più adeguata disciplina della vigilanza sugli incidenti; la revisione delle norme sulle indagini cliniche, nonché di quelle sull'uso compassionevole (cioè, sull'impiego terapeutico sperimentale, in relazione a particolari esigenze); la ridefinizione delle norme sulla pubblicità, anche individuando, nell'ambito dei dispositivi medici per i quali sia ammessa la pubblicità sanitaria, le fattispecie che non necessitano di autorizzazione ministeriale; la previsione delle misure idonee a garantire efficaci collegamenti tra le banche dati nazionali e la banca dati europea *Eudamed*.

Il **comma 3** del presente articolo 8 autorizza il Governo a modificare le norme regolamentari sui dispositivi medici per risonanza magnetica nucleare, al fine, tra l'altro, di adeguarle allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecnologiche - **la Camera ha così riformulato il comma 3, il quale, nel testo approvato in prima lettura dal Senato, prevedeva che la revisione delle norme regolamentari fosse operata in sede di esercizio della suddetta delega (anziché con nuove norme di rango regolamentare) -**.

Articolo 9

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego)

L'**articolo 9** (non modificato dalla Camera) reca una delega al Governo per il recepimento della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione).

La direttiva di rifusione in esame concerne la parità di trattamento in materia di: remunerazione; regimi professionali di sicurezza sociale; accesso al lavoro, alla promozione e alla formazione professionale; condizioni di lavoro.

L'articolo rinvia implicitamente, per l'esercizio della delega, alle procedure e ai principii e criteri direttivi stabiliti, in via generale, dai precedenti **articoli 1 e 2**,

prevedendo, tuttavia, specificamente che il Governo acquisisca anche il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 10

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa)

L'**articolo 10, modificato nel corso dell'esame alla Camera**, prevede alcuni adempimenti e l'indicazione di ulteriori criteri direttivi per l'esercizio della delega, da parte del Governo, per il recepimento della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. Il Governo, nel predisporre il decreto di attuazione, deve acquisire il parere della Conferenza Stato-Regioni.

Con le **modifiche introdotte dalla Camera** sono stati previsti quali ulteriori criteri direttivi:

- **l'emanazione di linee guida da parte dell'ISPRA** (Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale) al fine di garantire omogeneità su tutto il territorio nazionale in relazione agli strumenti e ai metodi di campionamento in materia di qualità dell'aria;
- **l'adozione di specifiche strategie di intervento nella pianura padana** - in considerazione della particolare situazione di inquinamento dell'aria presente nell'area - anche attraverso un maggior coordinamento tra le regioni che insistono sul bacino.

Articolo 11

(Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico)

L'**articolo 11, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, reca una delega al Governo in materia di inquinamento acustico, ai fini dell'integrazione nell'ordinamento della direttiva 2002/49/CE, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e per assicurare l'omogeneità delle normativa di settore. Oggetto della delega è il riordino e la riforma della normativa in materia di tutela dell'ambiente esterno e di quello abitativo dall'inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione del rumore ambientale.

Come principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega si indicano la revisione, nel rispetto della normativa comunitaria, della normativa vigente (**lettera a**) e la definizione, sempre nel rispetto della normativa comunitaria e in particole della citata direttiva 2002/49/CE, di criteri per le

costruzioni edilizie e le infrastrutture, nonché dei requisiti acustici passivi degli edifici (**lettera b**).

Si stabilisce che in attesa del riordino della materia non ha efficacia, nei rapporti fra costruttori e acquirenti di alloggi sorti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la disciplina di cui all'art. 1, comma 3, lettera e), della legge n. 447 del 1995, relativa ai requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti.

Articolo 12

(Modifica all'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine)

L'**articolo 12** (non modificato dalla Camera) reca una modifica all'art. 5 della legge n. 164/1992, che disciplina le denominazioni d'origine dei vini, allo scopo di meglio definire le modalità di produzione delle due tipologie di vino Chianti DOCG: il "Chianti" ed il "Chianti classico". In particolare, si proibisce di piantare vigneti del Chianti DOCG, di iscrivere all'albo dei vigneti i vigneti del Chianti DOCG o di produrre vini Chianti DOCG all'interno della zona riservata al "Chianti classico".

Articolo 13

(Delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti)

L'**articolo 13** (non modificato dalla Camera) delega il Governo ad adottare – senza oneri a carico della finanza pubblica – un decreto legislativo di riordino della disciplina in materia di fertilizzanti, nel rispetto di specifici principi e criteri direttivi che prescrivono l'adeguamento alle disposizioni recate dal regolamento (CE) n. 2003/2003; contestualmente viene abrogato, con decorrenza dall'entrata in vigore del nuovo decreto, il decreto legislativo n. 217 del 2006, che già aveva recato la Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti per adeguarla alla disciplina comunitaria recata dal citato regolamento (CE) n. 2003/2003.

Articolo 14

(Disposizioni sanzionatorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 e del regolamento (CE) n. 555/2008, relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo)

L'**articolo 14**, al quale la Camera dei deputati ha apportato modifiche di carattere formale, detta disposizioni attuative della recente riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM) adottata in sede

comunitaria, per quanto riguarda in particolare la regolarizzazione delle superfici vitate impiantate senza disporre del relativo diritto, le sanzioni per mancata estirpazione delle superfici irregolari e le comunicazioni relative al ricorso alla vendemmia verde o alla distillazione.

Articolo 15

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) n. 479/2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo)

L'**articolo 15** - **introdotto nel corso dell'iter presso la Camera dei deputati** - interviene sull'organizzazione del mercato vitivinicolo e conferisce al Governo una delega per l'attuazione del recente regolamento (CE) n. 479/2008. Vengono stabiliti il termine temporale e la modalità per l'emanazione delle norme attuative con le quali realizzare la piena integrazione fra la normativa nazionale e quella dell'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo (OMC) ed altresì indicati i principi ed i criteri direttivi cui queste dovranno ispirarsi.

Articolo 16

(Modifiche alla legge 8 luglio 1997, n. 213, e al decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58)

L'**articolo 16** (non modificato dalla Camera) novella con il comma 1 le norme che disciplinano la classificazione delle carcasse bovine, recate dalla legge n. 213/1997, e con il comma 2 le disposizioni sull'etichettatura delle carni bovine e derivati, regolata dal D.lgs. n. 58/2004, allo scopo di disciplinare anche le carni di bovini al di sotto dei 12 mesi.

Articolo 17

(Disposizioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, e del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002)

L'**articolo**, **introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, si compone di sette commi, il primo dei quali dispone l'abrogazione di una norma, contenuta nel DPR n. 297 del 1997, che consentiva di utilizzare sostanze chimiche aromatizzanti nella preparazione della grappa.

I commi da 2 a 7 riguardano l'etichettatura degli oli di oliva extravergini e vergini, materia disciplinata dal regolamento (CE) 1019/2002. Una recente modifica a tale regolamento ha reso obbligatoria in tutta la Comunità europea l'indicazione dell'origine degli oli messi in vendita come extravergini e vergini,

che prima era solamente 'facoltativa'. L'articolo in esame reca alcune disposizioni integrative della disciplina già vigente nel nostro paese, inoltre il comma 5 demanda l'attuazione dettagliata delle norme ad un Decreto ministeriale, mentre il comma 6 delega il Governo ad adottare disposizioni sanzionatorie amministrative per le eventuali violazioni.

Articolo 18

(Modifiche all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in tema di sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo)

L'articolo 15, **al quale la Camera ha apportato modifiche di carattere formale**, modifica l'articolo 2 della L. 898/1986, al fine di riferire la disciplina sanzionatoria per l'indebito conseguimento dei contributi o delle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) ai medesimi fatti commessi in danno del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che hanno sostituito il FEOGA. Inoltre, si converte in euro l'importo al di sotto del quale si applica la sola sanzione amministrativa, sinora espresso in lire.

Articolo 19

(Disposizioni per il parziale recepimento della direttiva 2007/61/CE che modifica la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana)

L'**articolo 19** (non modificato dalla Camera) abroga l'articolo 2 del decreto legislativo n. 49 del 2004, che consente l'aggiunta di vitamine nella produzione di alcuni tipi di latte conservato, parzialmente o totalmente disidratato, destinati all'alimentazione umana.

Articolo 20

(Abrogazione di norme sugli apparecchi elettrici impiegati in medicina)

L'**articolo 20** (non modificato dalla Camera) abroga le norme interne che hanno attuato la direttiva 84/539/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, concernente gli apparecchi elettrici impiegati in medicina umana e veterinaria.

Tale abrogazione è richiesta dalla direttiva 2008/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, la quale ha disposto l'abrogazione della suddetta direttiva 84/539/CEE a decorrere dal 31 dicembre 2008.

Articolo 21

(Modifica al decreto legislativo 9 maggio 2009, n. 269, recante attuazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità)

L'**articolo 21**, non modificato dalla Camera, apporta una modifica alla normativa in materia di marcatura CE delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione di cui al comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269. Più specificamente, la novella impone che ciascun apparecchio sia contraddistinto dal fabbricante mediante l'indicazione del modello, del lotto e, in aggiunta ovvero in alternativa, dei numeri di serie e del nome del fabbricante o della persona responsabile dell'immissione sul mercato.

Articolo 22

(Modifiche al Codice di consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

L'**articolo 22**, non modificato dalla Camera, reca modifiche al **Codice del consumo** (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), in particolare riscrivendo integralmente l'articolo 144-*bis* in materia di cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori. La nuova versione dell'articolo 144-*bis* ridefinisce le competenze del Ministero dello sviluppo economico, indicando le materie per le quali esso è designato come autorità competente ai sensi del regolamento (CE) n. 2006/2004, ossia come autorità responsabile per l'esecuzione della normativa sulla protezione degli interessi dei consumatori.

Articolo 23

(Vendita e somministrazione di bevande alcoliche)

L'**articolo 23, introdotto dalla Camera dei deputati**, integra la legge n. 125 del 2001, *Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati*, inserendo l'articolo 14-*bis* in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche.

Tale articolo dispone che la somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti di apposita licenza, prevedendo specifiche sanzioni amministrative in caso di violazioni. Tali sanzioni sono incrementate nel caso in cui il fatto sia commesso tra le ore 22 e le ore 7.

Inoltre, modificando l'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni, si prevede che i gestori di locali ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento congiuntamente alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche devono interrompere la somministrazione di alcolici almeno 30 minuti prima della chiusura dei locali. Alla sanzione della chiusura temporanea del locale (da sette a trenta giorni) per la violazione della predetta disposizione, si aggiunge il divieto, per un anno dalla data del fatto, della somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2.

Articolo 24

(Adeguamento comunitario di disposizioni tributarie)

L'articolo 24, modificato nel corso dell'esame presso la Camera, reca diverse disposizioni di natura fiscale.

In particolare, i **commi da 1 a 3** intervengono sul regime di tassazione degli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, riducendo all'11 per cento l'aliquota di imposta applicata (c.d. "dividendi in uscita"). La disposizione, tenuto conto della procedura d'infrazione n. 2006/4094 avviata dalla Commissione europea, è diretta ad allineare la tassazione dei fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo a quella dei fondi domestici.

I **commi da 4 a 10** intervengono sulla disciplina dell'IVA apportando modifiche sia al D.P.R. 633/1972, sia al Capo II del D.L. 331/1993. In primo luogo, si interviene sulla territorialità dell'imposta per le prestazioni di intermediazione, al fine di precisare che il principio in base al quale le operazioni di intermediazione si considerano effettuate in Italia se il committente è un soggetto passivo IVA in Italia trova applicazione per le intermediazioni riferite ad operazioni principali effettuate nel territorio della Comunità europea. In secondo luogo, viene recepita la definizione di "valore normale" contenuta nella direttiva comunitaria 2006/112/CE. Contestualmente, si propone un ridimensionamento, rispetto alla normativa vigente, dell'utilizzo del suddetto criterio ai fini della determinazione della base imponibile fiscale nelle ipotesi di cessioni gratuite e assegnazioni di beni d'impresa, in favore di un maggiore utilizzo del criterio del costo di acquisto o del costo sostenuto. Inoltre, si interviene sul potere di accertamento da parte degli uffici finanziari i quali potranno utilizzare il criterio del valore normale ai soli fini dell'accertamento presuntivo e non più ai fini dell'accertamento automatico. Infine, si prevede una particolare disciplina per i soggetti che applicano il pro-rata di indetraibilità dell'IVA al fine di evitare un utilizzo del criterio del valore normale a soli fini elusivi. Si interviene, inoltre, sui requisiti richiesti ai fini del diritto al rimborso

dell'imposta sul valore aggiunto in favore degli operatori comunitari non residenti in Italia. La modifica, che interessa l'individuazione delle tipologie di operazioni che consentono il riconoscimento del rimborso IVA, è diretta ad includere nell'ambito dei rimborsi IVA, le operazioni relative a prodotti soggetti ad accisa quali, ad esempio, i carburanti. Si escludono poi dall'ambito delle operazioni intracomunitarie le cessioni di gas fornito dal sistema di distribuzione di gas naturale ed energia elettrica e si eleva a 10.000 euro il limite di importo al di sotto del quale gli acquisti effettuati da soggetti assimilati a consumatori finali non sono considerati acquisti intracomunitari. Vengono anche modificati i limiti per l'inclusione nell'ambito comunitario delle operazioni di acquisto e di vendita effettuate mediante cataloghi, per corrispondenza, o con modalità analoghe (c.d. vendite a distanza).

Con una **modifica approvata dalla Camera è stata ridefinita la decorrenza delle modifiche alla normativa IVA**, prevedendo che le disposizioni in materia di determinazione della base imponibile e del valore normale troveranno applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge.

I **commi da 11 a 32**, al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, intervengono sulla materia dei giochi a distanza (*on line*), prevedendo l'emanazione di regolamenti atti a disciplinare *ex novo* o ad ampliare la disciplina relativa all'esercizio e alla raccolta a distanza dei giochi. Sono previste 200 nuove concessioni della durata di 9 anni, da assegnare secondo specifici requisiti e condizioni. I nuovi concessionari dovranno operare tramite il sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, mentre il giocatore dovrà stipulare con il concessionario un apposito contratto di "conto di gioco". Sono definite, altresì, le sanzioni penali e amministrative nonché i casi di sospensione della concessione. Parte delle maggiori entrate sono destinate al Fondo "Carta acquisti".

In materia di giochi **nel corso dell'esame alla Camera** sono state apportate le seguenti **modifiche**:

- tra gli obblighi posti a carico dei concessionari per l'assegnazione delle concessioni ne è stato aggiunto uno consistente nello **svolgimento dell'attività di commercializzazione esclusivamente tramite il canale prescelto**;
- sono state **individuare le sanzioni penali e amministrative da applicare in caso di violazione della normativa in oggetto** (reclusione da sei mesi a tre anni per chi organizza, esercita e raccoglie a distanza, in assenza di concessione, giochi disciplinati dall'AAMS; arresto da tre mesi a un anno o ammenda da 500 a 5.000 euro per chi organizza a distanza giochi disciplinati dall'AAMS con modalità diverse da quelle previste);
- in materia di *poker* sportivo è stato previsto che **l'esercizio e la raccolta dei tornei di poker sportivo non a distanza siano consentiti ai soggetti titolari**

- di concessione nonché ai soggetti che rispettino determinati requisiti** previa autorizzazione dell'AAMS;
- in materia di distribuzione delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi è stata **innalzata la base d'asta per l'aggiudicazione dei punti di vendita.**

Articolo 25

(Modifica all'articolo 41 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207)

L'articolo 25, introdotto dalla Camera dei deputati, modifica l'articolo 41 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, introducendo, dopo il comma 16-*sexiesdecies*, un comma 16-*sexiesdecies.1*, che istituisce un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo della benzina e del gasolio per autotrazione alla pompa, in favore delle regioni confinanti con la Repubblica di S. Marino, fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzina e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione ivi situate. La disposizione è adottata nel rispetto degli obblighi derivanti dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristrutturata il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, e l'efficacia di essa è subordinata all'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.

Articolo 26

((Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/65/CE))

L'articolo 26 (non modificato dalla Camera) reca principi e criteri direttivi specifici per l'emanazione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/65/CE, che ha innovato la direttiva 89/552/CE ("TV senza frontiere") allo scopo di adeguarla allo sviluppo tecnologico e agli sviluppi del mercato nel settore audiovisivo in Europa. In particolare, si integrano i criteri generali di delega con la previsione di specifici principi e criteri direttivi in materia di inserimento di prodotti all'interno di programmi audiovisivi (c.d. *product placement*).

Articolo 27

(Disposizioni in materia di allergeni alimentari)

L'articolo 27 modifica l'elenco degli ingredienti classificati come allergeni alimentari.

Il novero è integrato con una parte degli ingredienti temporaneamente esclusi da tale classificazione, in quanto oggetto di studi scientifici. Per la restante parte di questi ultimi ingredienti, viene escluso, invece, in via definitiva, il carattere di allergene.

Tali riclassificazioni corrispondono a quelle operate dalla direttiva 2007/68/CE della Commissione, del 27 novembre 2007.

Le modifiche approvate, in prima lettura, dal Senato sono intese a individuare in termini più precisi gli ingredienti nonché ad abrogare (nel comma 4 del presente articolo) una norma vigente, la quale esclude l'obbligo di indicazione degli allergeni alimentari per i seguenti prodotti (sempre che essi siano impiegati come prodotti finiti): latte e creme di latte fermentati; formaggi; burro. **La Camera ha poi approvato, nell'articolo in esame, una modifica esclusivamente formale.**

Articolo 28

(Delega al Governo per la modifica della disciplina in materia di composizione e denominazione degli estratti alimentari e dei prodotti affini, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1990, nella causa C-177/89)

L'articolo 28, modificato nel corso dell'esame presso la Camera, delega il Governo ad emanare un decreto legislativo per dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1990 (C-177/89), con la quale l'Italia è stata condannata per aver assoggettato lo smercio di estratti alimentari e di prodotti affini, di origine animale o vegetale, legalmente fabbricati e messi in commercio in altri Stati membri, a restrizioni relative alla composizione, alla denominazione e alla confezione.

A seguito di una **modifica introdotta dalla Camera** è stato precisato che **il decreto legislativo dovrà essere adottato entro tre mesi** dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria.

Articolo 29

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici)

L'articolo 29, modificato dalla Camera dei deputati limitatamente alla clausola di invarianza della spesa, individua principi e criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva 2007/23/CE (contenuta nell'allegato B) relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici. In particolare, si prevedono – senza oneri a carico della finanza pubblica – la produzione, l'uso e lo smaltimento ecocompatibili dei prodotti pirotecnici, una specifica procedura di etichettatura degli artifici pirotecnici che consenta la corretta ed univoca

individuazione dei prodotti esplosivi nel territorio nazionale, la rimodulazione del sistema sanzionatorio, il coordinamento delle norme di recepimento della direttiva con quelle nazionali vigenti in materia di sicurezza delle fabbriche, dei depositi e degli esercizi di vendita.

Articolo 30

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/43/CE relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile)

L'**articolo 30**, non modificato dalla Camera, reca principi e criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva 2008/43/CE relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile. Tra i principi e criteri direttivi si segnalano la previsione, per gli esplosivi ammessi nel mercato civile, di modalità di etichettature atte a distinguerne la destinazione rispetto a quelli riservati ad uso militare o delle forze di polizia, nonché la rimodulazione del sistema sanzionatorio anche mediante il ricorso a sanzioni di natura penale.

Articolo 31

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate)

L'**articolo 31**, non modificato dalla Camera, stabilisce i principi e i criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a seguire nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, prevedendo una serie di misure atte a garantire la parità di trattamento e l'esercizio di determinati diritti in materia di partecipazione e voto nelle assemblee delle società quotate.

Articolo 32

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, e abrogazione della direttiva 97/5/CE)

L'**articolo 32**, non modificato dalla Camera, reca i principi e criteri direttivi specifici per la predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. Le misure sono

volte a definire il quadro giuridico per la realizzazione dell'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA), incentivando fra l'altro la riduzione dell'uso di contante nelle operazioni di pagamento e la riduzione degli oneri a carico delle imprese e dei fornitori di servizi di pagamento. Si istituisce, inoltre, la categoria degli istituti di pagamento, individuando nella Banca d'Italia l'autorità competente ad autorizzare l'avvio dell'esercizio dell'attività, a esercitare il controllo sugli istituti di pagamento abilitati e a verificare il rispetto delle condizioni previste dalla direttiva per l'esecuzione delle operazioni di pagamento.

Articolo 33

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE e previsione di modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria)

L'**articolo 33, ampiamente modificato dalla Camera**, reca i principi e i criteri direttivi di attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori. Esso inoltre apporta modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al Testo unico bancario e ai mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria.

Tra le principali **modifiche apportate dalla Camera**:

- in tema di **sanzioni amministrative per contrastare le violazioni delle disposizioni concernenti la trasparenza delle condizioni contrattuali** è stato specificato che la misura delle sanzioni deve essere pari a quella prevista dall'articolo 144 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e dall'articolo 39, comma 3, della legge n. 262 del 2005;
- è stato previsto il **coordinamento della disciplina sul credito al consumo anche con il decreto-legge n. 185 del 2008** applicando i meccanismi di controllo e di tutela del cliente;
- relativamente alla disciplina dei **mediatori creditizi** e degli **agenti in attività finanziaria**, la **regolamentazione dell'organismo di categoria** viene modificata prevedendone lo **scioglimento da parte della Banca d'Italia**, in caso di grave inerzia o malfunzionamento;
- nella **determinazione delle sanzioni pecuniarie**, si prevede la **competenza dell'organismo suddetto per i provvedimenti connessi alla gestione degli elenchi** e della **Banca d'Italia per i provvedimenti relativi alle altre violazioni**;
- nell'individuazione delle cause di **incompatibilità nell'iscrizione agli elenchi**, viene specificata la finalità di assicurarne la **professionalità e l'autonomia dell'operatività**.

Articolo 34

(Medicinali per terapie avanzate e pubblicità dei farmaci presso gli operatori sanitari)

L'**articolo 34** (non modificato dalla Camera) è inteso a:

- coordinare la disciplina interna sui farmaci (per uso umano) con le norme comunitarie sui medicinali per terapie avanzate, di cui al regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007.
Si ricorda che queste ultime norme, essendo poste da un regolamento comunitario, sono immediatamente applicabili negli Stati membri dell'Unione europea e che, ai sensi del medesimo regolamento, la categoria di farmaci per terapie avanzate è costituita da: i medicinali di terapia genica; i medicinali di terapia cellulare somatica; i prodotti di ingegneria tissutale;
- consentire che la pubblicità di un medicinale presso gli operatori sanitari sia svolta anche da un'impresa non farmaceutica.

Articolo 35

(Termine del procedimento di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825)

L'**articolo 35, riformulato dalla Camera dei deputati** in termini di novella dell'articolo 2 della legge n. 825 del 1965, riduce da 120 a 90 giorni il termine per la definizione del procedimento amministrativo per la variazione delle tariffe di vendita al pubblico del prodotto da fumo in relazione ad alcune censure formulate dalla Commissione europea (causa C-571/08).

Articolo 36

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi)

L'**articolo 36** elenca specifici principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

Un emendamento approvato nel corso dell'esame alla Camera dei deputati ha integrato i principi e criteri concernenti le procedure per l'acquisizione e detenzione di armi, prevedendo che sia fornita un'idonea informazione alle persone conviventi con il richiedente.

Articolo 37

(Disposizioni relative all'attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 589/2008 della Commissione, per quanto riguarda la commercializzazione delle uova, nonché delle direttive 1999/74/CE del Consiglio e 2002/4/CE della Commissione, concernenti la protezione delle galline ovaiole)

L'**articolo 37, modificato dalla Camera**, prevede che i centri d'imballaggio delle uova, che non soddisfano le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 589/2008 in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura, vengano sanzionati con la revoca o la sospensione dell'autorizzazione. Sono inoltre stabilite le sanzioni amministrative applicabili per la violazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di produzione e commercializzazione delle uova.

Durante l'esame presso la Camera è stata conferita una **delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione del settore nazionale della produzione delle uova**, al fine di dare attuazione alle direttive comunitarie 1999/74/CE e 2002/4/CE in materia di protezione delle galline ovaiole.

Inoltre, è stato stabilito che gli interventi di realizzazione ed **adeguamento degli impianti di allevamento** possono essere finanziati **nell'ambito di accordi di programma quadro** promossi dalle regioni ovvero **dei contratti di filiera e di distretto**.

Articolo 38

(Controlli della Commissione europea, a tutela della concorrenza, in locali non societari)

L'**articolo 38**, non modificato dalla Camera, dà attuazione ad uno specifico profilo del regolamento (CE) n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE. Viene individuata, infatti, nel Procuratore della Repubblica l'autorità giudiziaria nazionale competente ad autorizzare l'esecuzione delle decisioni con le quali la Commissione europea dispone accertamenti in locali diversi da quelli dell'impresa, ai sensi dell'articolo 21, par. 1, del menzionato regolamento.

Articolo 39

(Norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri edili)

L'**articolo 39** (non modificato dalla Camera) concerne la disciplina in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri edili (cantieri in cui si svolgono lavori edili o

di ingegneria civile), con riferimento, in primo luogo, al profilo oggetto di condanna da parte della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 luglio 1998, relativa alla causa C-504/06.

Il profilo riguarda l'ambito dei cantieri con presenza, anche non contemporanea, di più imprese per il quale sia escluso l'obbligo della designazione del coordinatore per la progettazione (obbligo previsto in via generale per i cantieri contraddistinti dalla pluralità suddetta).

La norma vigente prevede l'esenzione per i lavori privati che non siano soggetti a permesso di costruire (con la corrispondente imputazione degli obblighi del coordinatore per la progettazione alla diversa figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori). La novella limita l'esenzione ai lavori privati di importo inferiore a 100.000 euro (fermi restando sia la condizione che i lavori rientrino tra quelli non soggetti a permesso di costruire sia l'effetto di imputazione degli obblighi al coordinatore per l'esecuzione).

La novella, inoltre, amplia i compiti di coordinamento del coordinatore per la progettazione (tale ampliamento concerne solo i casi in cui sia obbligatoria quest'ultima figura e non si estende, quindi, in nessun caso, al coordinatore per l'esecuzione).

Articolo 40

(Disposizioni per l'accreditamento dei laboratori di autocontrollo del settore alimentare)

L'**articolo 40** (non modificato dalla Camera) prevede l'accreditamento da parte di un organismo riconosciuto, secondo le norme tecniche adottate a livello comunitario, dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari.

La norma rinvia inoltre ad apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la definizione delle modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione in appositi elenchi dei laboratori, nonché di effettuazione delle verifiche ispettive.

Articolo 41

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno)

L'**articolo 41** detta principi e criteri specifici di delega per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. I tratti caratterizzanti della delega riguardano la promozione della libertà di concorrenza e l'accessibilità all'acquisto di servizi sul territorio nazionale, la semplificazione dei procedimenti amministrativi per l'accesso alle attività di servizi, la conformità

dei regimi di autorizzazione ai principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento, la libertà di circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, l'istituzione di sportelli unici accessibili anche via internet.

La Camera ha operato talune modifiche, tra l'altro inserendo i principi e criteri direttivi della promozione dell'elaborazione di codici di condotta e disciplinari (lettera b) del comma 1) e dell'applicazione della normativa legislativa e contrattuale in materia di lavoro del luogo in cui viene effettuata la prestazione di servizi (lettera s)).

Articolo 42

(Disposizioni in materia di recepimento della direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società)

L'**articolo 42**, non modificato dalla Camera, modifica alcune norme del codice civile, al fine di attuare la direttiva comunitaria 2003/58/CE in tema di requisiti di pubblicità degli atti di alcuni tipi di società. Novellando l'articolo 2250 c.c., le disposizioni consentono la pubblicazione di alcuni atti delle società per azioni, delle società a responsabilità limitata e delle società in accomandita per azioni in apposita sezione del registro delle imprese, in altra lingua ufficiale delle Comunità europee. L'articolo disciplina, altresì, l'ipotesi di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana e reca norme sul contenuto obbligatorio – con finalità informative – dei siti *web* delle suddette tipologie societarie.

Articolo 43

(Modifica al decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale)

L'**articolo 43**, **introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, sopprime il comma 2 dell'art. 2-ter del decreto-legge n. 172 del 2008, facendo venir meno la clausola che subordinava alla previa autorizzazione comunitaria l'attuazione della norma di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2008, che consente, nelle more del funzionamento a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, lo stoccaggio di taluni rifiuti (e, segnatamente, i rifiuti combustibili, parte di rifiuti urbani e simili non compostati, compost fuori specifica, rifiuti urbani non differenziati, rifiuti urbani

non altrimenti specificati) in attesa di smaltimento e il deposito degli stessi presso qualsiasi area di deposito temporaneo.

Articolo 44

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici)

L'articolo 44 è stato introdotto dalla Camera dei deputati approvando un emendamento del Governo e delega il medesimo ad adottare la legislazione occorrente per il recepimento della direttiva 2007/66/CE concernente il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici.

Si rileva che il comma 3, lettera m) si occupa dell'arbitrato, il quale esula dal campo di applicazione delle direttive comunitarie sui ricorsi in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, ditalchè si tratta di una distinta delega legislativa che non ha riferimento con il recepimento di norme comunitarie, ma solo una connessione materiale con la disciplina dei lavori pubblici.

Articolo 45

(Modifica all'articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101. Parere motivato nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2005/5086)

L'articolo 45 è stato introdotto dalla Camera dei deputati, che ha approvato un emendamento del Governo e disciplina la transizione delle trasmissioni televisive dalla tecnica analogica a quella digitale, sia per dare seguito al giudicato amministrativo sull'assegnazione di reti (caso Europa 7) sia per l'assegnazione del dividendo digitale, cioè le reti che sarà possibile assegnare per effetto della maggiore efficienza della tecnica digitale rispetto a quella analogica che viene abbandonata.

Articolo 46

(Costituzione e natura giuridica dei GECT)

L'articolo 46, al quale la Camera ha apportato solo una modifica di coordinamento formale, disciplina la costituzione e la natura giuridica dei gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT), che perseguono l'obiettivo di facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale o

interregionale al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica e sociale e comunque senza fini di lucro.

Articolo 47

(Autorizzazione alla costituzione di un GECT)

L'articolo 47, al quale la Camera ha apportato una modifica di carattere formale, delinea il regime autorizzatorio e i controlli sull'attività dei GECT.

L'istanza di autorizzazione alla costituzione del GECT deve essere presentata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale che, previa acquisizione dei pareri conformi dei soggetti elencati al comma 1, provvede entro 90 giorni dalla ricezione.

Entro il termine di 6 mesi dalla comunicazione dell'autorizzazione, decorso il quale essa diventa inefficace, ciascuno dei membri del GECT - o il relativo organo di gestione - chiede l'iscrizione del GECT nel Registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale.

Nei 30 giorni successivi la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale verifica: (1) la tempestività della domanda di iscrizione; (2) la conformità della convenzione e dello statuto approvati rispetto alle bozze a suo tempo allegate alla istanza di autorizzazione. Ove le suddette verifiche diano esito positivo, la PDCM iscrive il GECT nel Registro.

Per quanto riguarda la revoca dell'autorizzazione, si fa rinvio alla casistica prevista dall'art. 13 del regolamento comunitario 1082/2006, il quale stabilisce che, in determinati casi, lo Stato può: in primo luogo vietare alcune attività del GECT; in secondo luogo, in caso di mancata cessazione di dette attività, chiedere ai membri di recedere dall'organismo. Tali interventi restrittivi dello Stato, in base alla norma comunitaria, possono essere posti in essere: qualora un GECT svolga attività contrarie alle disposizioni statali in materia di ordine pubblico, pubblica sicurezza, salute pubblica o moralità pubblica; ovvero contrarie all'interesse pubblico dello Stato.

Il controllo sul GECT - relativamente alla gestione e al corretto utilizzo dei fondi pubblici - è svolto dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla Corte dei conti e dalla Guardia di finanza. Restano ferme le norme comunitarie in materia di controlli, qualora i compiti di un GECT riguardino azioni cofinanziate dall'Unione europea.

Articolo 48

(Norme in materia di contabilità e bilanci del GECT)

L'articolo 48, al quale la Camera ha apportato solo una modifica di coordinamento formale, reca disposizioni in materia di contabilità e di bilanci del GECT, volte a conferire una struttura uniforme alle voci dei bilanci

pluriennali e annuali nonché dei conti consuntivi annuali, allo scopo di consentire alle amministrazioni di controllo nazionali e comunitarie la comparazione delle diverse gestioni.

Esso demanda la definizione delle norme per la gestione economica, finanziaria e patrimoniale ad un decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico.

Articolo 49

(Delega al Governo per l'attuazione di decisioni quadro)

L'**articolo 49**, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, delega il Governo a dare attuazione a tre decisioni quadro del Consiglio dell'Unione europea in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria penale (decisioni quadro 2006/783/GAI, 2006/960/GAI e 2008/909/GAI) e disciplina il procedimento per l'adozione dei relativi decreti legislativi da adottare entro dodici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame. I principi ed i criteri direttivi che il Governo deve rispettare nell'attuare le decisioni quadro sono contenuti nei successivi articoli 50, 51 e 52 del disegno di legge in esame.

La Camera, senza modificare l'articolo in esame, ha introdotto nel disegno di legge in esame un nuovo art. 53 che delega il Governo a dare attuazione ad una quarta decisione quadro (v. *infra*).

Articolo 50

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca)

L'**articolo 50**, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, reca i principi ed i criteri direttivi cui il Governo si dovrà attenere nel dare attuazione alla decisione quadro 2006/783/GAI del 6 ottobre 2006 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. Scopo della decisione quadro 2006/783/GAI è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio una decisione di confisca emessa da un'autorità giudiziaria competente in materia penale di un altro Stato membro.

Per "decisione di confisca", la decisione quadro intende una sanzione o misura finale imposta da un'autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per uno o più reati, che consiste nel privare definitivamente di un bene.

Il bene oggetto della confisca può essere un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché atti giuridici o documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene, in merito al quale l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione ha stabilito:

i) che sia il prodotto di un reato o sia equivalente, in tutto o in parte, al valore di tale prodotto;

ii) che sia lo strumento di tale reato;

iii) che sia passibile di confisca a seguito dell'applicazione da parte dello Stato di emissione di uno dei poteri estesi di confisca specificati nell'art. 3, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2005/212/GAI;

iv) che sia passibile di confisca ai sensi di altre disposizioni relative ai poteri estesi di confisca previste dalla legislazione dello Stato di emissione.

L'art. 6 della decisione quadro elenca una serie di reati che, se sono punibili nello Stato di emissione con una pena privativa della libertà di almeno tre anni, non richiedono il controllo della doppia incriminabilità. Per i reati non compresi in tale elencazione, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di confisca alla condizione che i fatti per i quali esso è stato emesso costituiscano un reato ai sensi della legge di tale Stato indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legge dello Stato di emissione.

Articolo 51

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge)

L'**articolo 51**, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, reca i principi ed i criteri direttivi cui il Governo si dovrà attenere nel dare attuazione alla decisione quadro 2006/960/GAI del 18 dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge. La decisione quadro 2006/960/GAI mira a stabilire le norme in virtù delle quali le autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge possono scambiarsi le informazioni e l'*intelligence* esistenti efficacemente e rapidamente ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di *intelligence* criminale.

La decisione quadro non impone alcun obbligo per gli Stati membri:

- di raccogliere e conservare informazioni e *intelligence* allo scopo di fornirle alle autorità di altri Stati membri;

- di fornire informazioni e *intelligence* da utilizzare come prove dinanzi ad un'autorità giudiziaria, né di conferire il diritto ad utilizzarle a tal fine;

- di ottenere con mezzi coercitivi, definiti conformemente alla legislazione nazionale, qualsiasi informazione o *intelligence*. Ai sensi dell'art. 3 della decisione quadro, le informazioni e l'*intelligence* sono comunicate su richiesta formulata da un'autorità incaricata dell'applicazione della legge che svolge un'indagine penale o un'operazione di *intelligence* criminale. Gli Stati membri

devono assicurare che la comunicazione di informazioni e *intelligence* alle autorità di altri Stati membri non sia soggetta a condizioni più rigorose di quelle applicabili a livello nazionale. In particolare, è vietato subordinare ad un accordo o ad un'autorizzazione giudiziari la trasmissione ad un'autorità straniera di informazioni o *intelligence* alle quali l'autorità nazionale possa accedere in una procedura interna senza accordo o autorizzazione giudiziari. Qualora, invece, la legislazione nazionale dello Stato membro richiesto consenta all'autorità di accedere alle informazioni o all'*intelligence* oggetto della richiesta solo con l'accordo o l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, l'autorità nazionale alle quale è stata inoltrata la richiesta è tenuta a chiedere all'autorità giudiziaria competente l'accordo o l'autorizzazione ad accedere e a scambiare le informazioni richieste.

Articolo 52

(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea)

L'**articolo 52**, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, fornisce i principi e criteri direttivi della delega per il recepimento della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.

La decisione quadro si fonda sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali e sulla fiducia reciproca degli Stati membri nei rispettivi ordinamenti giuridici. Secondo il suo art. 3, la finalità è di stabilire le norme in base alle quali uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, debba riconoscere una sentenza emessa in un altro Stato membro ed eseguire la pena. Peraltro, la decisione quadro si applica solo al riconoscimento delle sentenze e all'esecuzione delle pene. Il riconoscimento e l'esecuzione di sanzioni pecuniarie e/o di decisioni di confisca in un altro Stato membro, eventualmente irrogate oltre alla pena, sono disciplinati dagli strumenti applicabili tra gli Stati membri, in particolare la decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, e la decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca.

Il termine per provvedere al recepimento della decisione quadro 2008/909/GAI è fissato dall'art. 29 della decisione quadro al 5 dicembre 2011.

Con il **comma 1** dell'art. 52 si forniscono i principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro, richiamando anche quelli generali stabiliti

dalle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), e), f) e g), del disegno di legge comunitaria, nonché genericamente le disposizioni previste dalla decisione quadro medesima.

Il **comma 2** prescrive che i compiti e le attività previsti dalla decisione quadro di cui al comma 1 in relazione ai rapporti con autorità straniere sono svolti da organi di autorità amministrative e giudiziarie esistenti, nei limiti delle risorse di cui le stesse già dispongono, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

Articolo 53

(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata)

L'articolo 53, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, prevede che il Governo adotterà un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dal provvedimento in esame e con le modalità di cui ai commi 3, 4, 5, 6, e 7 dell'art. 49 del disegno di legge in esame.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 4

(Modifica all'articolo 9 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, in materia di oneri relativi a prestazioni e controlli)

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del predetto articolo, **qualora riferite all'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B, nonché di quelle da recepire con lo strumento regolamentare**, sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

1. All'articolo 9 della legge 4 febbraio 2005, n.11, è **aggiunto, in fine, il seguente comma:**

«**2-bis.** Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del **comma 2** sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469».

L'**articolo 4** detta disposizioni circa gli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria ed appare volto ad evitare - in aggiunta a quanto già prevede l'art. 9 della legge n. 11 del 2005² - che dall'effettuazione delle prestazioni e dei controlli medesimi possano derivare oneri per le amministrazioni interessate.

Nel corso dell'esame presso la Camera, la disposizione è stata **reformulata, per esigenze di semplificazione, in termini di novella** all'articolo 9 della legge n. 11 del 2005.

La norma in esame specifica che le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del citato articolo 9, comma 2, sono attribuite, nei limiti della legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. n.

² Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.

469 del 1999³, che disciplina il procedimento per la riassegnazione alle unità previsionali di base del bilancio statale, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea.

³ *Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea.*

Articolo 5

(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modificazioni, entro **il termine di** diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie.

2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modificazioni, entro **ventiquattro** mesi dalla data di entrata in vigore **di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1**, della presente legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie.

2.*Identico.*

L'**articolo 5** conferisce, al **comma 1**, una delega al Governo per l'adozione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dal disegno di legge in esame per il recepimento di direttive comunitarie, con lo scopo di coordinare tali disposizioni con quelle vigenti nelle stesse materie.

La Camera ha modificato - estendendolo - il termine per l'esercizio della delega. Mentre il testo approvato dal Senato prevedeva che i suddetti testi unici o codici di settore dovessero essere adottati entro 18 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, la Camera ha previsto che ciò debba avvenire entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'art. 1, comma 1, del disegno di legge in esame.

I decreti legislativi di riordino devono osservare i principi e criteri direttivi posti dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59⁴, richiamato dal comma in commento.

Si ricorda che l'art. 20 richiamato reca una pluralità di principi e criteri direttivi volti a conformare l'opera del legislatore delegato alla razionalizzazione normativa, in aggiunta ai principi e criteri previsti dalle singole leggi annuali di semplificazione.

Il comma in esame precisa che l'esercizio della delega volta al riordino normativo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La previsione di riordino mediante codici di settore – oltre che tramite testi unici – è stata inserita per la prima volta nella legge comunitaria 2007. Tale scelta, innovativa rispetto ai contenuti delle precedenti leggi comunitarie, appare volta a prefigurare un “assestamento normativo”, dando luogo nelle singole materie ad un complesso di norme stabili e armonizzate, in virtù della maggiore portata innovativa del codice di settore rispetto a quella del testo unico.

Si può ricordare che, nell'evoluzione delle politiche di semplificazione, in materia di testi unici era intervenuta la disciplina generale di cui all'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50⁵, che prevedeva il riordino della normativa attraverso lo strumento dei testi unici cosiddetti “misti”, ossia recanti sia disposizioni di rango legislativo, che regolamentari.

È in seguito intervenuta la legge di semplificazione per il 2001 (legge 29 luglio 2003, n. 229)⁶, che ha innovato profondamente le metodologie di razionalizzazione normativa, modificando il contenuto della legge annuale di semplificazione (così come disciplinato dall'art. 20 della legge 59/1997), privilegiando il ricorso alla delegazione legislativa ed alla delegificazione e sancendo l'abbandono dei testi unici misti, con l'abrogazione del citato art. 7 della legge 50/1999, che li aveva introdotti.

La differenza fra testo unico e codice – fermo restando che entrambe le tipologie sono volte alla “riorganizzazione” (termine che ricomprende sia il “riordino” che il “riassetto”) delle fonti di regolazione e a una drastica riduzione del loro numero, in

⁴ *"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"* (c.d. “Bassanini 1”). L'art. 20, norma base delle leggi di semplificazione, è stato più volte modificato, da ultimo dalla legge 246/2005 (legge di semplificazione 2005).

⁵ *"Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1998"*.

⁶ *"Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. Legge di semplificazione 2001"*.

modo da permettere ai cittadini di avere un quadro ben preciso e unitario delle regole che disciplinano un settore della vita sociale – è stata individuata nel fatto che il secondo strumento di semplificazione autorizza il legislatore delegato non soltanto ad apportare modifiche di “coordinamento formale” alla disciplina di rango legislativo, ma anche consistenti innovazioni del merito della disciplina codificata. In altri termini, il codice, rispetto al testo unico, è connotato da una maggiore capacità innovativa dell’ordinamento (si veda, in tal senso, il parere reso dall’Adunanza generale del Consiglio di Stato in data 24 ottobre 2004, sullo schema di *Codice dei diritti di proprietà industriale*).

Il comma 2, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, stabilisce che i testi unici e i codici di settore debbano riguardare materie o settori omogenei. Inoltre, esso precisa che le disposizioni contenute nei predetti provvedimenti di riordino possono essere oggetto di interventi di abrogazione, deroga, sospensione o modificazione solo in via esplicita e con indicazione puntuale della disposizione su cui si interviene.

Il comma ripropone una norma analoga a quelle recate da diverse tra le precedenti leggi comunitarie, a partire dal 1994⁷, in tema di riordino normativo nei settori interessati da direttive comunitarie. L’emanazione del testo unico in materia di intermediazione finanziaria costituisce il primo esempio di riordino normativo effettuato sulla base delle prescrizioni della legge comunitaria annuale (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, adottato ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge comunitaria per il 1994⁸).

⁷ Legge 22 febbraio 1994, n. 146, art. 8.

⁸ Legge 6 febbraio 1996, n. 52, art. 8.

Articolo 6

(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Alla legge 4 febbraio 2005, n.11, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *Identico:*

a) dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - (Nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni) - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dell'Unione europea i ventiquattro membri titolari e i ventiquattro membri supplenti del Comitato delle regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 263 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri del Comitato delle regioni sono così ripartiti tra le autonomie regionali e locali:

a) regioni e province autonome di Trento e di Bolzano: 14 titolari e 8 supplenti. Tale rappresentanza tiene conto anche delle assemblee legislative regionali;

b) province: 3 titolari e 7 supplenti;

c) comuni: 7 titolari e 9 supplenti.

3. La proposta di cui al presente articolo è formulata previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

**agosto 1997, n.281, e successive
modificazioni.**

**4. In caso di modifica del numero dei
membri titolari e supplenti spettanti
all'Italia, la ripartizione di cui al
comma 2 è effettuata mantenendo
ferme le proporzioni di cui al
medesimo comma»;**

a) all'articolo 8, comma 5, l'alinea è
sostituito dal seguente: «Nell'ambito
della relazione al disegno di legge di cui
al comma 4 il Governo:»;

b) *identica*;

b) all'articolo 11-*bis*, comma 1, le
parole: «per le quali la Commissione
europea si è riservata di adottare
disposizioni di attuazione» sono
sostituite dalle seguenti: «che
conferiscono alla Commissione europea
il potere di adottare disposizioni di
attuazione».

c) *identica*;

d) dopo l'articolo 14, è inserito il
seguente:

**«Art. 14-*bis*. - (Parità di trattamento) –
1. Le norme italiane di recepimento e
di attuazione di norme e principi della
Comunità europea e dell'Unione
europea assicurano la parità di
trattamento dei cittadini italiani
rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea residenti
o stabiliti nel territorio nazionale e
non possono in ogni caso comportare
un trattamento sfavorevole dei
cittadini italiani.**

**2. Nei confronti dei cittadini italiani
non trovano applicazione norme
dell'ordinamento giuridico italiano o**

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini comunitari residenti o stabiliti nel territorio nazionale».

L'**articolo 6, modificato dalla Camera dei deputati**, interviene novellando alcune disposizioni della legge n. 11 del 2005⁹ e inserendo in tale legge **due nuovi articoli** concernenti la disciplina delle **modalità di designazione dei componenti del Comitato delle regioni spettanti all'Italia e il divieto di cd. "discriminazione al contrario"**, ossia in danno a cittadini italiani rispetto al trattamento garantito a cittadini dell'Unione presenti sul territorio nazionale.

In particolare:

1) la lettera a), introdotta dalla Camera dei deputati, inserisce un nuovo articolo 6-*bis* nella legge n. 11 del 2005, con il quale si disciplina la nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni¹⁰.

Si ricorda che il Comitato delle regioni, istituito nel 1994 dal trattato sull'Unione europea, è un organo consultivo costituito da rappresentanti degli enti locali e regionali degli Stati membri. A norma dei trattati, la Commissione e il Consiglio sono tenuti a consultare il Comitato delle regioni ogni volta che vengono avanzate nuove proposte in settori che interessano la realtà locale e regionale. Il trattato di Maastricht ha stabilito cinque settori di questo tipo: coesione economica e sociale, reti transeuropee, sanità pubblica, istruzione e cultura. Il trattato di Amsterdam ne ha aggiunti altri cinque:

⁹ Legge 4 febbraio 2005, n. 11, *Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari*.

¹⁰ L'articolo 263 del Trattato istitutivo della Comunità istituisce "un comitato a carattere consultivo, in appresso designato "Comitato delle regioni", composto di rappresentanti delle collettività regionali e locali, titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale oppure politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea eletta". Il medesimo articolo stabilisce, tra l'altro, che "I membri del Comitato nonché un numero uguale di supplenti sono nominati, su proposta dei rispettivi Stati membri, per quattro anni. Il loro mandato è rinnovabile. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta l'elenco dei membri e dei supplenti redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Alla scadenza del mandato di cui al primo comma in virtù del quale sono stati proposti, il mandato dei membri del Comitato termina automaticamente e essi sono sostituiti per la restante durata di detto mandato secondo la medesima procedura. I membri del Comitato non possono essere nel contempo membri del Parlamento europeo.

I membri del Comitato non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale della Comunità."

politica occupazionale, politica sociale, ambiente, formazione professionale e trasporti. La Commissione e il Consiglio possono consultarlo, inoltre, in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno; il Comitato può adottare pareri di sua iniziativa e presentarli alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento.

Il Comitato delle regioni è composto da 344 membri e altrettanti supplenti, tutti nominati dal Consiglio su proposta degli Stati membri, per quattro anni; il loro mandato è rinnovabile. Ciascun Paese sceglie i propri membri seguendo procedure distinte; i membri designati devono ricevere anche un mandato dagli enti che rappresentano o essere politicamente responsabili dinanzi ad essi.

Il numero di rappresentanti per ogni Stato membro è stabilito in base alla rispettiva popolazione ed è attualmente suddiviso nel modo seguente:

Germania, Francia, Italia e Regno Unito: 24

Polonia e Spagna: 21

Romania: 15

Belgio, Repubblica ceca, Grecia, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Portogallo e Svezia: 12

Danimarca, Irlanda, Lituania, Slovacchia e Finlandia: 9

Estonia, Lettonia e Slovenia: 7

Cipro e Lussemburgo: 6

Malta: 5

I membri titolari e i supplenti provenienti da uno stesso Stato membro formano una delegazione nazionale. Ciascuna delegazione nazionale fissa la propria organizzazione interna ed elegge un presidente, il cui nome viene comunicato ufficialmente al Presidente del Comitato.

Il Comitato designa il presidente tra i suoi membri per un mandato biennale e organizza i propri lavori attraverso sei commissioni specializzate¹¹, composte da suoi membri, che esaminano le proposte sulle quali il Comitato stesso viene consultato e che redigono un progetto di parere: in tale documento vengono esposti i punti in cui il Comitato concorda con le proposte della Commissione europea e i punti che invece, a suo avviso, devono essere modificati. Il progetto di parere viene poi discusso durante una delle cinque sessioni plenarie che si svolgono ogni anno. Se la maggioranza lo approva, esso viene adottato come parere del Comitato delle regioni, e trasmesso alla Commissione, al Parlamento e al Consiglio. Il Comitato delle regioni, inoltre, adotta risoluzioni su questioni politiche d'attualità.

Nel CDR sono rappresentati quattro Gruppi politici, che riflettono i principali orientamenti europei: il Gruppo del Partito del socialismo europeo (PSE), il Gruppo del Partito popolare europeo (PPE), il Gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa (ALDE) e il Gruppo Alleanza europea (UEN-EA).

¹¹ Le Commissioni sono:

Commissione "Politica di coesione territoriale" (COTER)

Commissione "Politica economica e sociale" (ECOS)

Commissione "Sviluppo sostenibile" (DEVE)

Commissione "Cultura e istruzione" (EDUC)

Commissione "Affari costituzionali e governance europea" (CONST)

Commissione "Relazioni esterne" (RELEX).

Sono inoltre presenti gruppi interregionali: questi sono composti da almeno dieci membri titolari del Comitato delle regioni appartenenti ad almeno quattro delegazioni nazionali o provenienti da regioni raggruppate in virtù di un accordo internazionale per la promozione della cooperazione transfrontaliera¹².

Con il nuovo articolo 6-bis, introdotto dalla *lettera a)* in commento, si prevede che i 24 membri del Comitato delle regioni spettanti all'Italia siano così ripartiti tra le autonomie regionali e locali:

- a) regioni e province autonome di Trento e di Bolzano: 14 titolari e 8 supplenti;
- b) province: 3 titolari e 7 supplenti;
- c) comuni: 7 titolari e 9 supplenti.

Si segnala che, per quanto concerne i rappresentanti designati da regioni e province autonome si prevede espressamente che tale rappresentanza debba tener conto anche delle assemblee legislative regionali (comma 2 del nuovo articolo 6-bis).

Le proporzioni così indicate tra i rappresentanti dei vari enti territoriali dovranno rimanere invariate anche in caso di modifica del numero dei membri titolari e supplenti spettanti all'Italia (comma 4).

Spetta al Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, formulare la relativa proposta di nomina al Consiglio dell'Unione europea (commi 1 e 3).

Con il nuovo articolo 6-bis della legge n. 11 del 2005, così introdotto, la disciplina che regola la designazione dei membri italiani al Comitato delle Regioni viene elevata a rango di norma primaria: si ricorda che la disciplina attualmente vigente è stata, infatti, da ultimo sancita dal DPCM 19 dicembre 2006¹³.

Rispetto alla disciplina vigente, la proporzione dei componenti titolari e supplenti è inalterata, mentre - oltre a essere introdotto il criterio di non alterazione anche in caso di modifica del numero complessivo di membri

¹² Le modalità di costituzione e di funzionamento dei gruppi interregionali sono fissate dagli articoli 5 e 10 del Regolamento interno e dalla decisione 001/2007 relativa ai gruppi interregionali del Comitato delle regioni (CdR 23-2007). Sono costituiti attualmente i seguenti otto gruppi interregionali: il gruppo Saar-Lor-Lux (la Grande Regione), che comprende rappresentanti dei Land Saar e Renania Palatinato, del Lussemburgo, della Lorena, della regione vallona e delle comunità francofona e germanofona del Belgio; il gruppo Vino, creato per promuovere il monitoraggio della politica settoriale vinicola; il gruppo Regioni con poteri legislativi (Regleg/CALRE), che si prefigge l'obiettivo di intervenire in campi di intervento politico quali il miglioramento della regolamentazione e della *governance*, e di difendere i diritti del livello subnazionale nell'esercizio della sussidiarietà; il gruppo Regioni del Mar baltico; il gruppo interregionale Mediterraneo; il gruppo Danubio; il gruppo Mare del Nord; il gruppo Crisi del settore automobilistico.

¹³ Nuova ripartizione tra le collettività regionali e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle regioni, di cui all'articolo 263 del Trattato C.E. Annullamento e sostituzione del D.P.C.M. 12 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2006, n. 302.

spettanti all'Italia - viene modificata la procedura per la designazione dei membri: attualmente, il citato DPCM individua espressamente nella Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'UPI e nell'ANCI, ciascuno per l'ambito di propria competenza, gli organi competenti a indicare i membri che il Presidente del Consiglio dovrà poi proporre al Consiglio dell'Unione Europea; a tale riguardo si segnala che il nuovo articolo 6-*bis* richiede, come detto, che si tenga conto anche delle assemblee legislative regionali. Il DPCM 19 dicembre 2006 è stato poi adottato avendo acquisito il parere della Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del d.lgs. n. 281 del 1997. Inoltre il vigente DPCM espressamente prevede che possono essere designati quali membri titolari o supplenti del Comitato delle regioni i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci ed i componenti dei rispettivi consigli e delle giunte.

2) la **lettera b)** non modificata dalla Camera dei deputati, modifica l'alinea dell'articolo 8, comma 5, della citata legge n. 11, stabilendo che tutte le informazioni ivi indicate siano inserite nella relazione al disegno di legge comunitaria annuale presentata dal Governo, anziché nella apposita Nota aggiuntiva, aggiornata al 31 dicembre, come stabilito dall'articolo 6 della legge n. 34 del 2008 (legge comunitaria 2007). In tal modo viene ripristinata la formulazione originaria della norma.

Si tratta, in particolare, delle seguenti indicazioni:

- i dati sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;
- l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;
- l'indicazione dell'eventuale omissione dell'inserimento di direttive il cui termine di recepimento sia scaduto o scada nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa.
- l'elenco delle direttive attuate con regolamento ai sensi dell'art. 11 della legge n. 11/2005, nonché gli estremi degli eventuali regolamenti d'attuazione già adottati.
- l'elenco degli atti normativi regionali e delle province autonome attuativi delle direttive comunitarie, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome.

3) la **lettera c)**, non modificata dalla Camera dei deputati, modifica il comma 1 dell'art. 11-*bis* della legge n. 11 del 2005¹⁴, che reca, in via generale, un'autorizzazione permanente al Governo all'attuazione in via regolamentare –

¹⁴ L'art. 11-*bis* è stato introdotto dall'art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 34 del 2008 (legge comunitaria 2007).

ex art. 17, comma 1, della legge n. 400/1988¹⁵ – delle disposizioni adottate dalla Commissione europea in attuazione di direttive recepite con decreto legislativo.

La modifica in esame è volta a chiarire che l'articolo 11-*bis* ha ad oggetto il recepimento delle disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione sulla base del potere conferitole espressamente dalle direttive comunitarie.

4) la lettera d), introdotta dalla Camera dei deputati, reca un articolo aggiuntivo alla legge n. 11 del 2005, volto a scongiurare il pericolo di c.d. "discriminazioni al contrario" o "a rovescio", ossia - secondo la definizione che ne ha dato la Corte costituzionale - "situazioni di disparità in danno dei cittadini di uno Stato membro, o delle sue imprese, come effetto indiretto dell'applicazione del diritto comunitario"¹⁶. Il nuovo articolo 14-*bis*, infatti, intervenendo in materia di parità di trattamento, prevede che le norme italiane di recepimento e di attuazione di norme e principi della Comunità europea e dell'Unione europea assicurino la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti o stabiliti nel territorio nazionale e non possano in ogni caso comportare un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.

Si prevede inoltre che nei confronti dei cittadini italiani non trovino applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producono effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini comunitari residenti o stabiliti nel territorio nazionale.

¹⁵ Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*) stabilisce che con apposito DPR, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro 90 giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

- a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
- b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio (esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale);
- c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

¹⁶ Nella sentenza n. 443 del 1994.

Articolo 8

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi)

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i principi e criteri direttivi di cui al comma 2.

1.Identico.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede, altresì, alla riformulazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi 14 dicembre 1992, n.507, e 24 febbraio 1997, n.46, al fine di assicurare, nel rispetto della disciplina comunitaria, una maggiore coerenza fra le due diverse discipline e di eliminare incongruenze e contraddizioni presenti nelle norme in vigore, assicurando:

2.Identico.

a) una più adeguata disciplina della vigilanza sugli incidenti, mediante la ridefinizione della sfera dei soggetti

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

destinatari delle comunicazioni degli incidenti e degli eventi da comunicare e una più organizzata gestione dei dati, da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

b) la revisione delle norme sulle indagini cliniche, differenziando le ipotesi relative alle indagini riguardanti tipi di dispositivi mai utilizzati sull'uomo da quelle concernenti tipi di dispositivi già utilizzati, specificando le condizioni in presenza delle quali le indagini possono essere effettuate presso istituti privati e affidando ai comitati etici previsti per le sperimentazioni cliniche dei medicinali anche le valutazioni in tema di sperimentazioni con dispositivi medici;

c) la revisione delle norme sull'uso compassionevole dei dispositivi medici al fine di precisarne i limiti e le modalità per l'applicabilità, prevedendo, altresì, una specifica modalità per il trattamento di singoli pazienti in casi eccezionali di necessità e di emergenza, nei limiti posti dalle disposizioni di cui ai decreti legislativi n.507 del 1992 e n.46 del 1997;

d) la revisione delle norme sulla pubblicità dei dispositivi medici, individuando, nell'ambito dei dispositivi per i quali è consentita la pubblicità sanitaria, le fattispecie che non necessitano di autorizzazione ministeriale;

e) la previsione delle misure necessarie a garantire, con continuità nel tempo, efficaci collegamenti tra le banche dati nazionali e la banca dati europea Eudamed;

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

f) la riformulazione delle norme a contenuto sanzionatorio, prevedendo anche la necessaria armonizzazione con le sanzioni previste dal decreto legislativo 8 settembre 2000, n.332.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede, altresì, alla riformulazione delle previsioni riguardanti i dispositivi medici per risonanza magnetica nucleare contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n.542, assicurando:

a) la coerenza con le disposizioni di carattere generale riguardanti tutti i dispositivi medici, previsti dalla direttiva 2007/47/CE;

b) l'adeguamento allo sviluppo tecnologico ed alla evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso ed alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico statico espresso in tesla, modificando in tal senso il sistema autorizzativo per renderlo più coerente con le competenze regionali e delle province autonome in materia di programmazione sanitaria previste dalle leggi vigenti, affidando conseguentemente alle regioni e province autonome l'autorizzazione all'installazione delle apparecchiature per risonanza, con esclusione delle sole apparecchiature a risonanza magnetica ritenute di carattere sperimentale.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche competenti

3. Il Governo è autorizzato a riformulare le previsioni riguardanti i dispositivi medici per risonanza magnetica nucleare contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n.542, assicurando:

a)*identica;*

b)*identica;*

4.*Identico.*

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

provvedono con le risorse umane,
strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente.

L'articolo 8 reca, ai commi 1 e 2, una delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/47/CE¹⁷, che modifica precedenti direttive comunitarie¹⁸ sui dispositivi medici, e per il riordino delle norme interne in materia. Per quanto attiene alla normativa interna oggetto di riordino, vengono in particolare richiamati il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507¹⁹ e il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46²⁰.

Ai fini dell'attuazione della delega, in aggiunta ai principi e criteri generali di cui all'articolo 2 del disegno di legge, vengono richiamati anche alcuni specifici principi stabiliti dal comma 2 dell'articolo in esame.

Oltre all'esigenza di assicurare una maggiore coerenza tra le norme interne, i principi direttivi specifici della delega fanno riferimento, sinteticamente: alla definizione di una più adeguata disciplina della vigilanza sugli incidenti (lett. a)); alla revisione delle norme sulle indagini cliniche (lett. b)); all'uso compassionevole – inteso come impiego terapeutico sperimentale in relazione a particolari esigenze – dei dispositivi medici (lett. c)) e alla pubblicità di questi ultimi, anche individuando, nell'ambito dei dispositivi per i quali è ammessa la pubblicità sanitaria, le fattispecie che non necessitano di autorizzazione ministeriale (lett. d)); alla previsione di strumenti per garantire collegamenti efficaci tra le banche dati nazionali e la banca dati europea Eudamed²¹ (lett. e)); alla riformulazione delle norme a carattere sanzionatorio, anche armonizzandole con le previsioni del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332²² (lett. f)).

Il comma 3 del presente articolo 8 autorizza il Governo a modificare le norme regolamentari sui dispositivi medici per risonanza magnetica nucleare, al fine, tra

¹⁷ Direttiva 5 settembre 2007, n. 2007/47/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici, e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi.

¹⁸ Si tratta, più in particolare, delle seguenti direttive: direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, della direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici e della direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi.

¹⁹ Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi.

²⁰ Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici.

²¹ European Database on Medical Devices.

²² Attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro.

l'altro, di adeguarle allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecnologiche e di assicurare la coerenza con le disposizioni di carattere generale riguardanti tutti i dispositivi medici - **la Camera ha così riformulato il comma 3, il quale, nel testo approvato in prima lettura dal Senato, prevedeva che la revisione delle norme regolamentari fosse operata in sede di esercizio della suddetta delega (anziché con nuove norme di rango regolamentare) -**.

Ai sensi del **comma 4**, dall'attuazione dell'articolo 8 in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche competenti provvedono alla medesima attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE

Il 5 dicembre 2008 la Commissione ha pubblicato una breve sintesi dei risultati della consultazione pubblica *on line* condotta tra l'8 maggio e il 2 luglio 2008 sulla eventuale riformulazione della direttiva 2007/47/CE.

In linea generale la Commissione segnala che - secondo la maggior parte dei soggetti interessati che hanno risposto al questionario - vi sono spazi di miglioramento e di rafforzamento del quadro regolamentare in materia (con particolare riguardo alla blanda vigilanza degli organi notificatori, al non uniforme livello di competenze all'interno di tali organi, all'assenza di regolazione per alcuni prodotti). Inoltre, benché siano considerati utili ulteriori elementi di centralizzazione, la maggior parte dei soggetti ha rigettato la proposta di estendere le competenze dell'Agenzia europea per i medicinali anche ai dispositivi medici. Con riguardo ai tempi dell'intervento, la maggioranza dei soggetti ritiene che tale esercizio sia prematuro.

La Commissione ha reso pubblica anche la sintesi dei risultati della prima consultazione pubblica avviata sul tema del ricondizionamento²³ dei dispositivi medici nella Comunità. L'obiettivo finale è la predisposizione di una relazione - corredata da eventuali proposte aggiuntive - da presentare al Consiglio e al Parlamento europeo entro il 5 settembre 2010, come previsto dalla direttiva 2007/47/CE (con l'introduzione dell'articolo 12-*bis* nel testo della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici).

²³ Per ricondizionamento si intendono le operazioni di pulizia, disinfezione, sterilizzazione nonché i test di funzionamento ai fini del riutilizzo del dispositivo medico.

Procedure di contenzioso

Il 29 gennaio 2009 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2009/67) per il mancato recepimento della direttiva 2007/47/CE entro il termine prescritto del 21 dicembre 2008.

Articolo 10

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa)

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, il Governo è tenuto ad acquisire il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

1. Identico:

a) prevedere adeguati poteri di coordinamento, di approvazione e di risoluzione dei casi di inadempimento, diretti a garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente nel quadro del riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali per l'attuazione dei compiti definiti dalla legislazione comunitaria;

a) identica;

b) coordinare la disciplina relativa alla pianificazione ed alla programmazione della qualità dell'aria ambiente con le norme vigenti in materia di autorizzazioni alle emissioni, agli impianti termici civili, ai combustibili e alla circolazione veicolare, allo scopo di permettere l'attuazione dei piani e programmi mediante gli strumenti e gli interventi previsti da tali norme di

b) identica;

settore;

c) introdurre una specifica disciplina e una ripartizione delle competenze, in materia di qualità dell'aria, relativamente all'approvazione degli strumenti di campionamento e misura, delle reti di misurazione e dei metodi di valutazione, all'accreditamento dei laboratori, alla definizione delle procedure di approvazione e di accreditamento, alla garanzia della qualità delle misurazioni ed ai connessi controlli;

c) introdurre una specifica disciplina e una ripartizione delle competenze, in materia di qualità dell'aria, relativamente all'approvazione degli strumenti di campionamento e misura, delle reti di misurazione e dei metodi di valutazione, all'accreditamento dei laboratori, alla definizione delle procedure di approvazione e di accreditamento, alla garanzia della qualità delle misurazioni ed ai connessi controlli, **prevedendo, al fine di garantire criteri omogenei su tutto il territorio nazionale, che le relative linee guida siano definite dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);**

d) in considerazione della particolare situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana, promuovere l'adozione di specifiche strategie di intervento nell'area interessata, anche attraverso un maggiore coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto bacino;

d) al fine di unificare la normativa nazionale in materia di qualità dell'aria ambiente, abrogare espressamente le disposizioni con cui sono state attuate le direttive 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, e 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, nonché le relative norme di esecuzione, e prevedere le opportune modifiche che assicurino la coerenza della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, inerente la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera,

e) *identica.*

con il nuovo quadro normativo in materia di qualità dell'aria.

2. Ai fini dell'adozione del decreto legislativo di cui al presente articolo, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 4. *2.Identico.*

Il comma 1 dell'articolo in esame, come **modificato nel corso dell'esame alla Camera**, prevede alcuni adempimenti e l'indicazione di ulteriori criteri direttivi per l'esercizio della delega, da parte del Governo, per il recepimento della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

L'attuale panorama legislativo italiano interessato dalle disposizioni della direttiva 2008/50/CE in materia di controllo della qualità dell'aria è il risultato di un lungo processo di recepimento della normativa comunitaria di settore, dalla direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente alle varie direttive succedutesi nel corso degli anni e destinate a completare e/o aggiornare la cornice normativa definita dalla direttiva quadro 96/62/CE e per questo indicate come "direttive figlie" della direttiva 96/62/CE.

La citata direttiva quadro sulla qualità dell'aria (96/62/CE) ha stabilito i principi di base di una strategia comune volta a definire e fissare obiettivi concernenti la qualità dell'aria ambiente per evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente, valutare la qualità dell'aria ambiente negli Stati membri, informare il pubblico (anche attraverso soglie di allarme), nonché migliorare la qualità dell'aria quando essa non è soddisfacente. Essa è stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.

La cornice normativa delineata dalla direttiva 96/62/CE è stata integrata da numerose "direttive derivate" (o "figlie") volte al controllo di specifici agenti inquinanti (direttiva 1999/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE e 2004/107/CE), nonché dalla direttiva 2001/81/CE che ha stabilito limiti nazionali di emissione per alcuni inquinanti, responsabili dei fenomeni di acidificazione, eutrofizzazione e formazione di ozono troposferico²⁴.

Il recepimento delle direttive citate, come riassunto nella tabella seguente, ha ulteriormente arricchito il panorama legislativo nazionale in tema di inquinamento atmosferico. Esso si è realizzato attraverso un'integrazione delle norme recate dal citato decreto legislativo n. 351/1999, che – del resto – era stato impostato nell'ottica di avviare un processo dinamico di adeguamento della normativa nazionale con il sistema delle "direttive figlie":

²⁴ Vale a dire "l'ozono cattivo" presente a bassa quota, da distinguere dall'ozono stratosferico, che non è un inquinante, ma un composto naturale della stratosfera.

Materia	Direttiva	Recepimento
Biossidi di zolfo e azoto, ossidi di azoto, particelle e piombo	1999/30	D.M. 2 aprile 2002, n. 60
Benzene e monossido di carbonio	2000/69	D.M. 2 aprile 2002, n. 60
Ozono nell'aria	2002/3	D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 183
Arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici	2004/107	D.Lgs. 3 agosto 2007, n. 152

I provvedimenti indicati prevedono in particolare la fissazione di obiettivi di qualità dell'aria e la predisposizione di piani e programmi per il loro raggiungimento. Le direttive più recenti prevedono obiettivi più stringenti da raggiungere entro il 2010-2012.

Si segnala, inoltre, che, in attuazione del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 351, è stato emanato il D.M. 1 ottobre 2002, n. 261, che ha definito le modalità di valutazione preliminare della qualità dell'aria ed i criteri per la stesura dei programmi di miglioramento e di mantenimento della stessa.

L'art. 7 del d.lgs. n. 351/1999 affida, infatti, alle regioni, il compito di provvedere, sulla base di una valutazione della qualità dell'aria (in sede di prima applicazione è prevista una valutazione preliminare da eseguirsi sulla base delle modalità dettate dal citato D.M. n. 261/2002), ad individuare le zone del proprio territorio nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e ad individuare l'autorità competente alla gestione di tali situazioni di rischio.

In tali zone le regioni devono definire piani d'azione contenenti le misure da attuare nel breve periodo per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme. Tali piani, sempre secondo il dettato del citato art. 7, devono, a seconda dei casi, prevedere misure di controllo e, se necessario, di sospensione delle attività, ivi compreso il traffico veicolare, che contribuiscono al superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.

Il successivo art. 8 prevede poi che, nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di uno o più inquinanti eccedono i valori limite, le regioni provvedano all'adozione di piani o programmi (d'intesa con le altre regioni interessate, che coordinano i rispettivi piani, qualora il superamento dei valori limite riguardi il territorio di più regioni) per il raggiungimento dei valori limite entro i termini stabiliti ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del medesimo decreto. Lo stesso articolo dispone che tali piani e programmi devono essere resi disponibili al pubblico.

Ai sensi del comma 1 il Governo, nel predisporre il decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE (contenuta nell'allegato A), relativa alla qualità dell'aria ambiente, deve:

- acquisire il parere della Conferenza Stato-Regioni;
- seguire i seguenti principi e criteri direttivi aggiuntivi rispetto a quelli dettati dall'art. 2:

a) prevedere adeguati poteri di coordinamento, di approvazione e di risoluzione dei casi di inadempimento, diretti a garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente nel quadro del riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali per l'attuazione dei compiti definiti dalla legislazione comunitaria;

Si ricorda che ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. n. 112/1998, rientrano tra i compiti di rilievo nazionale in materia di inquinamento atmosferico:

- la disciplina del monitoraggio della qualità dell'aria: metodi di analisi, criteri di installazione e funzionamento delle stazioni di rilevamento; criteri per la raccolta dei dati;
- la fissazione di valori limite e guida della qualità dell'aria;
- la fissazione delle soglie di attenzione e di allarme;
- l'individuazione di aree interregionali nelle quali le emissioni nell'atmosfera o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi, fatto salvo quanto disposto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 84 (che assegna alle regioni il potere di individuare aree regionali nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione all'attuazione di piani regionali di risanamento);
- la determinazione dei criteri per l'elaborazione dei piani regionali di risanamento e tutela della qualità dell'aria

b) coordinare la disciplina relativa alla pianificazione ed alla programmazione della qualità dell'aria ambiente con le norme vigenti in materia di autorizzazioni alle emissioni, agli impianti termici civili, ai combustibili e alla circolazione veicolare, allo scopo di permettere l'attuazione dei piani e programmi mediante gli strumenti e gli interventi previsti da tali norme di settore;

La normativa relativa alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, agli impianti termici civili e ai combustibili è contenuta nella parte quinta del d.lgs. n. 152/2006 (Codice ambientale).

In particolare, si ricorda il contenuto dell'art. 271, comma 4, del Codice ambientale, secondo cui i piani e i programmi previsti per zone in cui i livelli di uno o più inquinanti sono più alti dei valori limite ovvero nelle quali i livelli di ozono nell'aria superano i cosiddetti "valori bersaglio" (stabiliti dall'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183), possono stabilire valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti alle condizioni di costruzione o di esercizio dell'impianto, più severi di quelli fissati nella parte quinta del Codice o dalla legislazione regionale o locale, "purché ciò risulti necessario al conseguimento dei valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria".

Lo stesso comma dispone poi che fino all'emanazione di tali piani e programmi, continuano ad applicarsi i valori limite di emissione e le prescrizioni contenuti nei piani adottati ai sensi dell'abrogato art. 4 del DPR n. 203/1988²⁵.

Relativamente al coordinamento tra le varie disposizioni si ricorda, altresì, l'art. 14 del d.lgs. n. 351/1999, che ha recato una serie di disposizioni volte a disciplinare la fase transitoria fino all'emanazione dei decreti attuativi (avvenuta con il recepimento delle

²⁵ L'abrogazione del citato articolo e dell'intero DPR n. 203/1988 è stata disposta dall'art. 280 del Codice ambientale

cd. direttive figlie), facendo salva, in tale fase, la preesistente normativa recata dal D.P.R. n. 203/1988.

Relativamente al traffico veicolare, invece, l'art. 3 della legge n. 413/1997 attribuisce ai sindaci il potere di adottare misure di limitazione della circolazione, di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), "per esigenze di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, sulla base dei criteri ambientali e sanitari stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità". In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 21 aprile 1999, n. 163, che è stato riscritto ed abrogato in buona parte dall'art. 39 del D.M. 2 aprile 2002, n. 60.

c) introdurre una specifica disciplina e una ripartizione delle competenze, in materia di qualità dell'aria, relativamente all'approvazione degli strumenti di campionamento e misura, delle reti di misurazione e dei metodi di valutazione, all'accreditamento dei laboratori, alla definizione delle procedure di approvazione e di accreditamento, alla garanzia della qualità delle misurazioni ed ai connessi controlli.

Con una **modifica introdotta nel corso dell'esame alla Camera**, è stata altresì prevista, in relazione agli strumenti e ai metodi di campionamento suddetti, **l'emanazione di specifiche linee guida da parte dell'ISPRA** (Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale) al fine di garantire omogeneità su tutto il territorio nazionale;

Si richiama nuovamente, in proposito, quanto sancito dall'art. 83 del d.lgs. n. 112/1998, in base al quale rientra tra i compiti di rilievo nazionale in materia di inquinamento atmosferico "la disciplina del monitoraggio della qualità dell'aria: metodi di analisi, criteri di installazione e funzionamento delle stazioni di rilevamento; criteri per la raccolta dei dati".

L'approvazione degli strumenti di campionamento e misura, delle reti di misurazione e dei metodi di valutazione; l'accreditamento dei laboratori e la definizione delle procedure di approvazione e di accreditamento e la garanzia della qualità delle misurazioni e controlli connessi sembrano rientrare tra le "funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli articoli 82 e 83" che sono state conferite alle regioni e agli enti locali dall'art. 84 del d.lgs. n. 112/1998.

d) promuovere **l'adozione di specifiche strategie di intervento nella pianura padana** - in considerazione della particolare situazione di inquinamento dell'aria presente nell'area - anche attraverso un maggior coordinamento tra le regioni che insistono sul bacino (**lettera aggiunta nel corso dell'esame presso la Camera**);

e) al fine dell'unificazione della normativa nazionale in materia di qualità dell'aria ambiente, abrogare espressamente le disposizioni con cui sono state attuate le direttive 96/62/CE, 1999/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE e 2004/107/CE, nonché le relative norme di esecuzione, e prevedere le opportune modifiche che assicurino la coerenza della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inerente alla tutela dell'aria e alla riduzione delle emissioni in atmosfera, con il nuovo quadro normativo in materia di qualità dell'aria.

Relativamente a quest'ultimo criterio direttivo si fa notare che, rispetto alla direttiva 2008/50/CE, che non prevede l'abrogazione della precedente direttiva 2004/107/CE (almeno in questa prima fase²⁶), la norma in commento prevede, al fine di unificare la normativa nazionale in materia, anche l'abrogazione – e quindi la trasposizione delle relative norme nell'emanando schema di decreto – del d.lgs. n. 152/2007.

Al riguardo, si segnala come, al fine di pervenire ad un testo unico in materia di qualità dell'aria che sia al contempo coerente con le disposizioni della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice dell'ambiente), sembrerebbe opportuno inserire tutta la disciplina della materia direttamente nel Codice dell'ambiente. Ciò consentirebbe di attuare, almeno in buona parte, anche il necessario coordinamento previsto dalla lettera b).

Si segnala, al riguardo, che la relazione illustrativa, evidenzia alcune criticità emerse nella fase di attuazione del precedente quadro normativo con particolare riferimento alla ripartizione delle competenze tra i vari livelli istituzionali. Si segnala quindi l'esigenza di attribuire all'amministrazione centrale adeguati poteri di coordinamento, approvazione ed intervento, attraverso i quali assicurare la coerenza e l'uniformità dell'esercizio delle funzioni conferite. Da ultimo, dalla relazione emerge la necessità di introdurre una specifica disciplina in riguardo agli strumenti di campionamento e di misura, reti di misurazione, metodi di valutazione e laboratori, nonché alla definizione delle procedure di approvazione, alla garanzia della qualità delle misurazioni ed ai connessi controlli.

Il **comma 2** dispone che, ai fini dell'adozione del decreto legislativo di cui al presente articolo, resta fermo quanto stabilito dall'art. 1, comma 4.

Si ricorda, in proposito, che tale comma 4 prevede, qualora lo schema di decreto comporti conseguenze finanziarie, che esso sia corredato della relazione tecnica e che venga sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Lo stesso comma dispone che il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE

Nell'ambito dell'accordo di compromesso raggiunto dal Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008 sull'insieme delle proposte relative al pacchetto energia clima, il Parlamento europeo nella seduta del 17 dicembre 2008 ha approvato:

- una proposta di regolamento per limitare le emissioni di CO₂ delle automobili (COM(2007)856) presentata dalla Commissione il 19 dicembre

²⁶ In merito alla direttiva 2004/107/CE non vi è una vera e propria integrazione nella direttiva 2008/50/CE, in quanto si sancisce che questa sarà presa in considerazione quando sarà stata maturata un'esperienza sufficiente.

2007, che ha come obiettivo la riduzione delle emissioni di CO₂ dei nuovi veicoli nell'UE fino a 130 grammi per km nel 2012.

Il testo di compromesso approvato consentirebbe alle industrie automobilistiche di raggiungere gradualmente in quattro anni, a partire dal 2012, l'obiettivo di emissione di CO₂ di 130 g/km a vettura che dovrà essere rispettato al 100% nel 2015. In caso di mancato rispetto dei limiti previsti dovrebbe essere applicato un sistema progressivo di sanzioni – 5 euro per il primo grammo di sfioramento, 15 per il secondo, 25 per il terzo e 95 dal quarto in poi - che dovrebbe restare in vigore fino al 2018 per essere poi sostituito, a partire dal 2019, da una penale unica di 95 euro per ogni grammo in eccesso. Per i produttori che metteranno in commercio modelli di auto ad emissioni bassissime o nulle (ad esempio, auto elettriche, ibride o a idrogeno) si prospetta il riconoscimento di “supercrediti” da computare nella media complessiva fino ad un massimo di 7 gCO₂/km. Infine, sono previste deroghe per le piccole case automobilistiche, con produzione inferiore alle 10.000 auto all'anno, purché abbiano fabbriche e centri di progettazione separati.

- una proposta di direttiva volta a fissare nuovi standard per i combustibili utilizzati dai mezzi di trasporto, al fine di ridurre il loro contributo al cambiamento climatico e all'inquinamento atmosferico, e a promuovere l'uso di biocarburanti e l'introduzione di veicoli meno inquinanti (COM(2007)18) presentata dalla Commissione il 31 gennaio 2007.

Tra le principali novità che la Commissione propone di introdurre, a partire dal 2009, si segnalano: la riduzione del tenore massimo di zolfo per tutto il combustibile diesel commercializzato (10 parti per milione (ppm), per il gasolio destinato alle macchine non stradali per uso su strada (10 ppm) e alle vie navigabili interne (300 ppm); riduzione all'8% del tenore massimo di idrocarburi poliaromatici nel combustibile diesel; definizione di una miscela specifica, con un maggior tenore di composti ossigenati (inclusa una percentuale di etanolo fino al 10%), allo scopo di utilizzare nella benzina un quantitativo superiore di biocarburanti; l'introduzione dell'obbligo per i fornitori di combustibile di sorvegliare le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita, a decorrere dal 2011, riducendo ogni anno tali emissioni dell'1%, arrivando nel 2020 ad una riduzione complessiva del 10 %.

Il Parlamento europeo ha approvato entrambe le proposte in prima lettura, secondo la procedura di codecisione. I provvedimenti restano in attesa dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio.

In materia di politica energetica e cambiamenti climatici si segnala, inoltre, che il 4 dicembre 2008 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa al recupero di vapori di benzina durante il rifornimento delle automobili nelle stazioni di servizio (COM(2008)812), intesa a rendere obbligatoria in tutte le stazioni di servizio, a partire dal 1 luglio 2012, l'installazione di attrezzature che consentono il recupero dei vapori di benzina attraverso le tecnologie cosiddette della fase II. Tali tecnologie, infatti, consentono una migliore cattura e riciclaggio dei vapori nocivi di benzina che fuoriescono durante il rifornimento delle automobili, in particolare, del benzene, una sostanza cancerogena per l'uomo di cui non si conosce la soglia di sicurezza.

Il 21 dicembre 2007 la Commissione ha adottato un pacchetto di misure volto a migliorare la politica dell'Unione europea in materia di emissioni degli impianti industriali che comprende:

- una comunicazione “Verso una politica più efficace in materia di emissioni industriali” (COM (2007) 843)
- una proposta di rifusione della direttiva sulle emissioni industriali (in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (COM (2007) 844), intesa a riunire in un unico strumento normativo chiaro e coerente le disposizioni contenute nelle sette direttive europee relative all'inquinamento industriale.

La proposta della Commissione riguarderebbe 52.000 stabilimenti industriali e intende, tra l'altro, favorire l'impiego delle migliori tecnologie disponibili per ridurre l'inquinamento industriale, attualmente ostacolate da un numero eccessivo di autorizzazioni.

La proposta di direttiva è stata esaminata dal Parlamento europeo in prima lettura, secondo la procedura di codecisione, nella seduta del 10 marzo 2009.

Il 16 febbraio 2009 il Consiglio ha definitivamente approvato in prima lettura una proposta di regolamento (COM(2007)824) intesa a rivedere la direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici, che disciplina i livelli di emissioni di anidride solforosa, ossido nitrico, ammoniacca e composti organici volatili. In particolare, la Commissione potrà aggiornare le metodologie per gli inventari e le proiezioni delle emissioni su proposta di un comitato di regolamentazione con controllo, composto dai rappresentanti degli Stati membri, previa espressione di un parere da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

Si segnala, infine, che nel corso di una cerimonia solenne svoltasi il 10 febbraio 2009 nell'emiciclo del Parlamento europeo, oltre 350 città europee hanno firmato il Patto dei Sindaci (*Covenant of Mayors*), impegnandosi a superare entro il 2020 l'obiettivo di una diminuzione del 20% delle emissioni di CO². L'iniziativa è stata promossa dalla Commissione europea in cooperazione con il Comitato delle Regioni.

Procedure di contenzioso

La Commissione ha avviato tre procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia in materia di qualità dell'aria. Si tratta, in particolare, di:

- un parere motivato in riferimento alla cattiva applicazione delle direttive 96/62/CE e 99/30/CE concernenti i valori limite di qualità dell'aria (procedura d'infrazione 2004/2116).

Secondo la Commissione, in Italia nel 2001 sono stati riscontrati valori superiori ai limiti consentiti per il biossido di azoto e per l'ossido di azoto, in 26 zone, e per il particolato PM10, in 37 zone. In forza della normativa europea, entro il 31 dicembre 2003 l'Italia avrebbe dovuto predisporre e comunicare alla Commissione i piani o

programmi che avrebbero consentito di raggiungere i valori limite consentiti per tali inquinanti. In seguito all'apertura della prima fase della procedura d'infrazione (9 luglio 2004) l'Italia ha trasmesso una documentazione sulla base della quale la Commissione può ritenere che per 17 zone non sia possibile verificare se tali piani siano stati predisposti, avviando pertanto, il **4 aprile 2006**, la seconda fase della procedura d'infrazione contestando all'Italia di esser venuta meno agli obblighi previsti dalle direttive 96/62/CE e 99/30/CE.

- una lettera di messa in mora in riferimento alla cattiva applicazione della direttiva 1999/30/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria per il biossido di zolfo (procedura d'infrazione 2007/2182).

Con lettera del 27 giugno 2007 la Commissione ha contestato all'Italia di non aver rispettato i valori limite per lo zolfo (SO₂), sia per quanto concerne il valore limite giornaliero che orario, in varie zone.

- una lettera di messa in mora relativa qualità dell'aria: valori limite PM₁₀ (procedura d'infrazione 2008/2194)

Con lettera del 29 gennaio 2009, la Commissione ha rilevato che nel 2006 e nel 2007 in numerose zone sono stati superati i valori limite giornalieri ed annuali consentiti per le particelle PM₁₀. Tali dati sono desunti dalle relazioni annuali 2006 e 2007 trasmesse dall'Italia ai sensi dell'art 11 della direttiva 96/62/CE. Poiché l'Italia non ha mai notificato alla Commissione che tali zone soddisfano le condizioni previste per il loro esonero dagli obblighi di applicazione dei valori limite, la Commissione conclude che ciò sia indice di una tendenza al superamento dei valori limite di lungo periodo e che, pertanto, l'Italia sia venuta meno agli obblighi derivanti dalla direttiva 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell'aria.

Articolo 11

(Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico)

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al fine di garantire la piena integrazione nell'ordinamento nazionale delle disposizioni contenute nella direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e di assicurare la coerenza e l'omogeneità della normativa di settore, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alle relative norme di attuazione.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati anche nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino, coordinamento e revisione

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

delle disposizioni vigenti, con particolare riferimento all'armonizzazione delle previsioni contenute nella legge 26 ottobre 1995, n. 447, con quelle recate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nel rispetto della normativa comunitaria in materia;

b) definizione dei criteri per la progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti nonché determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici nel rispetto dell'impianto normativo comunitario in materia di inquinamento acustico, con particolare riferimento alla direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002.

3. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché con gli altri Ministri competenti per materia, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti per l'esercizio della delega, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Contestualmente all'attuazione della delega di cui al comma 1 ed entro lo stesso termine il Governo provvede all'adozione di tutti gli atti di sua competenza previsti dalla legislazione vigente e al loro coordinamento e aggiornamento, anche alla luce di quanto disposto dagli emanandi decreti legislativi di cui al comma 1.

5. In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. L'articolo 10 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, è abrogato.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 11, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, reca una delega al Governo in materia di inquinamento acustico, ai fini

dell'integrazione nell'ordinamento della direttiva 2002/49/CE, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e per assicurare l'omogeneità della normativa di settore, da esercitare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, mediante l'emanazione di uno o più decreti legislativi, secondo i criteri e le modalità stabiliti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 per gli interventi adottati sulla base delle leggi annuali di semplificazione e di riassetto normativo. Oggetto della delega è il riordino e la riforma della normativa in materia di tutela dell'ambiente esterno e di quello abitativo dall'inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione del rumore ambientale (**comma 1**).

Al **comma 2** sono stabiliti i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega: la revisione, nel rispetto della normativa comunitaria, della normativa vigente con particolare riferimento all'armonizzazione delle norme della legge n. 447 del 1995 con quelle del decreto legislativo n. 194 del 2005 (**lettera a**); la definizione, nel rispetto della normativa comunitaria e in particolare della citata direttiva 2002/49/CE, di criteri per le costruzioni edilizie e le infrastrutture, nonché dei requisiti acustici passivi degli edifici (**lettera b**).

Il **comma 3** prevede che i decreti legislativi, adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché con gli altri Ministri competenti per materia, acquisito il parere della Conferenza unificata, siano trasmessi alle Camere per il parere delle commissioni competenti per materia.

Il termine per il parere è di 45 giorni, decorsi i quali i decreti legislativi potranno, comunque essere emanati. E' prevista la proroga della delega per tre mesi nel caso in cui i termini per il parere scadano nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine della delega stessa.

Entro il termine della delega (*termine da intendersi come ordinatorio*) il Governo provvede all'attuazione in via amministrativa della legislazione vigente in materia, nonché al coordinamento e aggiornamento degli atti amministrativi che si renderanno necessari a seguito dell'emanazione dei decreti legislativi previsti dall'articolo in esame. *In tal caso l'attuazione in via amministrativa da parte del Governo sembrerebbe potersi svolgere anche oltre il termine fissato per l'esercizio della delega* (**comma 4**).

Il **comma 5** stabilisce che "in attesa del riordino della materia" (*il termine forse potrebbe essere più precisamente riferito all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 dell'articolo in esame*) non ha efficacia nei rapporti fra costruttori e acquirenti di alloggi sorti successivamente all'entrata in vigore della presente legge la disciplina, prevista di cui all'art. 1, comma 3, lettera e, della citata legge n. 447 del 1995. Si tratta della disciplina relativa ai requisiti

acustici delle sorgenti sonore e ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, la determinazione dei quali spetta, secondo la disposizione citata, allo Stato, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore.

Il **comma 6** abroga l'art. 10 del citato decreto legislativo n. 194 del 2005, che prevede l'adozione di due decreti aventi la funzione di operare il coordinamento di alcune disposizioni contenute nella legge n. 447 del 1995 con le disposizioni contenute nel decreto legislativo stesso. Tale abrogazione si giustifica con il conferimento al Governo con l'articolo in esame di una delega avente la medesima finalità. Vedasi infatti il criterio direttivo indicato alla lettera a) del comma 1 dell'articolo in esame.

L'art. 10 del decreto legislativo n.194 del 2005 prevede, infatti, che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, di concerto con le amministrazioni competenti, sono apportate le modifiche necessarie per coordinare i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 447 del 1995 con le disposizioni del decreto.

Il comma 4 del medesimo articolo prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, sono apportate le modifiche necessarie per coordinare i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 447 del 1995 con le disposizioni del decreto stesso.

Si dispone, inoltre, che ai fini dell'adozione dei decreti suddetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio, senza oneri per la finanza pubblica, un comitato tecnico di coordinamento.

Viene infine sancita la clausola dell'invarianza degli oneri finanziari (**comma 7**).

Con l'introduzione delle nuove politiche ambientali la Comunità Europea (CE) ha elaborato il quinto programma d'azione a favore dell'ambiente, iniziando in tal modo a porre attenzione al problema dell'inquinamento acustico. Questo programma fissava gli obiettivi da conseguire entro l'anno 2000 al fine di ridurre i livelli di esposizione al rumore della popolazione dell'Unione Europea (EU).

Da questa iniziativa ha preso spunto la creazione del Libro Verde della Commissione Europea "politiche future in materia di inquinamento acustico" (novembre 1996), che riassume la situazione nella CE e individua i settori in cui l'azione della Comunità può contribuire alla riduzione dei livelli di inquinamento da rumore. Inoltre la Commissione Europea ha sviluppato, sempre in materia di "inquinamento acustico", un nuovo testo basato sulla responsabilità condivisa tra la UE, le singole nazioni e le diverse autorità locali al fine di standardizzare e rendere maggiormente uniforme le diverse azioni da svolgere. Questo documento è stato scritto nel 1998 sulla base dei seguenti criteri:

costituire un gruppo di lavoro, composto da esperti, con il compito di assistere la Commissione nello sviluppo delle leggi sul rumore;

esigere dalle autorità competenti degli stati membri la formazione delle mappe strategiche del rumore secondo alcuni indicatori armonici al fine di pianificare le azioni

da realizzare per ridurre il rumore e per informare la popolazione sugli effetti derivanti dall'esposizione al rumore;

favorire l'emanazione della direttiva sulle "apparecchiature" usate all'aperto, con il fine di semplificare la legislazione sul rumore emesso in tali circostanze;

tenere aggiornata la legislazione esistente nella UE al fine di dare supporto agli investimenti economici nella ricerca in materia di fonti di emissione di rumore (ad esempio il traffico stradale, gli aeromobili, le ferrovie, etc).

La direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, si pone come la prima direttiva quadro del settore. Tale direttiva ha quindi l'obiettivo di definire un approccio comune per evitare, prevenire o ridurre, secondo le rispettive priorità, gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale. A tal fine sono progressivamente attuate, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, le seguenti azioni:

a) la determinazione dell'esposizione al rumore ambientale mediante la mappatura acustica realizzata sulla base di metodi di determinazione comuni agli Stati membri;

b) l'informazione del pubblico in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti;

c) l'adozione da parte degli Stati membri di piani d'azione, in base ai risultati della mappatura acustica, allo scopo di evitare e ridurre il rumore ambientale laddove necessario e, in particolare, allorché i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché di conservare la qualità acustica dell'ambiente quando questa è buona.

La direttiva è inoltre destinata a fornire una base per lo sviluppo di misure comunitarie di contenimento del rumore generato dalle principali sorgenti, in particolare veicoli stradali e su rotaia e relative infrastrutture, aeromobili, attrezzature utilizzate all'aperto e attrezzature industriali, e macchinari mobili.

Il decreto legislativo n. 194 del 2005²⁷ ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva 2002/49 relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Come sopra evidenziato, gli strumenti principali attraverso i quali la direttiva si propone di raggiungere tale obiettivo sono la mappa acustica strategica e il piano d'azione. Si tratta di strumenti attraverso i quali si realizza una vera e propria "programmazione generale" dei limiti di rumore consentiti in luoghi particolarmente esposti al rumore quali gli agglomerati urbani, le strade, le ferrovie, gli aeroporti, sulla base di parametri ("descrittori acustici") comuni definiti dalla normativa comunitaria.

Più in particolare, mentre la mappa acustica strategica definisce il limite di rumore consentito in una determinata zona, il piano d'azione contiene le misure per ottenere i risultati che la mappa si propone di conseguire.

Si pone quindi il problema di coordinare questi strumenti di programmazione di tipo generale con gli strumenti previsti dalla normativa italiana vigente. Proprio, a tal fine, l'articolo 14 della legge comunitaria 2003 (legge n. 306 del 2003) aveva previsto l'emanazione di un decreto legislativo di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative in materia di tutela dall'inquinamento acustico, nel rispetto dei

²⁷ D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194, recante attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

principi e delle disposizioni comunitarie già vigenti in materia. La delega recata da tale provvedimento non è stata esercitata entro il termine previsto (30 giugno 2004).

Il decreto legislativo n.194 del 2005 ricalca la struttura della direttiva e ruota quindi anch'esso attorno a i due concetti base di mappa acustica strategica e piano d'azione.

L'articolo 1, che definisce le finalità del provvedimento, fa infatti immediato riferimento a tali concetti, che sono poi ripresi insieme ad altri concetti nell'articolo 2, dedicato alle definizioni.

L'articolo 3 prevede la redazione di mappe acustiche strategiche entro il 30 giugno 2007 e entro il 30 giugno 2012. Entro la prima data è prevista l'adozione di mappe acustiche strategiche relative agli agglomerati con più di 250.000 abitanti, mentre entro la seconda data è prevista l'adozione di mappe acustiche strategiche relative a tutti gli agglomerati.

Entro la prima data è prevista inoltre l'adozione di mappature acustiche relativamente a determinati assi stradali e ferroviari e agli aeroporti principali. Entro la seconda data dovranno invece essere redatte mappature acustiche relative a tutti gli assi stradali e ferroviari principali.

L'articolo 4 prevede invece l'adozione di piani d'azione entro il 18 luglio 2008 per agglomerati con più di 250.000 abitanti, aeroporti principali e assi ferroviari e stradali con un certo traffico e entro il 18 luglio 2013 per tutti gli agglomerati e per gli tutti assi stradali e ferroviari principali.

Gli articoli 5 e 6 descrivono i descrittori acustici, che dovranno essere usati per la redazione delle mappe acustiche strategiche e non, mutuandoli dalla normativa comunitaria.

L'articolo 7 prevede una serie di obblighi di comunicazione in capo al Ministero dell'ambiente, mentre l'articolo 8 detta disposizioni in materia di informazione al pubblico relativamente alle mappe acustiche e ai piani d'azione.

L'articolo 9 disciplina la procedura per la modifica degli allegati allo schema di decreto. L'articolo 10 contiene disposizioni volte a consentire il coordinamento tra lo schema di decreto e alcune disposizioni contenute nella legge n. 447 del 1995("legge quadro sull'inquinamento acustico").

L'articolo 11, infine, reca le disposizioni sanzionatorie.

Si ricorda che la legge n. 447 del 26 ottobre 1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dal rumore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione. La legge individua le competenze dello Stato, delle regioni, delle province, le funzioni e i compiti dei comuni. Allo Stato competono principalmente le funzioni di indirizzo, coordinamento o regolamentazione della normativa tecnica e l'emanazione di atti legislativi su argomenti specifici.

Le Regioni promulgano apposite leggi che definiscono, tra le altre cose, i criteri per la suddivisione in zone del territorio comunale (zonizzazione acustica). Su questo settore molte regioni sono già intervenute. Alle regioni spetta inoltre la definizione di criteri da seguire per la redazione della documentazione di impatto acustico, delle modalità di controllo da parte dei comuni e l'organizzazione della rete dei controlli. La parte più importante della legge regionale riguarda, infatti, l'applicazione dell'articolo 8 della Legge Quadro 447/95.

La Legge Quadro riserva ai Comuni un ruolo centrale con competenze di carattere programmatico e decisionale. Oltre alla classificazione acustica del territorio, spettano

ai Comuni la verifica del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie, la regolamentazione dello svolgimento di attività temporanee e manifestazioni, l'adeguamento dei regolamenti locali con norme per il contenimento dell'inquinamento acustico e, soprattutto, l'adozione dei piani di risanamento acustico nei casi in cui le verifiche dei livelli di rumore effettivamente esistenti sul territorio comunale evidenzino il mancato rispetto dei limiti fissati. Inoltre, i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenuti a presentare una relazione biennale sullo stato acustico del comune.

Articolo 15

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) n. 479/2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della giustizia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, al fine di assicurare la piena integrazione tra l'organizzazione comune del mercato del vino e la normativa nazionale, apportando specifiche integrazioni e modificazioni alla normativa vigente, secondo le procedure previste dall'articolo 1, commi 2, 3 e 4, e nel rispetto dei principi e dei criteri generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

- a) preservare e promuovere l'elevato livello qualitativo e di riconoscibilità dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica;
- b) ridefinire il ruolo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;
- c) assicurare strumenti per la trasparenza del settore

vitivinicolo e la tutela dei consumatori e delle imprese rispetto ai fenomeni di contraffazione, usurpazione e imitazione;

- d) perseguire il massimo coordinamento amministrativo tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni, in particolare per quanto concerne la gestione del settore dei vini a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta;
- e) individuare le sedi amministrative e gli strumenti di semplificazione amministrativa in ordine agli adempimenti procedurali a carico dei produttori vitivinicoli;
- f) rivedere il sistema dei controlli e il sistema sanzionatorio secondo i criteri di efficacia e applicabilità, individuando gli organismi e le azioni per garantire l'elevato livello qualitativo delle produzioni vitivinicole nell'interesse dei produttori e dei consumatori.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 15** è stato **introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** ed interviene in materia di organizzazione del mercato vitivinicolo conferendo al Governo una delega per l'attuazione del recente regolamento (CE) n. 479/2008.

Il **comma 1** stabilisce il termine per l'emanazione delle norme attuative (contenute in uno o più decreti legislativi) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame e la modalità concertata tra i Ministri per le politiche europee, le politiche agricole e la giustizia, previo parere della Conferenza Stato-Regioni. Esse dovranno assicurare la piena integrazione fra la normativa nazionale e quella dell'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo (OCM).

I principi ed i criteri direttivi cui ispirarsi sono quelli individuati dalle **lettere a) - f)** del medesimo comma 1 e consistono: nella conservazione e nella promozione dell'elevata qualità e riconoscibilità dei vini con marchio DOC e IGP (**lettera a)**); nella nuova definizione del ruolo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei suddetti vini (**lettera b)**); nella garanzia di trasparenza del settore vitivinicolo tramite adozione di adeguati strumenti di contrasto della contraffazione, dell'usurpazione e dell'imitazione (**lettera c)**); nell'ottimizzazione del coordinamento amministrativo tra Ministero delle politiche agricole e le regioni, in particolare per quanto attiene ai problemi gestionali dei vini a denominazione di origine o indicazione geografica protetta (**lettera d)**); nella semplificazione delle procedure a carico dei produttori (**lettera e)**) e nella revisione del sistema di controllo e di quello sanzionatorio al fine di garantire efficacia e applicabilità (**lettera f)**).

E' opportuno ricordare che sull'**organizzazione comune del mercato vitivinicolo** la Commissione europea ha presentato il 29 luglio 2008, nell'ambito della procedura di consultazione, una **proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007** con la quale, in un'ottica di semplificazione legislativa coerente con gli obiettivi di Lisbona, il contenuto del regolamento (CE) n. 479/2008 relativo all'OCM vitivinicola sarà sostituito ed accolto interamente all'interno del regolamento unico OCM.

La proposta è stata esaminata ed approvata, senza emendamenti, dal Parlamento europeo nella seduta del 20 novembre 2008. In data 25 maggio 2009 è passata al Consiglio per l'adozione formale.

Si rammenta che le norme di cui al regolamento (CE) n. 479/2008, del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (modificativo dei regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999) ed al **regolamento (CE)**

n. 555/2008²⁸, del 27 giugno 2008 - entrambi applicabili a decorrere dal 1° agosto 2008 - hanno profondamente modificato il regime comunitario applicabile al settore del vino.

I cambiamenti introdotti dal regolamento n. 479/2008 hanno lo scopo di conferire equilibrio al mercato vitivinicolo, eliminando progressivamente le misure di intervento inefficaci e costose e permettendo di indirizzarsi verso misure più positive e dinamiche per aumentare la competitività dei vini europei.

Riassumendo a grandi linee il contenuto del regolamento si può dire, come prima cosa, che - a partire dal 1° gennaio 2016 - è disposta l'**abolizione del sistema restrittivo dei diritti di impianto** a livello dell'UE.

Si ricorda che le restrizioni all'impianto di nuove viti sono state poste, fino al 31 luglio 2010, dall'art. 2 del reg. (CE) n. 1493/1999 che ha disciplinato l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo prima della riforma di cui al reg. 479. Nel contempo tuttavia, per meglio controllare il reale potenziale vitivinicolo, anche derivante dagli impianti illegali, il medesimo articolo 2 aveva concesso agli Stati membri di poter regolarizzare le superfici impiantate contravvenendo alle restrizioni in vigore, purché gli impianti fossero precedenti alla pubblicazione della proposta di sanatoria (pubblicato in GUCE C n. 271 del 31/8/1998), anteriori quindi al 1° settembre 1998, ed alle seguenti ulteriori condizioni di cui al par. 3:

- che lo Stato membro autorizzi il produttore a far valere diritti di reimpianto ottenuti successivamente all'impianto abusivo, ma comunque entro un termine dallo stesso Stato stabilito, potendo anche essere utilizzati i diritti di nuova assegnazione di cui l'Italia sia beneficiaria;

- che il produttore si sia impegnato a procedere all'estirpazione di una superficie equivalente in cultura pura; detta superficie deve essere stata registrata nello schedario viticolo e l'estirpazione deve avvenire entro tre anni.

In entrambi i casi, enunciati alle lettere b) e d) del par. 3, poiché non si verifica un aumento del potenziale vitivinicolo comunitario nulla altro è richiesto.

Il medesimo par. 3 prevede due ulteriori ipotesi di sanatoria per le quali è richiesto:

- che il produttore abbia prima estirpato una superficie equivalente in cultura pura per la quale non abbia già percepito un premio alla estirpazione;

- che lo Stato membro possa dimostrare diritti di reimpianto che non ha fatto valere, ma che sarebbero validi se fossero stati richiesti. In tale ipotesi tuttavia la concessione della sanatoria non può eccedere l'1,2% della superficie vitata

In tali casi tuttavia, ipotizzati alle lettere a) e c), è necessario che gli Stati membri impongano una appropriata sanzione amministrativa ai produttori interessati (così il par. 4).

Rispetto a quanto previsto con il regolamento (CE) n. 1493/1999 che non dispone alcun obbligo di estirpazione, le nuove norme di cui all'articolo 86 del regolamento in commento introducono invece, per i produttori, l'obbligo di mettersi in regola mediante il versamento di una tassa (che deve essere fissata dai singoli Stati in misura pari ad almeno il doppio del valore medio del corrispondente diritto di impianto), richiedendo, in mancanza della regolarizzazione entro il 31 dicembre 2009, l'estirpazione delle superfici prive di diritti d'impianto con accollo delle relative spese. La mancata osservanza dell'obbligo di estirpazione comporta il pagamento di sanzioni pecuniarie (quantificate dagli Stati ma comunque proporzionate alla gravità).

²⁸ Reg. (CE) 27 giugno 2008, n. 555/2008 *recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.*

Con l'articolo 85 il divieto transitorio di nuovi impianti viene protratto al 2015 e per le superfici impiantate illegalmente successivamente al 31 agosto 1998 viene imposto l'obbligo di estirpazione. L'articolo 87 attribuisce agli Stati membri il compito di controllare che le uve raccolte sulle superfici in attesa di estirpazione o di regolarizzazione possano circolare esclusivamente per la distillazione che deve essere a carico del produttore e dalla quale deve derivare dell'alcole avente titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 80% di volume.

La riforma include un regime triennale di estirpazione su base volontaria, volto ad offrire un'alternativa per i produttori che non sono in grado di far fronte alla concorrenza e ad eliminare dal mercato le eccedenze e i vini non competitivi.

L'estirpazione volontaria (per una superficie totale di 175 000 ettari) dà diritto ad un "premio di estirpazione" con importi decrescenti (464 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2009, 334 milioni di euro per il 2010 e 276 milioni di euro per il 2011). Uno Stato membro può mettere fine all'estirpazione quando la superficie estirpata rischia di superare l'8% della superficie viticola nazionale o il 10% della superficie totale di una determinata regione. La Commissione può mettere fine all'estirpazione quando la superficie estirpata raggiunge il 15% della superficie viticola totale di uno Stato membro. Gli Stati membri possono inoltre vietare l'estirpazione nelle zone di montagna o a forte pendenza, nonché per motivi ambientali. Dopo l'estirpazione, la superficie agricola precedentemente vitata dovrebbe essere ammessa a beneficiare del regime di pagamento unico e percepire l'importo medio regionale dell'aiuto diretto disaccoppiato.

Aiuti sono previsti per la distillazione di crisi e la distillazione di alcool per usi alimentari saranno progressivamente soppressi. La "distillazione di crisi" prevista dall'articolo 18 del regolamento è limitata a quattro anni, a discrezione degli Stati membri, fino al termine della campagna 2011/2012. La spesa massima è pari al 20% della dotazione finanziaria nazionale nel primo anno, al 15% nel secondo, al 10% nel terzo e al 5% nel quarto. A conclusione di questo periodo gli importi corrispondenti, ripartiti in dotazioni nazionali, potranno essere destinati a misure di sostegno diverse quali la promozione dei vini sui mercati dei paesi terzi, l'innovazione, la ristrutturazione e la modernizzazione dei vigneti e delle cantine. La riforma dovrà inoltre garantire la protezione dell'ambiente nelle regioni vinicole e la salvaguardia delle politiche di qualità tradizionali e consolidate e semplificare le norme di etichettatura nell'interesse di produttori e consumatori.

Gli aiuti finanziari comunitari sono utilizzabili attraverso programmi nazionali di sostegno (Titolo II, Capo I). Ad ogni Stato membro produttore è assegnata una dotazione finanziaria nazionale, il cui ammontare dovrebbe essere connesso al riscontro di tre criteri oggettivi: la percentuale di superficie vitata, la produzione e la spesa storica. Tuttavia per quest'ultimo criterio occorrerebbe valutare l'opportunità di adattamento in relazione alle situazioni nelle quali l'uso della quota storica del bilancio del vino come criterio principale comporterebbe un'indebita distribuzione delle risorse.

Le possibili misure di sostegno attengono alla promozione nei paesi terzi, alla ristrutturazione/riconversione dei vigneti, agli investimenti destinati all'ammodernamento della catena di produzione e all'innovazione, al sostegno alla vendemmia verde, alle nuove misure di gestione delle crisi quali le assicurazioni contro calamità naturali e la copertura delle spese amministrative per la costituzione di fondi di mutualizzazione specifici nonché all'aiuto finanziario per la distillazione volontaria o obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione, da calcolare sulla base dei costi di

raccolta e di trasformazione, a condizione che l'alcole derivante sia utilizzato solo per fini industriali o energetici (articolo 16).

Trasferimenti di risorse sono previste poi per favorire lo sviluppo rurale (articolo 23) riservati alle regioni vitivinicole, in particolare dirette a favorire l'insediamento di giovani agricoltori, l'investimento in impianti tecnici e per il miglioramento della commercializzazione, la formazione professionale, il sostegno alle organizzazioni di produttori, la copertura delle spese supplementari e delle perdite di reddito derivanti dal mantenimento dei paesaggi di valore culturale, nonché delle forme di prepensionamento degli agricoltori che decidono di abbandonare definitivamente ogni attività agricola di natura commerciale e di cedere l'azienda ad altri agricoltori. A tal fine saranno resi disponibili complessivi 40,66 milioni di euro per il 2009; 82,11 milioni di euro per il 2010 e 122,61 milioni di euro a partire dal 2011. Sono disposti finanziamenti anche per favorire l'uso dei mosti, versati secondo la procedura attuale per quattro anni e successivamente convertiti in pagamenti disaccoppiati per i produttori di uve.

Altre misure di rilievo consistono nell'introduzione del pagamento unico per azienda che sarà concesso, negli Stati membri interessati, ai produttori di uve da vino, mentre, come già ricordato, in tutti gli Stati membri ne potranno beneficiare i produttori che estirpano i loro vigneti e nella semplificazione delle norme in materia di etichettatura. A tale proposito per i vini dell'UE senza indicazione geografica protetta sarà ad esempio concesso di indicare comunque il vitigno e l'annata. Talune menzioni e forme di bottiglia tradizionali potranno conservare la protezione di cui godono. Va nella direzione della semplificazione anche l'istituzione di un quadro chiaro per i vini a indicazione geografica (IG) coerente con la politica generale della qualità (regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio). I vini a indicazione geografica saranno suddivisi in due sottocategorie: i vini a indicazione geografica protetta (IGP) e i vini a denominazione di origine protetta (DOP). E' istituita una procedura di registrazione e protezione delle indicazioni geografiche. Per garantire una maggiore tutela dei consumatori è mantenuto il divieto di sovrappressare le uve al fine di garantire la qualità del vino ed ampliato il ruolo delle organizzazioni interprofessionali sul controllo e sulla gestione della qualità dei vini prodotti sui territori di loro competenza con il rafforzamento degli strumenti ispettivi, soprattutto per quanto riguarda la produzione di vini monovitigno. Si aggiunge inoltre la riduzione dei livelli massimi di zuccheraggio (in condizioni climatiche eccezionali, gli Stati membri potranno chiedere alla Commissione un aumento di tali livelli) ed una migliore informazione dei consumatori attraverso la realizzazione di campagne sulla disciplina dei vini a denominazione di origine o indicazione geografica protetta oltre ad una maggiore attenzione all'impatto ambientale della viticoltura da concretizzare con la ricerca di metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari e di altri fattori di produzione, nonché a garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque. Il regolamento contiene altresì il riferimento a pratiche enologiche la cui autorizzazione tiene conto tra l'altro delle indicazioni dell'Organizzazione internazionale della vigna (OIV), della protezione della salute umana, della preservazione delle caratteristiche naturali ed essenziali del vino. L'incarico di approvare pratiche enologiche nuove o di modificare quelle esistenti passerà dal Consiglio alla Commissione che potrà valutare di aggiungere le pratiche ammesse dall'OIV all'elenco delle pratiche ammesse dall'UE.

Il **comma 2** richiama alle disposizioni generali che attengono alla copertura finanziaria.

Articolo 17

(Disposizioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, e del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002)

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al fine di dare attuazione al regolamento (CE) n.110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, in materia di bevande spiritose, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n.297, è abrogata.

2. Le imprese di condizionamento sono tenute a indicare nell'etichetta l'origine degli oli extravergini di oliva e degli oli di oliva vergini, ai sensi del regolamento (CE) n.1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, e successive modificazioni.

3. I frantoi oleari e tutti i soggetti che commercializzano gli oli extravergini di oliva e gli oli di oliva vergini sono tenuti al rispetto delle prescrizioni e alla tenuta della documentazione, stabilita secondo le modalità di cui al comma 5, per l'identificazione dell'origine del prodotto e per la verifica della conformità alle indicazioni facoltative, qualora utilizzate, di cui al citato regolamento (CE) n.1019/2002, e successive modificazioni.

4. Ai controlli previsti dal presente articolo provvede l'Ispettorato

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo e dell'articolo 23 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n.2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n.562, e successive modificazioni.

6. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni sanzionatorie amministrative per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e al citato regolamento (CE) n.1019/2002, e successive modificazioni.

7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo in esame è stato inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati. Il comma 1 è volto ad attuare il regolamento (CE) 110/2008 relativo alla definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. Il citato regolamento ha il fine di tutelare i consumatori per quanto riguarda la genuinità degli ingredienti e delle procedure utilizzate per la produzione di bevande alcoliche, nonché di garantire la qualità di tali prodotti, che nella maggior parte dei casi sono di alta qualità e caratterizzati da elevata tipicità. La norma del disegno di legge in esame infatti -

nell'interesse del consumatore e al fine di tutelare la produzione nel rispetto della normativa europea - abroga una disposizione risalente al 1997 che consentiva l'utilizzo di sostanze aromatiche naturali e di preparazioni chimiche aromatizzanti nella preparazione della grappa. Tale disposizione é contenuta nel DPR 16 luglio 1997, n. 297, che fissa le norme sulla produzione e la commercializzazione di acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori.

I commi successivi (dal 2 al 7) riguardano l'applicazione delle disposizioni del regolamento (CE)1019/2002 sulla commercializzazione dell'olio di oliva.

Il citato regolamento stabiliva regole per l'imballaggio e l'etichettatura degli oli d'oliva (e altri) venduti al consumatore finale direttamente o come ingredienti di altri prodotti alimentari. Esso recava, tra le altre disposizioni, indicazioni in merito all'indicazione facoltativa dell'origine sull'etichetta degli oli di oliva. Nella premessa al regolamento stesso viene detto che "le disposizioni facoltative applicate fino ad oggi si sono rivelate insufficienti per evitare che i consumatori siano fuorviati circa le caratteristiche effettive degli oli vergini (...)".

Il 6 marzo del 2009 la Commissione ha adottato il regolamento (CE)182/2009, con il quale ha modificato il regolamento 1019/2002 al fine di estendere l'obbligo di indicare in etichetta l'origine delle olive impiegate nell'extravergine in tutti i paesi europei, per tener conto del fatto che, a motivo degli usi agricoli o delle pratiche locali di estrazione o di taglio, tali oli possono presentare qualità e sapore notevolmente diversi tra loro a seconda dell'origine geografica

Questa modifica è stata resa possibile - secondo quanto afferma la stessa premessa al regolamento - grazie ad anni di esperienza maturata dagli operatori e dalle amministrazioni dopo l'introduzione delle norme in materia di tracciabilità dei prodotti alimentari, di procedure relative alla sicurezza alimentare e grazie alla creazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Il regolamento comunitario entrerà in vigore, secondo quanto previsto nel suo articolo 2, a decorrere dal 1° luglio 2009. Fino a tale data in Italia resta vigente il decreto ministeriale 9 ottobre 2007 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2007, che ha imposto nel nostro paese l'obbligo di etichettatura dell'olio vergine ed extra vergine di oliva, a causa dell'importanza di tale prodotto per il settore agroalimentare e della necessità di prevenire e scongiurare fenomeni di contraffazione e frode.

Procedendo alla modifica del regolamento del 2002, la Commissione europea ha osservato che nella Comunità una parte significativa degli oli di oliva vergini ed extra vergini è costituita da miscele di oli originari di vari Stati membri e paesi terzi, ed ha pertanto ritenuto necessario indicare sulle etichette l'origine di tali miscele. Queste disposizioni, che intendono anche semplificare la normativa in materia di etichettatura, "consentiranno di abolire le norme precedenti relative all'indicazione in etichetta dell'origine predominante, che risultavano complesse da applicare, difficili da controllare e potenzialmente fuorvianti"²⁹.

²⁹ Regolamento (CE) 182/2009, punto 3 della premessa.

Il **comma 2** dell'articolo in esame impone dunque a tutte le imprese di condizionamento (quelle che svolgono attività di stoccaggio e di imbottigliamento del prodotto) di indicare in etichetta l'origine degli oli di oliva extravergini e degli oli vergini. Le aziende che effettuano il condizionamento dell'olio extravergine di oliva e dell'olio di oliva devono ottenere un riconoscimento, ai sensi del DM 14 novembre 2003 ("*Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002*")³⁰ emanato in applicazione delle norme sulla commercializzazione degli oli di cui al regolamento 1019/2002.

Il **comma 3** impone ai frantoi e a tutti gli altri soggetti che commercializzano oli di oliva, vergini ed extravergini, di rispettare le norme sulla tenuta della documentazione e le prescrizioni per l'indicazione di origine del prodotto, che dovrebbero essere adottate da un decreto ministeriale previsto al successivo **comma 5**. Questo decreto ministeriale dovrebbe dare attuazione non solo alle disposizioni dell'articolo in esame, ma tener conto anche della norma prevista nell'articolo 23 del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 in tema di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, e in particolare del divieto di preparazione e smercio di miscele di olio di oliva con altri oli commestibili, con obbligo di segnalare la reale natura di questi ultimi quando utilizzati.

I controlli, come previsto al **comma 4**, sono affidati all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, organo già investito di tale compito dall'articolo 3 del citato Decreto ministeriale 9 ottobre 2007 che reca norme in materia di indicazioni obbligatorie nell'etichetta degli oli extravergini e vergini di oliva.

Il **comma 6** delega il Governo ad adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge disposizioni sanzionatorie amministrative per la violazione delle norme sull'etichettatura degli oli di oliva introdotte dal presente articolo e dalle modifiche apportate al regolamento (CE) 1019/2002.

Si ricorda che nella XIV legislatura è stato emanato il Decreto legislativo n. 225 del 30 settembre 2005³¹ per adottare disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) 1019/2002. Questa norma delegata era prevista dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 303 del 2002 (comunitaria per il 2002). Il provvedimento era volto ad individuare le sanzioni amministrative

³⁰ Pubblicato nella GU n. 296 del 22 dicembre 2003.

³¹ *Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva.*

pecuniarie applicabili alle violazioni del ricordato regolamento comunitario 1019/2002, relativo alla commercializzazione dell'olio di oliva.

In base a tale decreto legislativo le sanzioni (attualmente in vigore) per le varie fattispecie sono le seguenti³²:

Violazione delle norme sugli imballaggi

Imballaggi preconfezionati in quantità superiore a 5 litri	da 100 a 600 euro
Imballaggi preconfezionati privi di adeguato sistema di chiusura	da 800 a 4.800 euro

Violazioni in materia di etichettatura

Etichettatura non conforme per quanto concerne le informazioni sulle seguenti categorie di olio: a) extravergine di oliva; b) vergine di oliva; c) di oliva; d) di sansa e oliva	da 300 a 1.800 euro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

Violazioni in materia di designazioni dell'origine

Abusiva designazione di origine dell'olio sull'etichetta o l'imballaggio (indicazione geografica non riconosciuta)	da 500 a 3.000 euro	
Mancata indicazione sull'imballaggio e sull'etichetta del codice di identificazione alfanumerica delle imprese di condizionamento riconosciute	da 60 a 360 euro	
Mancata detenzione da parte delle imprese riconosciute del registro di carico e scarico	da 1.000 a 6.000	Sospensione del riconoscimento da 1 a 6 mesi

³² Tabelle elaborate dal Servizio studi della Camera dei deputati. Cfr. il dossier n. 414 della XIV legislatura per il parere al Governo sullo schema di decreto.

Mancato aggiornamento registro di carico e scarico	da 100 a 600 euro	
Mancato invio all'Ispettorato centrale repressione frodi, nei termini di legge, del riepilogo semestrale delle registrazioni dei quantitativi di olio acquistati, confezionati, venduti e giacenti	da 100 a 600 euro	
Violazione in materia di indicazioni geografiche sugli imballaggi o le etichette	da 500 a 3.000 euro	

Violazioni relative alle indicazioni facoltative

Violazione delle procedure (comunicazioni e fornitura di documentazione all'Ispettorato) in caso di indicazioni facoltative sulle etichette e sugli imballaggi	da 500 a 3.000 euro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

Violazioni in materia di identificazione delle partite di olio

Indicazione dell'origine ed altre indicazioni facoltative in violazione delle norme sulla identificazione dei recipienti di stoccaggio	da 500 a 3.000 euro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

Variazioni dell'entità delle sanzioni in base alla quantità di prodotto

Violazione per quantitativi di olio fino ad un massimo di 50 litri.	da 50 a 300 euro
Violazione per quantitativi di olio superiori a 30.000 litri.	da 10.000 a 30.000 euro

Oltre al citato DM 10 ottobre 2007, le disposizioni del regolamento (CE) 1019/2002 sono state oggetto dei seguenti Decreti ministeriali:

- D.M. 14 novembre 2003. "Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al regolamento (CE) n. 1019/2002 del 13 giugno 2002 della Commissione".
- D.M. 29 aprile 2004. "Disposizioni applicative di controllo delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al regolamento (CE) n. 1019/02 del 13 giugno 2002 della Commissione".

- D.M. 4 giugno 2004. "Attuazione del D.M. 29 aprile 2004, Disposizioni applicative di controllo delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, di cui al regolamento (CE) n. 1019/2002 del 13 giugno 2002 della Commissione".

Articolo 23

(Vendita e somministrazione di bevande alcoliche)

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. In conformità alle linee di indirizzo contenute nella strategia comunitaria in materia di riduzione dei danni derivanti dal consumo di alcol, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2006) 625 def., del 24 ottobre 2006, dopo l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis. - (*Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche*). - 1. La somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 14 della presente legge, dall'articolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni».

2. All'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, dopo le parole: «devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte» sono inserite le seguenti: «, ovvero, successivamente, almeno mezz'ora prima dell'orario di chiusura del locale,»;

b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché il divieto, per un anno dalla data del fatto, della somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte».

L'articolo 23, introdotto dalla Camera dei deputati, inserisce (comma 1) nella legge 30 marzo 2001, n. 125, Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati, l'articolo 14-bis in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, in conformità alle linee di indirizzo contenute nella strategia comunitaria in materia di riduzione dei danni derivanti dal consumo di alcol, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2006) 625 def., del 24 ottobre 2006.

La suddetta Comunicazione in materia di strategia comunitaria volta ad affiancare gli Stati membri nei loro sforzi per ridurre i danni derivanti dal consumo di alcool richiama le pronunce con cui la Corte di giustizia ha affermato che la lotta contro i danni arrecati dall'alcool è un importante obiettivo della sanità pubblica e la raccomandazione del Consiglio del 2001, alla quale ha fatto seguito l'invito rivolto alla Commissione a proporre una strategia intesa a rafforzare l'azione e la cooperazione a livello comunitario e nazionale. Pertanto, la Commissione ha emanato la nuova Comunicazione del 24 ottobre 2006, che, sulla base di una analisi d'impatto, ha individuato le buone prassi messe a punto dagli Stati affinché ne venga diffusa la conoscenza e 5 problematiche prioritarie:

1 - la protezione di giovani, dei bambini e dei nati: secondo la Commissione, i giovani che abusano di alcool vengono spesso visti come colpevoli e non come vittime (l'abuso di alcool è spesso legato ai casi di maltrattamenti e abbandono di minori). Negli Stati le migliori azioni intraprese riguardano: le restrizioni alla vendita dell'alcool, all'accesso alle bevande alcoliche e alle pratiche commerciali che influenzano i giovani, come pure le campagne di informazione e programmi di formazione, anche per le donne in gravidanza.

2 - la riduzione del numero di morti e feriti per incidenti stradali causati dall'alcool: la Comunicazione ricorda che in Europa un incidente su quattro è imputabile all'abuso di alcool e le morti riguardano spesso i giovani tra i 18 e 24 anni. Per buone prassi si considerano le azioni mirate a inserire un tasso alcolemico il cui limite massimo si aggiri intorno allo 0,5 mg/ml, e intorno allo 0 per i neopatentati e per i conducenti di mezzi pubblici e i veicoli commerciali, e ad effettuare frequenti controlli di alcooltest a campione.

3 - la prevenzione dei danni alcool-correlati negli adulti e la limitazione delle ripercussioni negative sul lavoro: si ricorda che sono note le incidenze dell'abuso di alcool sul rendimento di lavoro e, di conseguenza, sulla competitività e la produttività. Alcuni Stati hanno introdotto norme in materia di licenze, hanno predisposto la formazione degli esercenti, il coordinamento di orari dei trasporti pubblici con gli orari di chiusura degli esercizi, i servizi di consulenza da parte di medici e infermieri dei servizi sanitari di base a persone in situazione di rischio e i relativi trattamenti.

4 - l'informazione, l'educazione e la sensibilizzazione dei cittadini sulle conseguenze di un consumo nocivo e pericoloso di alcool e su corretti modelli di consumo: la Comunicazione rileva che un uso corretto di alcool proteggerebbe contro le cardiopatologie coronariche. E' importante intervenire sulla buona educazione sanitaria e con misure di sensibilizzazione e acquisizione di informazioni già nell'infanzia.

5 - la creazione e l'aggiornamento di una base comune di conoscenze scientificamente comprovate a livello comunitario. E' importante, secondo la Commissione, che studi e ricerche analizzino le caratteristiche di ogni singolo paese, che vi sia un coordinamento delle iniziative comunitarie, nazionali e locali e che soprattutto si dia a certi termini lo stesso significato (es. *binge-drinking* cioè il bere fino ad ubriacarsi) e quindi che vi siano degli indicatori comunitari.

In relazione alle 5 priorità menzionate, la Commissione intende, dal canto suo:

- informare e sensibilizzare i cittadini ai grandi problemi di salute e cooperare con gli stati per la loro soluzione;
- avviare azioni su scala comunitaria nelle materie di sua competenza attraverso programmi settoriali;
- promuovere iniziative nazionali e contribuire al loro coordinamento.

L'articolo 14-*bis*, che si propone di introdurre, prevede (**comma 1**) che la **somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto** possono essere effettuati esclusivamente negli **esercizi muniti della licenza prevista** dall'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

L'articolo 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza prevede che la vendita, lo spaccio al minuto ed il consumo di alcolici non possa essere effettuata senza licenza rilasciata dal Questore, non soltanto per gli esercizi commerciali ma anche per enti collettivi o circoli privati, compreso il caso in cui la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci. Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, la licenza è altresì necessaria per l'attività di produzione o di importazione; per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta; per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.

Per la vendita o la somministrazione di alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi muniti di licenza, il **comma 2** del capoverso articolo 14-*bis* prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000, portata ad un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 30.000 euro se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici. Per le violazioni di cui allo stesso comma 2 è altresì disposta la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.

Ai sensi del **comma 3** del capoverso articolo 14-*bis*, resta inoltre fermo quanto previsto dall'articolo 14 della legge n. 125 del 2001, dall'articolo 6-*bis* del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.

Con l'articolo 14 della legge n. 125 del 2001, è vietata la vendita al banco di bevande superalcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade dalle ore 22 alle ore 6, e l'eventuale violazione è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 10 milioni.

L'articolo 6-*bis* del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, vieta la somministrazione di bevande superalcoliche negli esercizi commerciali e nei locali pubblici con accesso sulle autostrade.

L'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, nel testo vigente fa obbligo (comma 2) ai titolari e ai

gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, di interrompere la somministrazione di tali bevande dopo le ore 2 della notte, nonché di assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico, e di esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle, la cui definizione è demandata ad un decreto del Ministro della salute, che riproducano la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata e le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo. L'inosservanza di tali disposizioni comporta la sanzione della chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente (comma 3).

Il **comma 2** dell'articolo 23 introduce due modifiche al citato articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117: al comma 2, laddove si prevede il già ricordato obbligo di interruzione della somministrazione di bevande alcoliche da parte di titolari o gestori di locali ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, decorra dalle ore 2 ovvero, successivamente, almeno dalla mezz'ora precedente l'orario di chiusura del locale.

Con la modifica introdotta al successivo comma 3, alla sanzione di chiusura del locale di cui al precedente comma 2, si aggiunge il divieto, per un anno dalla data del fatto, della somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2.

Articolo 24, commi 5-10
(Adeguamento comunitario di disposizioni tributarie)

Nota: i commi 1-4 sono stati approvati dalla Camera senza modificazioni.

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

5. Il primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, è sostituito dal seguente:

5.Identico:

«Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica:

a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al comma 1 dell'articolo 3;

a)identica;

b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo **V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.597;**

*b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo **I, capo VI del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni;***

c) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma dell'articolo 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso comma, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri

c)identica;

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

atti e documenti in possesso dell'ufficio;

d) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'articolo 32. L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti».

d)identica.

6. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, come modificato dal comma 4, lettera *c)*, del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla data dalla quale trovano applicazione le disposizioni del suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore da parte del datore di lavoro nei confronti del personale dipendente si assume come valore normale quello determinato a norma dell'articolo 51, comma 4, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, comprensivo delle somme eventualmente trattenute al dipendente e al netto dell'imposta sul valore aggiunto

6.Identico.

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

compresa in detto importo.

7. Nel decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, sono apportate le seguenti modifiche:

7.Identico:

a) all'articolo 38:

a)identico:

1) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

1)identico;

«4-bis. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, costituiscono prodotti soggetti ad accisa l'alcole, le bevande alcoliche, i tabacchi lavorati ed i prodotti energetici, esclusi il gas fornito dal sistema di distribuzione di gas naturale e l'energia elettrica, quali definiti dalle disposizioni comunitarie in vigore»;

2) al comma 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

2)identico:

«c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti passivi per i quali l'imposta è totalmente indetraibile a norma dell'articolo 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto, effettuati nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato. L'ammontare

«c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti passivi per i quali l'imposta è totalmente indetraibile a norma dell'articolo 19, **secondo** comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto, effettuati nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato.

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

complessivo degli acquisti è assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 del presente articolo e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa»;

L'ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 del presente articolo e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa»;

b) all'articolo 40:

b) *identica*;

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano:

a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a quelle di beni da installare, montare o assiemare ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633;

b) alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad accisa, effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un ammontare nel corso dell'anno solare non superiore a 35.000 euro e sempreché tale limite non sia stato superato nell'anno precedente. La disposizione non opera per le cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di soggetti passivi in altro Stato membro che hanno ivi optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato»;

2) il comma 8 è abrogato;

3) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 nonché le prestazioni di servizio, le prestazioni di trasporto intracomunitario,

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

quelle accessorie e le prestazioni di intermediazione di cui ai commi 4-*bis*, 5 e 6 rese a soggetti passivi d'imposta in altro Stato membro»;

c) all'articolo 41, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

c) *identica*;

«b) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa. La disposizione non si applica per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di beni da installare, montare o assiemare ai sensi della lettera c). La disposizione non si applica altresì se l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha superato nell'anno solare precedente e non supera in quello in corso 100.000 euro, ovvero l'eventuale minore ammontare al riguardo stabilito da questo Stato a norma dell'articolo 34 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In tal caso è ammessa l'opzione per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività o comunque anteriormente all'effettuazione della prima operazione non imponibile. L'opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi, dal

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno solare nel corso del quale è esercitata; la revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso»;

d) l'articolo 43 è sostituito dal seguente: *d)identica;*

«Art. 43. - (*Base imponibile ed aliquota*).

– 1. Per gli acquisti intracomunitari di beni la base imponibile è determinata secondo le disposizioni di cui agli articoli 13, escluso il comma 4, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633. Per i beni soggetti ad accisa concorre a formare la base imponibile anche l'ammontare di detta imposta, se assolta o esigibile in dipendenza dell'acquisto.

2. La base imponibile, nell'ipotesi di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, è ridotta dell'ammontare assoggettato ad imposta nello Stato membro di destinazione del bene.

3. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi, le spese e gli oneri di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno, se indicato nella fattura, di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione, della data della fattura.

4. Per le introduzioni di cui all'articolo 38, comma 3, lettera b), e per gli invii di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c), la base imponibile è costituita dal prezzo di

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.

5. Per gli acquisti intracomunitari di beni si applica l'aliquota relativa ai beni, secondo le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633»;

e) all'articolo 44, il comma 2 è sostituito dal seguente: *e)identica;*

«2. In deroga al comma 1, l'imposta è dovuta:

a) per le cessioni di cui al comma 7 dell'articolo 38, dal cessionario designato con l'osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 46, 47 e 50, comma 6;

b) per le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, rese da soggetti passivi d'imposta non residenti, dal committente se soggetto passivo nel territorio dello Stato»;

f) l'articolo 46 è sostituito dal seguente: *f)identica;*

«Art. 46. - (*Fatturazione delle operazioni intracomunitarie*). – 1. La fattura relativa all'acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario o committente con l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonché dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni o servizi acquistati. La

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

disposizione si applica anche alle fatture relative alle prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-*bis*, 5 e 6, rese a soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato. Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo unitamente alla relativa norma.

2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 e per le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-*bis*, 5 e 6, non soggette all'imposta, deve essere emessa fattura numerata a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che trattasi di operazione non imponibile o non soggetta all'imposta, con la specificazione della relativa norma. La fattura deve inoltre contenere l'indicazione del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cessionario o committente dallo Stato membro di appartenenza; in caso di consegna del bene al cessionario di questi in diverso Stato membro, dalla fattura deve risultare specifico riferimento. La fattura emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza pagamento dell'imposta a norma dell'articolo 40, comma 2, secondo periodo, deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore dell'imposta.

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

3. La fattura di cui al comma 2, se trattasi di beni spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera *c*), nel territorio di altro Stato membro, deve recare anche l'indicazione del numero di identificazione allo stesso attribuito da tale Stato; se trattasi di cessioni di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di cui all'articolo 41, comma 1, lettera *b*), non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2.

4. Se la cessione riguarda mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 38, comma 4, nella fattura devono essere indicati anche i dati di identificazione degli stessi; se la cessione non è effettuata nell'esercizio di imprese, arti e professioni tiene luogo della fattura l'atto relativo alla cessione o altra documentazione equipollente.

5. Il cessionario o committente di un acquisto intracomunitario di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere *b*) e *c*), o committente delle prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-*bis*, 5 e 6, che non ha ricevuto la relativa fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve emettere entro il mese seguente, in unico esemplare, la fattura di cui al comma 1 con l'indicazione anche del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cedente o prestatore dallo Stato membro di appartenenza; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il quindicesimo giorno successivo alla registrazione della fattura originaria»;

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

g) all'articolo 50, il comma 1 è sostituito dal seguente:

g)*identica*;

«1. Le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, commi 1, lettera a), e 2, lettera c), e le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-*bis*, 5 e 6, sono effettuate senza applicazione dell'imposta nei confronti dei cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro di appartenenza»;

h) all'articolo 50, il comma 3 è sostituito dal seguente:

h)*identica*.

«3. Chi effettua acquisti intracomunitari o commette le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-*bis*, 5 e 6, soggetti all'imposta deve comunicare all'altra parte contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti delle operazioni intracomunitarie, tranne che per l'ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni».

8. Le disposizioni di cui al comma 5, **capoverso**, lettere b) e c), e al comma 7, lettera d), si applicano alle operazioni effettuate dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

8. Le disposizioni di cui al comma **4**, lettere b) e c), e al comma 7, lettera d), si applicano alle operazioni effettuate dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

9. Le altre disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge; tuttavia, per le operazioni effettuate a decorrere dal 1°

9. Le altre disposizioni di cui ai commi **4** e 7 si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge; tuttavia, per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

gennaio 2008 per le quali sia stata già applicata la disciplina risultante da tali disposizioni, resta fermo il trattamento fiscale applicato.

2008 per le quali sia stata già applicata la disciplina risultante da tali disposizioni, resta fermo il trattamento fiscale applicato.

10. Il Governo, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, della presente legge, può adottare decreti legislativi contenenti disposizioni modificative ed integrative di quelle di cui ai commi da 4 a 9 del presente articolo, al fine di effettuare ulteriori coordinamenti con la normativa comunitaria in tema di imposta sul valore aggiunto.

10. *Identico.*

Le norme in esame intervengono sulla disciplina dell'IVA apportando modifiche sia al D.P.R. n. 633 del 1972 (*Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*) sia al decreto-legge n. 331/1993³³, Capo II, recante *Disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie e dell'imposta sul valore aggiunto*.

Gli argomenti trattati riguardano:

- la territorialità dell'imposta per le prestazioni di intermediazione relative a operazioni principali fra soggetti appartenenti all'Unione europea;
- la determinazione della base imponibile, con particolare riferimento all'utilizzo del criterio del valore normale e relative conseguenze in termini di accertamento fiscale;
- la disciplina dei rimborsi;
- l'individuazione delle operazioni intracomunitarie.

Si ricorda che ai fini dell'assoggettabilità IVA di una operazione commerciale rileva:

- il presupposto territoriale, ossia in quale paese l'operazione si considera effettuata e in quale paese l'IVA deve essere versata;

³³ Recante "Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie", convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

- il presupposto soggettivo, ed in particolare se si tratta di esercenti attività d'impresa, arti o professioni (e quindi soggetti passivi IVA) ovvero se si tratta di consumatori privati (soggetti non IVA);
- il presupposto oggettivo, ossia la cessione di beni o la prestazione di servizi.

Prestazioni di intermediazione

Il **comma 4**, lettera *a*), interviene sull'articolo 7 del D.P.R. n. 633/1972 (territorialità dell'imposta sul valore aggiunto), al fine di precisare che il principio in base al quale le operazioni di intermediazione si considerano effettuate in Italia se il committente è un soggetto passivo IVA in Italia si applica nell'ipotesi in cui l'operazione principale cui l'intermediazione si riferisce è effettuata nel territorio della Comunità europea (articolo 7, quarto comma, lettera *f-quinquies*) del D.P.R. n. 633/1972).

Il principio in relazione al quale la norma reca la predetta precisazione è stato inserito dalla legge finanziaria per il 2007³⁴. In particolare, con l'aggiunta della lettera *f-quinquies*) al quarto comma dell'articolo 7, è stato disposto che le prestazioni di intermediazione, relative ad operazioni diverse da quelle di cui alla lettera *d*) del medesimo comma 4 e da quelle di cui all'articolo 40, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 331/331³⁵ si considerano effettuate nel territorio dello Stato italiano quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano ivi effettuate, a meno che il committente sia soggetto passivo in un altro Stato membro dell'Unione europea; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate in Italia, se il committente delle stesse è qui soggetto passivo d'imposta.

In altre parole, si intende chiarire che il criterio in base al quale la territorialità è determinata dal Paese membro del committente, si applica alle prestazioni di intermediazione riferite ad operazioni principali eseguite nel territorio comunitario.

La lettera *d*) del comma 4 estende gli obblighi – già previsti a carico dei cessionari e committenti per le cessioni effettuate da soggetti non residenti a soggetti passivi in Italia – anche alle cessioni di prestazioni di cui alla richiamata lettera *f-quinquies*).

³⁴ Articolo 1, comma 325, legge n. 296/2006.

³⁵ Ai sensi della citata lettera *d*) del comma 4 sono escluse le operazioni riferite a: 1) contratti di locazione, anche finanziaria, di beni mobili diversi dai mezzi di trasporto 2) prestazioni di servizi per la cessione, concessione o licenza di diritti d'autore, di proprietà industriale, marchio e simili; 3) prestazioni pubblicitarie, di consulenza e assistenza tecnica o legale; 4) prestazioni di servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione; 5) prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, di elaborazione e fornitura di dati e simili; 6) operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e prestazioni relative a prestiti di personale; 7) concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e fornitura di altri servizi direttamente collegati 8) cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti. Ai sensi dell'articolo 40, commi 5 e 6, del DL n. 331 sono escluse le operazioni riferite a: 1) prestazioni di trasporto intracomunitario di beni; 2) servizi di trasporto intracomunitario.

Sul piano normativo, si interviene sull'articolo 17 del D.P.R. n. 633/1972, recante disposizioni sui soggetti passivi IVA, sostituendone il terzo comma al fine di estendere anche alla lettera *f-quinquies*) – introdotta dalla lettera *a*) del comma in esame – il riferimento già disciplinato all'articolo 7, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972.

Si segnala, inoltre, che il **comma 7** (lettera *b*), nn. 2 e 3) abroga il comma 8 dell'articolo 40 del decreto legge n. 331/1993 recante la disciplina la territorialità ai fini IVA di alcune operazioni di intermediazione.

Base imponibile e valore normale

Gli interventi normativi proposti che si analizzano in questo paragrafo sono diretti, in primo luogo, a recepire la definizione ai fini fiscali di “valore normale” stabilita dalla disciplina comunitaria.

Contestualmente, tuttavia, si propone un ridimensionamento, rispetto alla normativa vigente, dell'utilizzo del suddetto criterio ai fini della determinazione della base imponibile fiscale – con riferimento a specifiche operazioni di transazione – in favore di un maggiore utilizzo del criterio del costo di acquisto o del costo sostenuto. Inoltre, si interviene anche sul potere di accertamento da parte degli uffici finanziari, i quali potranno utilizzare il criterio del valore normale ai soli fini dell'accertamento presuntivo e non più ai fini dell'accertamento automatico.

Infine, con finalità antielusive, si prevede una particolare disciplina per i soggetti che applicano il pro-rata di indetraibilità dell'IVA diretta ad evitare un utilizzo del criterio del valore normale a soli fini elusivi.

Nel dettaglio, le lettere *b*) e *c*) del comma 4 intervengono, rispettivamente, sulla determinazione della base imponibile ai fini IVA (attraverso la sostituzione dell'articolo 13 del D.P.R. n. 633/1972) e sulla definizione e applicazione del valore normale (attraverso la sostituzione dell'articolo 14 del D.P.R. n. 633/1972).

La seguente analisi interessa le sole novità introdotte rispetto alla normativa vigente, senza approfondire le disposizioni vigenti confermate dalle norme in esame.

La sostituzione dell'articolo 14 del D.P.R. n. 633/1972 interessa la definizione e la determinazione del valore normale ed è diretta ad allinearsi alla disciplina comunitaria in materia. Infatti, i primi due commi dell'articolo 14 proposto riproducono la definizione di “valore normale” contenuta nell'articolo 72 della direttiva IVA 2006/112/CE.

In particolare, ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 14, il valore normale è “l'importo che il cessionario o committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel

luogo di tale cessione o prestazione”. In assenza di cessioni analoghe si deve far riferimento, per i beni, alle cessioni di beni simili e, per le prestazioni, alle spese sostenute dal soggetto passivo per l’esecuzione dei servizi medesimi (comma 2).

In sostanza, pertanto, il valore normale dovrebbe rappresentare il prezzo di acquisto del bene o del servizio in un mercato di libera concorrenza.

Rispetto alla formulazione vigente, il nuovo testo dell’articolo 13 del D.P.R. n. 633/1972 modifica la lettera *c*) del comma 2³⁶ e inserisce le lettere *b*) e *c*) al comma 3 nonché il comma 4, lasciando inalterato il rimanente testo della norma.

Nel dettaglio, ai sensi della lettera *c*) del comma 2, la base imponibile è determinata:

1) dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili (in luogo del valore normale) per:

- le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa se di costo unitario non superiore a 25,82 euro e di quelli per i quali non sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta a norma dell’articolo 19, anche se per effetto dell’opzione di cui all’articolo 36-*bis*;
- la destinazione di beni all’uso personale dell’imprenditore o del professionista, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto, la detrazione dell’imposta;
- le assegnazioni fatte ai soci dalla società o da altri enti pubblici e privati;

2) dalle spese sostenute per l’esecuzione dei servizi (in luogo del valore normale) per le prestazioni di servizi, con esclusione delle assegnazioni indicate al n. 6) dell’articolo 2³⁷, se considerate prestazioni di servizi, e di quelle rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza.

Il testo vigente dell’articolo 13, secondo comma, lettera *c*), dispone, oltre a quanto sopra evidenziato, che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate per estinguere precedenti obbligazioni la base imponibile corrisponde al valore normale del bene o della prestazione. Rimane invece confermata l’applicazione del criterio del costo sostenuto per le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandati senza rappresentanza.

Viene, inoltre, introdotta una disciplina specifica per la determinazione del valore normale degli autoveicoli e dei telefoni cellulari che il datore di lavoro mette a disposizione dei propri dipendenti (articolo 13, comma 3, lettera *d*), e articolo 14, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 nelle formulazioni proposte, rispettivamente, dalle lettere *b*) e *c*) del comma 4 in esame). Attualmente la norma rinvia alla disciplina sulle imposte dirette in materia di determinazione del valore imponibile dei c.d. *fringe benefit*.

³⁶ La lettera *d*) del comma 2 è solo riformulata.

³⁷ Si tratta, in particolare, delle locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti.

Ai sensi dell'articolo 51, comma 4, lettera *a*), del TUIR ai fini della determinazione del valore dei veicoli dati in uso ai dipendenti si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'ACI elabora entro il 30 novembre di ciascun anno, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.

Poiché tale criterio non risulta previsto dalla normativa comunitaria, la disposizione proposta prevede un rinvio ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la determinazione del valore normale.

Ai sensi del **comma 6** dell'articolo in esame si stabilisce che il suddetto decreto deve essere emanato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e che, in attesa delle nuove disposizioni, si continua ad applicare il valore determinato ai sensi dell'articolo 51, comma 4, lettera *a*), del TUIR, al netto dell'IVA compresa in detto importo.

La lettera *f*) del comma 4, sostituendo il terzo comma dell'articolo 54 del D.P.R. n. 633/1972, interviene in materia di rettifica delle dichiarazioni IVA, con particolare riferimento al c.d. accertamento automatico.

La disciplina generale dell'accertamento automatico, che viene confermata nel comma sostituito, consente all'ufficio di rettificare le dichiarazioni indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità del contribuente, qualora il maggior valore delle operazioni imponibili ovvero delle minori detrazioni, risulti in modo certo e diretto e non in via presuntiva.

Il comma introdotto in sostituzione, tuttavia, non ripropone l'ultimo periodo del comma vigente – il quale, peraltro, era stato introdotto dal D.L. n. 223/2006 – ai sensi del quale l'ufficio può procedere all'accertamento automatico nei casi di cessioni di immobili sulla base del criterio del valore normale. In altre parole, l'ufficio può accertare, in via automatica, l'imponibile dichiarato nella vendita di un immobile sulla base del valore risultante in catasto. Il criterio del valore normale, tuttavia, rimane comunque applicabile ai fini dell'accertamento presuntivo nel quale, in luogo dell'automatismo, l'amministrazione è tenuta a dimostrare la veridicità del maggior valore.

Il comma 5, oggetto di una modifica di carattere formale³⁸ da parte della Camera dei Deputati, apporta all'articolo 39 del D.P.R. n. 600/1973 una modifica analoga a quella introdotta dal comma 4, lettera *f*), in materia di accertamento delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette.

Anche in questo caso, non riproponendo l'ultimo periodo³⁹ del comma 1 del citato articolo 39, viene preclusa all'amministrazione la possibilità di effettuare

³⁸ Si trattava di un erroneo rinvio al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche", decreto ormai superato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi".

³⁹ Tale periodo era stato inserito dall'art. 35, comma 3, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

un accertamento automatico basato sul valore normale dell'immobile ceduto. In altre parole, l'ufficio può procedere all'accertamento automatico applicando i valori catastali, mentre, per l'applicazione del criterio del valore nominale, dovrà procedere con l'accertamento presuntivo.

Le lettere *b)* e *c)* inserite al comma 3⁴⁰ dell'articolo 13 recano disposizioni di natura antielusiva per i soggetti che applicano il pro-rata di indetraibilità⁴¹.

Relativamente a tali soggetti, si dispone l'applicazione del valore normale per le cessioni effettuate nei confronti di società che, anche indirettamente, sono controllate o controllanti. Per le cessioni effettuate nei confronti di soggetti diversi da quelli precedenti, si distingue l'ipotesi di operazioni esenti e operazioni imponibili: nelle prime, la base imponibile è costituita dal maggiore tra il valore normale e il corrispettivo; nelle seconde la base imponibile è costituita dal minore tra il valore normale e il corrispettivo.

Si tratta di norma antielusiva in quanto intende evitare che, nelle cessioni tra soggetti correlati, la cessione rappresenti una modalità di trasferimento del credito per IVA su acquisti e che, nelle altre cessioni, le operazioni siano dirette a determinare una maggiore quota di detraibilità dell'IVA sugli acquisti.

Rispetto al testo vigente, inoltre, nell'articolo 13 proposto sono inserite, al comma 4, le disposizioni attualmente contenute nel primo comma dell'articolo 14 (interamente sostituito dalla lettera *d)* della norma in commento). Si tratta, in particolare, dell'applicazione, per le cessioni in valuta estera, dell'applicazione del cambio del giorno in cui è avvenuta l'operazione ovvero, in mancanza, del giorno antecedente più prossimo.

Rimborsi d'imposta

La lettera *e)* del comma 4 modificando l'articolo 38-ter del D.P.R. n. 633/1972) amplia l'ambito oggettivo delle operazioni che danno luogo a rimborsi (per periodi di tempo inferiori all'anno) a soggetti non residenti, dell'IVA, se detraibile e relativa ai beni mobili ed ai servizi importati o acquistati, purché di importo complessivo non inferiore a 200 euro⁴².

L'istituto del rimborso dell'imposta sul valore aggiunto è disciplinato al fine di consentire il recupero dell'IVA pagata all'estero su determinate operazioni da parte di operatori non residenti e privi di rappresentanza fiscale. Tra i requisiti richiesti per il diritto al rimborso dell'IVA, è presente quello di non aver effettuato operazioni attive in Italia ad eccezione di quelle tassativamente indicate che comprendono, tra le altre, le prestazioni indicate nell'articolo 7, quarto comma, lettera *d)*, del D.P.R. n. 633.

⁴⁰ La lettera *b)* del terzo comma dell'articolo 13 vigente è riproposta, nella stessa formulazione, nella lettera *d)* del testo proposto.

⁴¹ Si tratta di soggetti che effettuano operazioni attive sia esenti da IVA sia imponibili IVA. Per tali soggetti l'IVA sugli acquisti non è totalmente detraibile, in quanto la misura della detraibilità dipende dal rapporto tra operazioni esenti e operazioni imponibili.

⁴² I crediti di ammontare inferiore non sono rimborsati con cadenza trimestrale, ma solo annuale ovvero concorrono alla formazione del credito per il trimestre successivo.

L'articolo 7, quarto comma, lettera *d*), della normativa vigente si riferisce alle “prestazioni derivanti da contratti di locazione anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, le prestazioni di servizi indicate al n. 2) del secondo comma dell'art. 3, le prestazioni pubblicitarie, di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione, le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, di elaborazione e fornitura di dati e simili, le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e le prestazioni relative a prestiti di personale, la concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati, nonché le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni o operazioni e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle, nonché le cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti”, le quali si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi residenti che non hanno stabilito il domicilio all'estero e quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati o residenti all'estero, a meno che non siano utilizzate fuori dalla Comunità economica europea.

Nella formulazione proposta, viene modificato l'ambito delle operazioni attive effettuate in Italia che consentono comunque il riconoscimento del rimborso IVA in favore dei soggetti comunitari non residenti. In particolare, in luogo del riferimento al sopra citato articolo 7, quarto comma, lettera *d*), sono inclusi i soggetti che hanno effettuato, in Italia, le operazioni indicate:

- nell'art. 17, commi terzo, quinto, sesto e settimo del D.P.R. n. 633/1972;
- nell'art. 74, commi settimo ed ottavo del D.P.R. n. 633/1972;
- nell'art. 44, comma 2, del decreto legge n. 331/1993.

In linea generale, i nuovi riferimenti normativi sono diretti ad includere nell'ambito dei rimborsi IVA, le operazioni relative a prodotti soggetti ad accisa quali, ad esempio, i carburanti.

In sostanza, la norma nazionale consente il rimborso dell'imposta ai soggetti non residenti per le operazioni effettuate in Italia attraverso il meccanismo del *reverse charge*⁴³.

Operazioni intracomunitarie

Il **comma 7** interviene sul Titolo II del decreto legge n. 331 del 1993 in materia di armonizzazione comunitaria della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

In particolare, la lettera *a*) interviene sull'ambito degli acquisti intracomunitari, la lettera *b*) modifica la norma sulla territorialità delle operazioni intracomunitarie, la lettera *c*) interviene sull'ambito delle cessioni

⁴³ Si tratta di un meccanismo di inversione contabile ai fini IVA, ai sensi del quale l'obbligo di versamento dell'imposta è trasferito all'acquirente, se soggetto passivo IVA, in luogo del cedente o prestatore.

intracomunitarie, mentre le restanti lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)* ed *h)* apportano modifiche di coordinamento.

La lettera *a)* apporta due modifiche all'articolo 38 del citato D.L. n. 331:

- 1) esclude dall'ambito IVA degli acquisti intracomunitari il gas fornito dal sistema di distribuzione di gas naturale e l'energia elettrica. In sostanza, in luogo del regime di tassazione degli acquisti intracomunitari, si applica il meccanismo del *reverse charge*;
- 2) aumenta da 8.263,31 euro a 10.000 euro il limite di importo al di sotto del quale gli acquisti effettuati da soggetti assimilati a consumatori finali, da soggetti passivi per i quali l'IVA è totalmente indetraibile e da produttori agricoli che hanno optato per l'applicazione del regime speciale non sono considerati acquisti intracomunitari.

Le lettere *b)* e *c)* intervengono sull'individuazione della territorialità e l'imponibilità delle cessioni intracomunitarie effettuate mediante cataloghi, per corrispondenza, ecc. (c.d. vendite a distanza).

La normativa fiscale delle vendite a distanza effettuate tra soggetti appartenenti a diversi Paesi membri dell'Unione europea prevede una specifica disciplina in materia di territorialità della cessione e imponibilità dell'operazione.

Il principio applicato nelle vendite a distanza prevede la tassazione nel paese di destinazione per le cessioni effettuate da un operatore qualificato che abbia realizzato un determinato ammontare minimo di vendite a distanza.

In particolare, per gli acquisti effettuati da soggetto italiano, le vendite a distanza effettuate dal soggetto passivo comunitario si considerano, in deroga all'articolo 7, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, cessioni interne all'Italia se l'ammontare annuo delle vendite effettuate dal cedente comunitario non siano superiori alla c.d. "soglia di protezione" fissata in misura pari a 27.888,67 euro. Le vendite a distanza effettuate da soggetto italiano sono qualificate come cessioni intracomunitarie se l'ammontare delle vendite annue effettuate in ciascuno Stato membro risulta superiore alla "soglia di protezione" fissata in misura pari a 79.534,36 euro.

La lettera *b)*, modificando l'articolo 40 del D.L. n. 331/1993, interviene sugli acquisti per corrispondenza effettuati da soggetti italiani elevando da 27.888,67 euro a 35.000 euro il valore delle cessioni al di sotto del quale le vendite per corrispondenza non si considerano effettuate nel territorio dello Stato.

La lettera *c)* eleva da 79.534,36 euro a 100.000 euro il limite di importo al di sotto del quale alle cessioni sopra indicate divengono non imponibili.

I commi 8 e 9, modificati nel corso dell'esame presso la Camera, disciplinano l'entrata in vigore delle modifiche introdotte.

In particolare, quanto previsto dal comma 4, (anziché dal comma 5, come inizialmente previsto nel **testo poi modificato dalla Camera**) lettere *b)* e *c)*, e dal comma 7, lettera *d)*, produrrà effetti per le operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge comunitaria.

Le modifiche diverse da quelle sopra indicate entreranno in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge; sono fatti salvi, in ogni caso gli effetti delle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008 per le quali sia già stata applicata la disciplina introdotta.

Il **comma 10**, infine, autorizza il Governo ad emanare decreti legislativi contenenti ulteriori disposizioni di modifica e di integrazione finalizzati al coordinamento con la normativa comunitaria in tema di imposta sul valore aggiunto.

Procedure di contenzioso

Comma 4 (Base imponibile)

Il 19 marzo 2009 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato (procedura n. 2007/4575) sostenendo che la legislazione italiana non sarebbe compatibile con gli articoli 73 e 80 della direttiva IVA (Dir. 2006/112/CE)

Ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del D.P.R. 633/72, in Italia le autorità fiscali possono rettificare automaticamente le dichiarazioni IVA annuali sulla base della presunzione che la base imponibile per la cessione di immobili sia il valore normale.

Ad avviso della Commissione, tranne nei casi espressamente stabiliti dalla direttiva IVA, la base imponibile ai fini dell'IVA deve essere il corrispettivo effettivamente versato al fornitore o al prestatore che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, è un valore soggettivo, determinato dalle parti che intervengono nell'operazione, e non un valore stimato secondo criteri oggettivi.

Articolo 24, commi 11-32

(Adeguamento comunitario di disposizioni tributarie: esercizio e raccolta a distanza dei giochi in Italia)

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

11. Al fine di contrastare in Italia la diffusione del gioco irregolare ed illegale, nonché di perseguire la tutela dei consumatori e dell'ordine pubblico, la tutela dei minori e la lotta al gioco minorile ed alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi, tenuto conto del monopolio statale in materia di giochi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n.496, e nel rispetto degli articoli 43 e 49 del Trattato CE, oltre che delle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, nonché dei principi di non discriminazione, necessità, proporzionalità e trasparenza, i commi da 12 a 30 recano disposizioni in materia di esercizio e di raccolta a distanza dei seguenti giochi:

a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi;

b) concorsi a pronostici sportivi e ippici;

c) giochi di ippica nazionale;

d) giochi di abilità;

e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori;

11. Al fine di contrastare in Italia la diffusione del gioco irregolare ed illegale, nonché di perseguire la tutela dei consumatori e dell'ordine pubblico, la tutela dei minori e la lotta al gioco minorile ed alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi, tenuto conto del monopolio statale in materia di giochi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n.496, e nel rispetto degli articoli 43 e 49 del Trattato CE, oltre che delle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, nonché dei principi di non discriminazione, necessità, proporzionalità e trasparenza, i commi da 12 a **26 del presente articolo** recano disposizioni in materia di esercizio e di raccolta a distanza dei seguenti giochi:

a)*identica;*

b)*identica;*

c)*identica;*

d)*identica;*

e)*identica;*

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

f) bingo;

f)identica;

g) giochi numerici a totalizzatore nazionale;

g)identica;

h) lotterie ad estrazione istantanea e differita.

h)identica.

12. La disciplina dei giochi di cui al comma 11 è introdotta ovvero adeguata con regolamenti emanati ai sensi degli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n.133, e successive modificazioni, e 12 della legge 18 ottobre 2001, n.383, e successive modificazioni. Nel rispetto della predetta disciplina, con provvedimenti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si provvede alla istituzione di singoli giochi, alla definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, della posta unitaria di partecipazione al gioco, anche sotto forma di prezzo di acquisto del titolo di legittimazione alla partecipazione al gioco, nonché della relativa variazione in funzione dell'andamento del gioco, considerato singolarmente ovvero in rapporto ad altri, alla individuazione della misura di aggi, diritti o proventi da corrispondere in caso di organizzazione indiretta del gioco, alla variazione della misura del prelievo, anche per imposte, nell'ambito della misura massima prevista per ciascun gioco ed in funzione del predetto andamento.

12.*Identico.*

13. L'esercizio e la raccolta a distanza di uno o più dei giochi di cui al comma 11, lettere da *a)* ad *f)*, ferma la facoltà dell'Amministrazione autonoma dei

13. L'esercizio e la raccolta a distanza di uno o più dei giochi di cui al comma 11, lettere da *a)* **a** *f)*, ferma la facoltà dell'Amministrazione autonoma dei

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

monopoli di Stato di stabilire, ai sensi del comma 30, in funzione delle effettive esigenze di mercato, in un numero massimo di duecento, le concessioni di cui alla lettera *a*) del presente comma da attribuire in fase di prima applicazione, è consentito:

a) ai soggetti in possesso dei requisiti e che assumono gli obblighi di cui al comma 15, ai quali l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attribuisce concessione per la durata di nove anni;

b) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 11 attraverso rete fisica, rete di raccolta a distanza, ovvero entrambe.

14. L'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11, lettere *g*) e *h*), sono effettuati fino alla data di scadenza delle relative concessioni dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari unici di concessione per la gestione e lo sviluppo dei medesimi giochi. Su autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11, lettere *g*) e *h*), è altresì consentita ai soggetti di cui al comma 13 ai quali i titolari unici di concessione abbiano dato licenza con la previsione di un aggio non inferiore a quello percepito dai titolari di punti di vendita dei medesimi giochi che fanno parte della rete fisica di raccolta dei predetti titolari unici di concessione.

15. La concessione richiesta dai soggetti

monopoli di Stato di stabilire, ai sensi del comma **26**, in funzione delle effettive esigenze di mercato, in un numero massimo di duecento, le concessioni di cui alla lettera *a*) del presente comma da attribuire in fase di prima applicazione, è consentito:

a) *identica*;

b) *identica*.

14. *Identico*.

15. *Identico*.

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

di cui al comma 13, lettera *a*), è rilasciata subordinatamente al rispetto di tutti i seguenti requisiti e condizioni:

a) esercizio dell'attività di gestione e di raccolta di giochi, anche a distanza, in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, con un fatturato complessivo, ricavato da tale attività, non inferiore ad euro 1.500.000 nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda;

b) fuori dai casi di cui alla lettera *a*), possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dal capitolato tecnico sottoscritto dai soggetti di cui al comma 16, lettera *b*), comprovata da relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente, nonché rilascio all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore ad euro 1.500.000;

c) costituzione in forma giuridica di società di capitali, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, anteriormente al rilascio della concessione ed alla sottoscrizione della relativa convenzione accessiva;

d) possesso da parte del presidente, degli amministratori e dei procuratori dei requisiti di affidabilità e professionalità richiesti alle corrispondenti figure dei soggetti di cui al comma 16, lettera *b*);

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

e) residenza delle infrastrutture tecnologiche, *hardware* e *software*, dedicate alle attività oggetto di concessione in uno degli Stati dello Spazio economico europeo;

f) versamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di un corrispettivo *una tantum*, per la durata della concessione e a titolo di contributo spese per la gestione tecnica ed amministrativa dell'attività di monitoraggio e controllo, pari ad euro 300.000, più IVA, per le domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 11, lettere da a) ad e), e ad euro 50.000, più IVA, per le domande di concessione riferite al gioco di cui al comma 11, lettera f);

g) sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui al comma 17.

16. I soggetti di cui al comma 13, lettera b), che chiedono la concessione per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f), al fine di ampliare ovvero completare la gamma dei giochi per i quali gli stessi sono già abilitati all'esercizio e alla raccolta a distanza, versano all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il contributo di cui al comma 15, lettera f), nelle seguenti misure:

a) euro 300.000, per i concessionari del gioco previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n.29, relativamente a domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 11, lettere da a) ad e);

16. *Identico.*

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

b) euro 50.000, per i concessionari di esercizio a distanza dei giochi di cui all'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n.311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, relativamente a domande di concessione riferite al gioco di cui al comma 11, lettera f);

c) euro 350.000, per i concessionari di rimanenti giochi, non già abilitati alla loro raccolta a distanza, relativamente a domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f).

17. La sottoscrizione della domanda di concessione, il cui modello è reso disponibile dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito *web*, implica altresì l'assunzione da parte del soggetto richiedente dei seguenti obblighi valevoli per l'intera durata della concessione:

a) dimostrazione, su richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della persistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 15, lettere da a) a e);

b) comunicazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di ogni variazione relativa ai requisiti ed alle condizioni di cui al comma 15, lettere da a) ad e);

c) accesso dei giocatori all'area operativa del sito *web* del concessionario dedicata all'offerta dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f), esclusivamente *sub*

17. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

registrazione telematica da parte del sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

d) esclusione dei consumatori residenti in Italia dall'offerta dei giochi di cui al comma 11, lettere da *a)* a *f)*, attraverso siti diversi da quelli gestiti dai concessionari in aderenza a quanto previsto dalla concessione, ancorché gestiti dallo stesso concessionario, direttamente ovvero attraverso società controllanti, controllate o collegate;

d)identica;

e) adozione ovvero messa a disposizione di strumenti ed accorgimenti per l'autolimitazione ovvero per l'autoesclusione dal gioco, l'esclusione dall'accesso al gioco da parte di minori, nonché l'esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali di gioco gestiti dal concessionario;

e)identica;

f) promozione di comportamenti responsabili di gioco e vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori, nonché di misure a tutela del consumatore previste dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206;

f)identica;

***g)* nell'ambito dell'esercizio e della raccolta dei giochi di cui al comma 11, svolgimento dell'eventuale attività di commercializzazione esclusivamente mediante il canale prescelto;**

g) trasmissione al sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle informazioni anonime relative alle singole giocate, ai prelievi ed ai versamenti effettuati sui singoli conti di gioco, ai relativi saldi,

h)identica;

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

nonché, utilizzando protocolli di comunicazione stabiliti con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai movimenti, da identificare con apposita codifica, relativi ad attività di gioco effettuate dal giocatore mediante canali che non prevedono la *sub* registrazione da parte del sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

h) messa a disposizione, nei tempi e con le modalità indicati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'atto della sua richiesta, di tutti i documenti e le informazioni occorrenti per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo della medesima Amministrazione;

i)identica;

i) consenso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'accesso, nei tempi e con le modalità indicati dalla stessa Amministrazione, di suoi dipendenti o incaricati alle sedi del concessionario a fini di controllo e ispezione, nonché, ai medesimi fini, impegno di massima assistenza e collaborazione a tali dipendenti o incaricati;

l)identica;

l) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alla gestione delle somme depositate sui conti di gioco di titolarità dei giocatori.

m)identica.

18. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato effettua l'istruttoria delle domande di concessione entro novanta giorni dalla data del loro ricevimento complete di tutta la

18.*Identico.*

Testo del disegno-legge
_____Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

documentazione occorrente per il riscontro dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 15. In caso di incompletezza della domanda ovvero della relativa documentazione, il termine è sospeso fino alla data della sua regolarizzazione. Il termine è altresì sospeso, in caso di richiesta di integrazioni documentali ovvero di chiarimenti chiesti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dalla data della richiesta e fino alla loro ricezione. In deroga alle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, fatti, stati e qualità relativi ai requisiti ovvero alle condizioni di cui al comma 15 non possono essere attestati nella forma dell'autocertificazione ovvero della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. In caso di decorso del termine per l'istruttoria senza l'adozione di un provvedimento conclusivo espresso da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la domanda di concessione si intende respinta.

19. La raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11 è subordinata alla stipula, anche per via telematica, di un contratto di conto di gioco tra il giocatore e il concessionario. Lo schema di riferimento del contratto di conto di gioco, reso disponibile dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito *web*, è predisposto nel rispetto delle seguenti condizioni minime, cui restano senz'altro soggetti i contratti di conto di gioco in essere alla data di entrata in vigore della presente legge:

19.*Identico.*

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

a) accettazione da parte del concessionario della regolazione del contratto secondo la legge dello Stato italiano e che italiano sia il foro competente per le eventuali controversie, nel rispetto delle norme vigenti anche di fonte comunitaria, con esclusione di forme di risoluzione arbitrale delle controversie medesime;

b) utilizzo del conto di gioco in osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE recante disposizioni per la relativa esecuzione;

c) unicità del contratto di conto di gioco con ciascun giocatore, divieto di utilizzazione del conto di gioco di un giocatore per la raccolta o l'intermediazione di giocate altrui, improduttività di frutti del conto di gioco per il giocatore, nonché gratuità della relativa utilizzazione per il giocatore;

d) indisponibilità da parte del concessionario delle somme depositate sul conto di gioco, fatte salve le operazioni di addebito e di accredito direttamente connesse all'esercizio dei giochi oggetto di concessione;

e) tempestiva contabilizzazione e messa a disposizione al giocatore delle vincite e delle relative somme, comunque non oltre un'ora dalla certificazione ufficiale del verificarsi dell'evento che determina

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

la vincita, salvo specifica diversa disposizione prevista dal regolamento di un singolo gioco;

f) accreditato al giocatore, entro e non oltre sette giorni dalla richiesta e con valuta corrispondente al giorno della richiesta, delle somme giacenti sul conto di gioco di cui il giocatore chieda al concessionario il prelievo;

g) durata del contratto di conto di gioco non superiore alla data di scadenza della concessione;

h) informativa relativa al trattamento dei dati personali rispettosa della normativa vigente in materia;

i) assenso preventivo ed incondizionato del giocatore alla trasmissione da parte del concessionario all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su richiesta di quest'ultima, di tutti i dati relativi ai movimenti e ai saldi del conto di gioco;

l) devoluzione all'erario dell'intero saldo del conto di gioco decorsi tre anni dalla data della sua ultima movimentazione.

20. Con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato i contributi di cui ai commi 15, lettera f), e 16 possono essere adeguati in aumento ogni tre anni sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) pubblicato dall'ISTAT.

20.*Identico.*

21. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato adotta la carta dei

21.*Identico.*

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

servizi in materia di giochi al fine di assicurare la più corretta informazione dei giocatori, anche in tema di doveri di condotta dei concessionari, con particolare riguardo a quelli di cui al comma 17, lettera e).

22. Entro novanta giorni dalla data stabilita ai sensi del comma 30, i soggetti di cui al comma 13, lettera b), ai quali sono già consentiti l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11, sottoscrivono l'atto di integrazione della convenzione accessiva alla concessione occorrente per adeguarne i contenuti alle disposizioni dei commi da 11 a 30.

23. Chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza giochi di cui al comma 11 senza la prescritta concessione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La stessa pena si applica a chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza giochi diversi da quelli di cui al comma 11 che non siano previamente istituiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

24. Chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza giochi con modalità e tecniche diverse da quelle previste dai commi da 11 a 22 è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

25. Chiunque promuove o pubblicizza la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11, organizzati senza la prescritta concessione, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con

22. Entro novanta giorni dalla data stabilita ai sensi del comma **26**, i soggetti di cui al comma 13, lettera b), ai quali sono già consentiti l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11, sottoscrivono l'atto di integrazione della convenzione accessiva alla concessione occorrente per adeguarne i contenuti alle disposizioni dei commi da 11 a **26**.

Soppresso

Soppresso

Soppresso

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

L'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

26. Fuori dei casi di concorso nel reato di cui al comma 23, chiunque partecipa a distanza ai giochi di cui al comma 11, organizzati senza la prescritta concessione, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 200 a euro 2.000.

Soppresso

27. In aggiunta a quanto previsto dai commi da 23 a 26, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato applica una sanzione amministrativa pecuniaria di carattere accessorio da euro 30.000 fino ad euro 180.000.

Soppresso

23. All'articolo 4, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «È punito altresì con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000».

28. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inadempimento da parte del concessionario delle disposizioni di cui ai commi 17 e 19, l'Amministrazione

24. Identico:

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

autonoma dei monopoli di Stato dispone:

a) per l'inadempimento delle disposizioni di cui al comma 17, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)* *f)*, *h)* e *i)*, nonché delle disposizioni di cui al comma 19, la sospensione della concessione fino alla data in cui il concessionario non ottemperi alle prescrizioni comunicate dalla Amministrazione, e, nel caso in cui l'inadempimento perduri per i trenta giorni successivi alla comunicazione, la revoca della concessione;

b) per l'inadempimento delle disposizioni di cui al comma 17, lettera *g)*, la sospensione della concessione fino alla data in cui il concessionario non ottemperi alle prescrizioni comunicate dalla Amministrazione, e, nel caso in cui l'inadempimento perduri per i dieci giorni successivi alla comunicazione, la revoca della concessione;

c) al primo inadempimento delle disposizioni di cui al comma 17, lettera *l)*, la sospensione della concessione per la durata di quindici giorni; al secondo inadempimento delle medesime disposizioni, la sospensione della concessione per trenta giorni; al terzo inadempimento la revoca della concessione;

d) in ogni caso al terzo inadempimento delle disposizioni di cui ai commi 17 e 19 l'Amministrazione dispone la revoca della concessione.

29. I termini di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 28 sono ridotti a metà in caso di nuovo inadempimento rilevato prima che siano trascorsi dodici mesi dalla notifica

a) per l'inadempimento delle disposizioni di cui al comma 17, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, *i)* e *l)*, nonché delle disposizioni di cui al comma 19, la sospensione della concessione fino alla data in cui il concessionario non ottemperi alle prescrizioni comunicate dalla Amministrazione, e, nel caso in cui l'inadempimento perduri per i trenta giorni successivi alla comunicazione, la revoca della concessione;

b) per l'inadempimento delle disposizioni di cui al comma 17, lettera *h)*, la sospensione della concessione fino alla data in cui il concessionario non ottemperi alle prescrizioni comunicate dalla Amministrazione, e, nel caso in cui l'inadempimento perduri per i dieci giorni successivi alla comunicazione, la revoca della concessione;

c) al primo inadempimento delle disposizioni di cui al comma 17, lettera *m)*, la sospensione della concessione per la durata di quindici giorni; al secondo inadempimento delle medesime disposizioni, la sospensione della concessione per trenta giorni; al terzo inadempimento la revoca della concessione;

d) *identica*.

25.I termini di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma **24** sono ridotti a metà in caso di nuovo inadempimento rilevato prima che siano trascorsi dodici mesi dalla notifica

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

del primo. In caso di terzo inadempimento nell'arco di dodici mesi, è disposta la revoca della concessione.

del primo. In caso di terzo inadempimento nell'arco di dodici mesi, è disposta la revoca della concessione.

30. Con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sulla base di apposito progetto di fattibilità tecnica redatto dal *partner* tecnologico, è stabilita la data dalla quale decorrono, in tutto o in parte, gli obblighi di cui ai commi da 11 a 29. Fino a tale data i concessionari continuano ad effettuare al *partner* tecnologico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la trasmissione dei dati in conformità alla disciplina a tale riguardo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

26. Con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sulla base di apposito progetto di fattibilità tecnica redatto dal *partner* tecnologico, è stabilita la data dalla quale decorrono, in tutto o in parte, gli obblighi di cui ai commi da 11 a **25**. Fino a tale data i concessionari continuano ad effettuare al *partner* tecnologico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la trasmissione dei dati in conformità alla disciplina a tale riguardo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

31. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n.133, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sono disciplinati i tornei non a distanza di *poker* sportivo; con il medesimo regolamento sono altresì determinati l'importo massimo della quota di modico valore di partecipazione al torneo e le modalità che escludono i fini di lucro e la ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota, nonché l'impossibilità per gli organizzatori di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa località.

27. *Identico.*

28. Nel rispetto dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n.496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n.342, della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, recepita con il decreto legislativo 21 novembre

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

2007, n.231, e degli articoli 43 e 49 del Trattato istitutivo della Comunità europea, l'esercizio e la raccolta dei tornei di *poker* sportivo non a distanza sono consentiti ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 11 attraverso rete fisica nonché ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui al comma 15 previa autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

32. Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è integrato di 6 milioni di euro per l'anno 2009 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Al relativo onere nonché alle minori entrate recate dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutate in 22 milioni di euro dall'anno 2009, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 11 a 30 del presente articolo, al netto dei costi sostenuti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la realizzazione e la gestione degli strumenti informatici occorrenti.

33. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni.

34. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

29. Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è integrato di 6 milioni di euro per l'anno 2009 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Al relativo onere nonché alle minori entrate recate dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutate in 22 milioni di euro dall'anno 2009, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 11 a **26** del presente articolo, al netto dei costi sostenuti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la realizzazione e la gestione degli strumenti informatici occorrenti.

30.Identico.

31.Identico.

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

32. All'articolo 1, comma 287, lettera h), della legge 30 dicembre 2004, n.311, come sostituita dall'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, le parole: «venticinquemila» e «settemilacinquecento» sono sostituite dalle seguenti: «cinquantamila» e «diciassettemilacinquecento».

I commi da 11 a 32 dell'articolo 24, introdotto dal Senato e **modificato nel corso dell'esame presso la Camera**, al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, intervengono sulla materia complessiva dei giochi a distanza (*on line*), prevedendo l'emanazione di regolamenti atti a disciplinare *ex novo* o ad ampliare le disposizioni circa l'esercizio e la raccolta a distanza dei seguenti giochi (**comma 11**):

- a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati; sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi;
- b) concorsi a pronostici sportivi e ippici;
- c) giochi di ippica nazionale;
- d) giochi di abilità;
- e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori;
- f) bingo;
- g) giochi numerici a totalizzatore nazionale;
- h) lotterie ad estrazione istantanea e differita⁴⁴.

Numerose disposizioni in materia di regolamentazione del gioco a distanza sono state emanate negli ultimi anni: legge n. 311/2005, art. 1, comma 290; D.L. n. 203/2005, art. 11-*quinquiesdecies*, commi 1 e 11; D.L. n. 223/2006, art. 38, comma 1; D.L. n. 159/2007, art. 40, commi da 6-*bis* a 6-*sexies*. Sostanzialmente le disposizioni rinviavano a decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - A.A.M.S. la definizione dei

⁴⁴ Le disposizioni ripropongono sostanzialmente il contenuto dell'articolo 1-*ter* del D.L. n. 149 del 2008 (*Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi*), introdotto dalla Commissione Finanze della Camera dei deputati nel corso dell'esame in sede referente e successivamente soppresso dall'Assemblea della Camera dei deputati (seduta del 6 novembre 2008).

requisiti minimi richiesti (ulteriormente dettagliati nelle convenzioni di concessione) nonché delle regole della raccolta attraverso i vari canali (Internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, telefonia fissa e mobile), mentre la regolazione dei singoli giochi esercitati a distanza viene definita con specifici decreti direttoriali dell'A.A.M.S.

Ai sensi del **comma 12**, con provvedimenti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si procederà all'istituzione di singoli giochi, alla definizione delle condizioni generali di gioco, delle relative regole tecniche e della posta unitaria di partecipazione al gioco, all'individuazione della misura di aggio, diritti o proventi da corrispondere in caso di organizzazione indiretta del gioco, alla variazione della misura del prelievo, nell'ambito della misura massima prevista per ciascun gioco.

Il **comma 13** prevede per i giochi ricompresi nelle lettere da *a*) ad *f*) del comma 11 l'attribuzione dell'esercizio e della raccolta a distanza dei giochi a nuovi soggetti (nella misura massima di 200 nuove concessioni), ai quali viene attribuita la concessione per 9 anni (lett. *a*) secondo i requisiti e condizioni richieste al successivo comma 15, nonché ai soggetti già titolari di concessione attraverso rete fisica, rete di raccolta a distanza o entrambe (lett. *b*).

Il **comma 14** stabilisce che l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e delle lotterie ad estrazione istantanea e differita (lettere *g*) e *h*)) sono effettuati fino alla data di scadenza delle relative concessioni dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono titolari unici di concessione per la gestione e lo sviluppo dei medesimi giochi. Previa autorizzazione dell'A.A.M.S. (Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato), è previsto che i titolari unici di concessione possano concedere la licenza per la raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e delle lotterie ad estrazione istantanea e differita in favore di nuovi soggetti, con la previsione di un aggio non inferiore a quello percepito dai titolari di punti di vendita dei medesimi giochi che fanno parte della rete fisica di raccolta dei titolari unici di concessione.

Il **comma 15**, nell'elencare i requisiti e le condizioni richiesti ai nuovi soggetti beneficiari della concessione (esercizio, sede legale, residenza delle infrastrutture tecnologiche, *hardware* e *software*), ne prevede la localizzazione in uno degli Stati dello Spazio economico europeo (SEE): pertanto, oltre ai 27 paesi dell'Unione europea aderenti al SEE, sono ricompresi la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein⁴⁵. E' altresì previsto il versamento di un corrispettivo *una tantum* all'A.A.M.S., per la durata della concessione, pari a 300.000 euro più IVA per le domande riferite ai giochi indicati alle lettere da *a*) ad *e*) del comma 11 e a 50.000 euro più IVA nel caso del gioco del bingo.

⁴⁵ La Svizzera non fa parte della SEE, ma ha tuttavia sottoscritto degli accordi bilaterali con l'Unione europea.

Il **comma 16** dispone in merito alla possibilità di ampliamento del numero dei giochi in favore dei soggetti già concessionari dell'esercizio e raccolta a distanza di altri giochi, attraverso il versamento di uno specifico contributo:

- 300.000 euro se già concessionari del gioco del Bingo per la concessione dei giochi di cui alle lettere da *a*) ed *e*);
- 50.000 euro se concessionari per l'esercizio a distanza dei giochi per la concessione del gioco del Bingo (lettera *f*);
- 350.000 euro per i concessionari dei rimanenti giochi, non già abilitati alla loro raccolta a distanza, relativamente a domande di concessione riferite ai giochi di cui alle lettere da *a*) ed *f*).

Ai sensi del successivo **comma 20** i contributi indicati ai commi 15 e 16 possono essere aumentati ogni tre anni con provvedimento del direttore generale dell'A.A.M.S. sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) dell'ISTAT.

I **commi 17 e 18** recano le disposizioni procedurali ed operative per l'assegnazione delle concessioni, elencando gli obblighi che il concessionario è tenuto ad assumere per l'intero periodo di concessione. In particolare, si prevede che l'accesso dei giocatori all'area operativa del sito *web* del concessionario dedicata all'offerta dei giochi di cui al comma 11, lettere da *a*) a *f*), sia possibile esclusivamente attraverso registrazione telematica da parte del sistema centrale dell'A.A.M.S. In sostanza gli utenti potranno effettuare giochi *on line* soltanto sui siti dei concessionari collegati al sistema centrale dell'A.A.M.S.

Inoltre, il concessionario dovrà adottare o mettere a disposizione strumenti ed accorgimenti per l'autolimitazione ovvero per l'autoesclusione dal gioco e prevedere l'esclusione dall'accesso al gioco da parte di minori nonché l'esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali di gioco.

Con una **modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera** è stato posto **un ulteriore obbligo a carico dei concessionari** (lettera *g*)), consistente nello **svolgimento dell'attività (eventuale) di commercializzazione esclusivamente tramite il canale prescelto.**

Il **comma 19** introduce lo strumento del "conto di gioco": si tratta di un contratto di gioco necessario per effettuare la raccolta a distanza, che è stipulato, anche per via telematica, tra il giocatore e il concessionario secondo uno schema tipo predisposto dall'A.A.M.S. sulla base delle condizioni indicate nel medesimo comma. Tra queste si segnalano l'unicità del contratto di conto di gioco con ciascun giocatore, il divieto di utilizzazione del conto di gioco di un giocatore per la raccolta o l'intermediazione di giocate altrui, l'improduttività di frutti del conto di gioco per il giocatore. Si prevede, altresì, la devoluzione all'erario dell'intero saldo del conto di gioco decorsi tre anni dalla data della sua ultima movimentazione.

Allo scopo di assicurare la più corretta informazione dei giocatori, anche in tema di doveri di condotta dei concessionari, l'A.A.M.S provvederà ad adottare una carta dei servizi in materia di giochi (**comma 21**).

Il comma 23, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, individua le sanzioni penali e amministrative da applicare in caso di violazione della normativa in oggetto. Si prevede in particolare:

- la reclusione da sei mesi a tre anni per chi organizza, esercita e raccoglie a distanza, in assenza di concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'AAMS
- l'arresto da tre mesi a un anno o una ammenda da euro 500 a euro 5.000 per chi - ancorché titolare di concessione - organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'AAMS con modalità diverse da quelle previste dalla legge⁴⁶.

Ai **commi 24 e 25** sono riportati i casi in cui viene comminata la sospensione della concessione.

Il **comma 26** rinvia all'emanazione di un provvedimento del direttore generale dell'A.A.M.S., sulla base di apposito progetto di fattibilità tecnica redatto dal *partner* tecnologico, in merito alla data di decorrenza degli obblighi indicati ai commi da 11 a 29. Fino a tale data i concessionari continuano a trasmettere al *partner* tecnologico dell'A.A.M.S i dati in conformità alla disciplina attualmente vigente.

Il **comma 27** prevede l'emanazione di un regolamento, di concerto con il Ministro dell'interno, sulla disciplina dei tornei non a distanza di *poker* sportivo, determinandone le modalità che escludono i fini di lucro.

Sempre in materia di *poker* sportivo il **comma 28, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera**, prevede che - nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria - **l'esercizio e la raccolta dei tornei di poker sportivo**

⁴⁶ Precedentemente all'introduzione del comma 23 sopra descritto, i commi 23-27 soppressi dalla Camera prevedevano le seguenti sanzioni:

- la reclusione da 6 mesi a 3 anni per chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza giochi indicati al comma 11 senza la prescritta concessione;
- la reclusione da 6 mesi a 3 anni per chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza giochi diversi da quelli indicati al comma 11 che non siano previamente istituiti dall'A.A.M.S.;
- l'arresto da 3 mesi a 1 anno o con l'ammenda da 500 a 5.000 euro per chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza giochi con modalità e tecniche diverse da quelle previste dai commi da 11 a 22 del presente articolo;
- l'arresto fino a 3 mesi e con l'ammenda da 500 a 5.000 euro per chiunque promuove o pubblicizza la raccolta a distanza dei giochi indicati al comma 11, organizzati senza la prescritta concessione;
- l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda da 200 a 2.000 euro per chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato di cui al comma 23, partecipa a distanza ai giochi di cui al comma 11, organizzati senza la prescritta concessione;
- la sanzione amministrativa pecuniaria di carattere accessorio da 30.000 fino ad 180.000 euro (da comminare in aggiunta alle sanzioni penali sopra indicate).

non a distanza siano consentiti ai soggetti titolari di concessione nonché ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui al comma 15, previa autorizzazione dell'AAMS.

Il **comma 29** stabilisce che le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni in oggetto (commi da 11 a 26), al netto dei costi sostenuti dall'A.A.M.S. per la realizzazione e la gestione degli strumenti informatici occorrenti, sono destinate:

- per 22 milioni di euro annui alla copertura degli oneri recati dai commi 1-3 concernenti le modifiche al regime dei dividendi in uscita distribuiti a fondi pensione di altri Stati UE o aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) o all'Associazione europea di libero scambio (AELS);
- 6 milioni di euro per il 2009 e 15 milioni a decorrere dal 2010 vanno ad integrare il Fondo destinato al soddisfacimento delle esigenze dei cittadini meno abbienti previsto dall'articolo 81, comma 29, del D.L. n. 112 del 2008 (c.d. Carta acquisti).

Il **comma 30** prevede una clausola di salvaguardia finanziaria, demandando al Ministro dell'economia e delle finanze (che è autorizzato ad apportare con decreto le occorrenti variazioni di bilancio, ai sensi del **comma 31**) il monitoraggio degli oneri recati dall'articolo in esame, ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge di contabilità (legge n. 468/1978).

L'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468/1978, come modificato dal decreto-legge n. 194/2002 (cd. decreto-legge "taglia-spese"), impegna i Ministri di settore ad informare tempestivamente il Ministro dell'economia e delle finanze degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa che si verificano nel corso dell'attuazione di provvedimenti legislativi.

Il Ministro dell'economia è quindi tenuto a riferire al Parlamento con una propria relazione, che individui le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini di eventuali conseguenti iniziative legislative.

Il Ministro dell'economia e delle finanze può promuovere la procedura suddetta allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari.

Infine il **comma 32, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera**, attraverso una modifica all'articolo 1, comma 287, lettera h), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 in materia di distribuzione delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, **innalza - rispettivamente - da 25.000 a 50.000 euro e da 7.500 a 17.500 euro la base d'asta per l'aggiudicazione dei punti di vendita**, a seconda che questi abbiano come attività principale oppure accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.

Procedure di contenzioso

Il 19 febbraio 2009 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato complementare (procedura d'infrazione n. 1999/5352) (ai sensi dell'art. 228 TCE)⁴⁷, per la mancata attuazione della sentenza della Corte di giustizia del 13 settembre 2007 (causa C-260/04), con la quale la Repubblica italiana era stata condannata per avere rinnovato, senza previa gara d'appalto, 329 concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche.

La sentenza ha statuito che l'Italia sarebbe venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 43 CE e 49 CE e, in particolare, avrebbe violato il principio generale di trasparenza nonché l'obbligo di garantire un adeguato livello di pubblicità. La Commissione, nella lettera di messa in mora, ha rilevato che le misure recentemente adottate dall'Italia per aprire il mercato dei giochi con la messa in concorrenza di un numero molto elevato (8.065 punti globali, di cui 290 agenzie) di nuove concessioni ippiche, non sarebbero sufficienti a dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia.

Il 4 aprile 2006 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura d'infrazione n. 2003/4616) per violazione dell'art. 49 del Trattato della Comunità europea, in quanto la normativa italiana vigente comporterebbe restrizioni all'esercizio di attività di organizzazione e di raccolta di scommesse sulle competizioni sportive.

Il 28 giugno 2006 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura di infrazione 2006/4179) sostenendo che sarebbero state adottate senza operare la notifica richiesta dall'art. 8 della direttiva 98/34/CE, le disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) e il decreto 7 febbraio 2006 (prot. n. 2006/4249/giochi/UD) - che impongono ai fornitori di servizi rete italiani l'obbligo di oscurare i siti internet che offrono servizi di scommesse *on-line* e i cui operatori non sono in possesso delle autorizzazioni italiane richieste.

⁴⁷ In base all'articolo 228 del TCE, lo Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta. Nel caso in cui lo Stato si sia reso inottemperante alla sentenza della Corte, la Commissione invia una lettera di messa in mora, nella quale esprime raccomandazioni volte a porre fine all'illecito e invita lo Stato membro in questione a presentare le sue osservazioni. Qualora lo Stato membro persista nell'inottemperanza, la procedura prosegue con l'invio, da parte della Commissione, di un parere motivato, nel quale sono indicati precisamente i punti sui quali lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza della Corte di giustizia. Nel caso in cui lo Stato membro non rispetti il termine fissato dalla Commissione per l'adozione dei provvedimenti di esecuzione della sentenza, la Commissione ha infine la facoltà di adire la Corte di giustizia, precisando nel ricorso l'importo della somma forfetaria o della penalità. La Corte di giustizia, qualora accolga il ricorso della Commissione, pronuncia una sentenza di condanna nei confronti dello Stato medesimo.

Articolo 25

(Modifica all'articolo 41 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207)

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Nel rispetto degli obblighi derivanti dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, all'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, dopo il comma 16-*sexiesdecies* è inserito il seguente:

«16-*sexiesdecies*.1. Al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzina e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nella Repubblica di San Marino e nel rispetto della normativa comunitaria vigente è istituito, in favore delle regioni confinanti con la stessa, un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo della benzina e del gasolio per autotrazione alla pompa. Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Le modalità di erogazione e i criteri di ripartizione del predetto fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede

Testo del disegno-legge
_____Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 39-ter, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata all'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE».

L'articolo 25, introdotto dalla Camera dei deputati, integra l'articolo 41 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti (cd. "milleproroghe"), introducendo, dopo il comma 16-*sexiesdecies*, un comma 16-*sexiesdecies.1*, che istituisce un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo della benzina e del gasolio per autotrazione alla pompa, in favore delle regioni confinanti con la Repubblica di S. Marino, fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzina e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione ivi situate.

La disposizione, come recita l'alinea del **comma 1**, è adottata nel rispetto degli obblighi derivanti dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristrutturata il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, e l'efficacia delle disposizioni di cui al comma aggiuntivo introdotto dall'articolo in commento, è subordinata all'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 19 della medesima direttiva 2003/96/CE.

L'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003 prevede che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, possa autorizzare gli Stati membri ad applicare esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche, ulteriori rispetto a quelle già autorizzate ai sensi degli articoli 5 (recante la disciplina dei casi nei quali gli Stati membri possono applicare aliquote d'imposta differenziate a condizione che dette aliquote rispettino i livelli minimi di tassazione stabiliti nella direttiva stessa), 15 (che contempla la possibilità di esenzioni o

riduzioni totali o parziali del livello di tassazione per i prodotti imponibili utilizzati nel quadro di progetti pilota per lo sviluppo tecnologico di prodotti più rispettosi dell'ambiente o in relazione ai combustibili o carburanti derivati da risorse rinnovabili ovvero per altri impieghi di energia ecocompatibili) e 17 (recante la disciplina dei casi nei quali gli Stati membri possono applicare sgravi fiscali sul consumo di prodotti energetici utilizzati per il riscaldamento, ovvero per motori industriali fissi o per impianti e macchinari usati nell'edilizia, nelle opere di ingegneria civile e nei lavori pubblici) della direttiva medesima. A tal fine, lo Stato membro, che intenda adottare un provvedimento di questo tipo, ne dà comunicazione alla Commissione, fornendole inoltre tutte le informazioni pertinenti o necessarie e la Commissione esamina la richiesta, tenendo conto, tra l'altro, di considerazioni attinenti al corretto funzionamento del mercato interno, della necessità di garantire una concorrenza leale e delle politiche comunitarie in materia di ambiente, di sanità, di energia e di trasporti. Entro tre mesi dalla ricezione di tutte le pertinenti e necessarie informazioni, la Commissione presenta una proposta di autorizzazione del provvedimento di questo tipo da parte del Consiglio, oppure informa il Consiglio dei motivi per cui non ha proposto l'autorizzazione del provvedimento di cui trattasi. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1, è accordata per un periodo massimo di sei anni, con possibilità di rinnovo secondo la procedura. La Commissione, qualora ritenga che le esenzioni o riduzioni di cui al paragrafo 1 non possano più essere mantenute, in particolare in base a considerazioni riguardanti la concorrenza o distorsioni nel funzionamento del mercato interno o la politica comunitaria in materia di sanità, protezione dell'ambiente, energia e trasporti, sottopone appropriate proposte al Consiglio, che delibera all'unanimità.

Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Le modalità di erogazione e i criteri di ripartizione del predetto fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni. All'onere sopra indicato si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 39-ter, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222.

L'articolo 39-ter, comma 2, del decreto-legge n.159 del 2007 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con lo stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2007 e di euro 24.300.000 a decorrere dall'anno 2008, finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni ambientali delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone.

Articolo 28

(Delega al Governo per la modifica della disciplina in materia di composizione e denominazione degli estratti alimentari e dei prodotti affini, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1990, nella causa C-177/89)

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, un decreto legislativo al fine di dare piena e completa esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1990, nella causa C-177/89, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di composizione e denominazione degli estratti alimentari e dei prodotti affini.

2. Il Governo è autorizzato ad apportare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, le conseguenti modifiche ed integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n.567.

1. Il Governo è delegato ad adottare, **entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge**, con le modalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, un decreto legislativo al fine di dare piena e completa esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1990, nella causa C-177/89, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di composizione e denominazione degli estratti alimentari e dei prodotti affini.

2.Identico.

L'**articolo 28**, al **comma 1**, delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1990, nella causa C-177/89 (con la quale l'Italia è stata condannata per aver assoggettato lo smercio di estratti alimentari e di prodotti affini, di origine animale o vegetale, legalmente fabbricati e messi in commercio in altri Stati membri, a restrizioni relative alla composizione, alla denominazione e alla confezione, subordinandone inoltre lo smercio ad autorizzazione), con particolare riferimento alle disposizioni in materia di

composizione e denominazione degli estratti alimentari e dei prodotti affini, attualmente regolate dalla legge 6 ottobre 1950, n. 836, recante *Disciplina della produzione e vendita degli estratti alimentari e dei prodotti affini*.

Nel corso dell'**esame presso la Camera** è stato specificato che **il decreto legislativo andrà adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore** della legge in esame.

Il **comma 2** reca l'autorizzazione al Governo a modificare il D.P.R. n. 567/1953 con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione⁴⁸, consentendo così la completa revisione del quadro normativo nazionale in materia di estratti alimentari.

⁴⁸ D.P.R. 30 maggio 1953, n. 567 *Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 6 ottobre 1950, n. 836, relativa alla disciplina della produzione e vendita degli estratti alimentari e dei prodotti affini*.

Articolo 29

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici)

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare, mediante sistemi informatizzati di trattamento dei dati e di gestione delle procedure, le domande ed i procedimenti per l'accertamento della conformità degli articoli pirotecnici ai requisiti di sicurezza della direttiva medesima e le ulteriori procedure per il riconoscimento dei prodotti pirotecnici destinati ad organismi diversi;

b) armonizzare le norme di recepimento con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, ivi compresi gli aspetti di prevenzione incendi, delle fabbriche, dei depositi, del trasporto, degli esercizi di vendita dei prodotti esplosivi;

c) assicurare la produzione, l'uso e lo smaltimento ecocompatibili dei prodotti esplosivi, compresi quelli pirotecnici per uso nautico, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, prevedendo una disciplina specifica per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di tali prodotti e dei prodotti scaduti;

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui **agli articoli 1 e 2**, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a)*identica;*

b)*identica;*

c)*identica;*

d) prevedere la procedura di etichettatura degli artifici pirotecnici, che consenta, nella intera filiera commerciale ed anche mediante l'adozione di codici alfanumerici, la corretta ed univoca individuazione dei prodotti esplodenti nel territorio nazionale, la migliore tracciabilità amministrativa degli stessi ed il rispetto dei principi in materia di tutela della salute ed incolumità pubblica; *d)identica;*

e) prevedere specifiche licenze e modalità di etichettatura per i prodotti pirotecnici fabbricati ai fini di ricerca, sviluppo e prova; *e)identica;*

f) prevedere ogni misura volta al rispetto delle esigenze di ordine e di sicurezza pubblica e di prevenzione incendi nell'acquisizione, detenzione ed uso degli artifici pirotecnici e ad escludere dal possesso di tali prodotti persone comunque ritenute pericolose; *f)identica;*

g) determinare le attribuzioni e la composizione del comitato competente al controllo delle attività degli organismi notificati responsabili delle verifiche di conformità, assicurandone l'alta competenza e l'indipendenza dei componenti; *g)identica;*

h)prevedere, per le infrazioni alle disposizioni della legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2007/23/CE, l'introduzione di sanzioni, anche di natura penale, nei limiti di pena stabiliti per le contravvenzioni e per i delitti dalla legge 2 ottobre 1967, n.895, e dalla legge 18 aprile 1975, n.110, ferme le disposizioni penali vigenti in materia, a tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, dell'incolumità delle persone e della protezione ambientale. *h)identica.*

2. Dall'attuazione della delega di cui al 2. Dall'attuazione della delega di cui al

presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. **Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del comitato di cui al comma 1, lettera g), non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.**

Con l'**articolo 29, modificato nel corso dell'esame alla Camera dei deputati**, si individuano i principi e i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici – fermi restando i principi e criteri direttivi generali di cui agli **articoli 1** (la menzione di questo articolo è stata aggiunta dalla Camera) e 2 (*supra*) – anche al fine di coordinare le norme di recepimento della direttiva con quelle nazionali vigenti in materia di sicurezza delle fabbriche, dei depositi e degli esercizi di vendita, anche sotto il profilo della prevenzione incendi.

Si segnala che la direttiva 2007/23/CE è ricompresa nell'Allegato B al presente disegno di legge.

Per quanto riguarda la disciplina vigente in Italia, si rinvia, tra l'altro, al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in particolare al Capo V (Della prevenzione di infortuni e disastri - artt. 46-62) e al Capo VI (Delle industrie pericolose e dei mestieri rumorosi e incomodi - artt. 63-67) del Titolo II e al decreto legislativo 2 gennaio 2007, n. 7, di recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile.

Oltre ai principi desumibili dal contenuto della direttiva 2007/23/CE, il **comma 1** introduce ulteriori principi e criteri di delega, riguardanti:

a) la disciplina, mediante sistemi informatizzati di trattamento dei dati e di gestione delle procedure, delle domande e dei procedimenti per l'accertamento della conformità degli articoli pirotecnici ai requisiti di sicurezza della direttiva medesima e delle ulteriori procedure per il riconoscimento dei prodotti pirotecnici destinati ad organismi diversi;

b) l'armonizzazione delle norme di recepimento con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, ivi compresi gli aspetti di prevenzione incendi, delle fabbriche, dei depositi, del trasporto, degli esercizi di vendita dei prodotti esplosivi;

c) la garanzia della produzione, l'uso e lo smaltimento ecocompatibili dei prodotti esplosivi, compresi i pirotecnici per uso nautico, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, prevedendo una disciplina specifica per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di tali prodotti e dei prodotti scaduti;

d) la previsione della procedura di etichettatura degli artifici pirotecnici, che consenta, nella intera filiera commerciale ed anche mediante l'adozione di codici alfanumerici, la corretta ed univoca individuazione dei prodotti esplosivi nel territorio nazionale, la migliore tracciabilità amministrativa degli stessi ed il rispetto dei principi in materia di tutela della salute ed incolumità pubblica;

e) la previsione di specifiche licenze e modalità di etichettatura per i prodotti pirotecnici fabbricati ai fini di ricerca, sviluppo e prova;

f) la previsione di ogni misura volta al rispetto delle esigenze di ordine e di sicurezza pubblica e di prevenzione incendi nell'acquisizione, detenzione ed uso degli artifici pirotecnici e ad escludere dal possesso di tali prodotti persone comunque ritenute pericolose;

g) la determinazione delle attribuzioni e della composizione del comitato competente al controllo delle attività degli organismi notificati responsabili delle verifiche di conformità, assicurandone l'alta competenza e l'indipendenza dei componenti;

h) l'introduzione di sanzioni, anche di natura penale – nei limiti di pena stabiliti per le contravvenzioni e per i delitti dalla legge n. 895/1967 e dalla legge n. 110/1975 – per le infrazioni alle disposizioni della legislazione nazionale di attuazione della citata direttiva 2007/23/CE, ferme le disposizioni penali vigenti in materia, a tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, dell'incolumità delle persone e della protezione ambientale.

La relazione illustrativa del disegno di legge comunitaria precisa che il principio di delega di cui al comma 1, lettera g), non comporta oneri aggiuntivi, in quanto non prevede l'istituzione di nuovi organi, ma si limita a prevedere la definizione delle attribuzioni e della composizione del comitato tecnico di vigilanza sull'attività degli organismi notificati, già previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dai relativi provvedimenti attuativi (articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 settembre 2002, n. 272, che esclude per i componenti esterni, tra l'altro, qualunque forma di compenso, fermo restando che nessun compenso è previsto per i componenti del comitato appartenenti alla pubblica amministrazione). Sempre la relazione illustrativa aggiunge che gli organismi notificati responsabili delle verifiche di conformità, previste dall'articolo 10 della direttiva in questione, opereranno su richiesta delle ditte interessate alle verifiche di conformità ed a spese delle medesime. Si tratta di organismi analoghi a quelli già previsti dall'articolo 3 del richiamato decreto legislativo n. 7 del 1997, recante il recepimento della direttiva 93/15/CEE, in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile. Analogamente, con riferimento alle misure volte al rispetto delle esigenze di ordine e sicurezza pubblica e di prevenzione incendi, esse si riferiscono a procedure e servizi già tipizzati, e rimodulabili in relazione allo specifico contenuto della direttiva.

Ai sensi del comma 2, l'esercizio della delega non deve comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. **Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, il comma 2 è stato inoltre integrato** con un periodo nel quale si precisa che le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti connessi all'attuazione delle disposizioni in commento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che ai componenti del comitato di cui al comma 1, lettera g), non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese

Articolo 33

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE e previsione di modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria)

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2008/48/CE e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale;

b) estendere, se del caso, gli strumenti di protezione del contraente debole previsti in attuazione della direttiva 2008/48/CE ad altre tipologie di finanziamento a favore dei consumatori, qualora ricorrano analoghe esigenze di tutela alla

1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, **che provvederanno ad apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, le necessarie modifiche e integrazioni**, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

soppressa

a) estendere, **in tutto o in parte**, gli strumenti di protezione del contraente debole previsti in attuazione della direttiva 2008/48/CE ad altre tipologie di finanziamento a favore dei consumatori, qualora ricorrano analoghe esigenze di

luce delle caratteristiche ovvero delle finalità del finanziamento;

c) rafforzare ed estendere i poteri amministrativi inibitori e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal testo unico di cui al decreto legislativo n.385 del 1993 per contrastare le violazioni delle disposizioni del titolo VI di tale testo unico, anche se concernenti rapporti diversi dal credito al consumo, al fine di assicurare un'adeguata reazione a fronte dei comportamenti scorretti a danno della clientela;

d) coordinare il testo unico di cui al decreto legislativo n.385 del 1993 e le altre disposizioni legislative, aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati dal titolo VI del medesimo testo unico, contenute nel decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, e nel decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.40;

e) rimodulare la disciplina delle attività e dei soggetti operanti nel settore finanziario di cui al titolo V e all'articolo

tutela alla luce delle caratteristiche ovvero delle finalità del finanziamento;

b) rafforzare ed estendere i poteri amministrativi inibitori e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal testo unico di cui al decreto legislativo n.385 del 1993 per contrastare le violazioni delle disposizioni del titolo VI di tale testo unico, anche se concernenti rapporti diversi dal credito al consumo, al fine di assicurare un'adeguata reazione a fronte dei comportamenti scorretti a danno della clientela. **La misura delle sanzioni amministrative è pari a quella prevista dall'articolo 144 del testo unico di cui al decreto legislativo n.385 del 1993, e successive modificazioni, e dall'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n.262, e successive modificazioni;**

c) coordinare, **al fine di evitare sovrapposizioni normative, il titolo VI del** testo unico di cui al decreto legislativo n.385 del 1993 **con** le altre disposizioni legislative aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati dal **medesimo** titolo VI e contenute nel decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, nel decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.40, **e nel decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, applicando, per garantire il rispetto di queste ultime disposizioni, i meccanismi di controllo e di tutela del cliente previsti dal citato titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo n.385 del 1993;**

d) *identico:*

155 del testo unico di cui al decreto legislativo n.385 del 1993, sulla base dei seguenti ulteriori criteri direttivi a tutela dei consumatori:

1) rideterminare i requisiti per l'iscrizione al fine di consentire l'operatività nei confronti del pubblico soltanto ai soggetti che assicurino affidabilità e correttezza dell'iniziativa imprenditoriale;

1)*identico*;

2) prevedere strumenti di controllo più efficaci, modulati anche sulla base delle attività svolte dall'intermediario;

2)*identico*;

3) garantire la semplificazione, la trasparenza, la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa e dei procedimenti sanzionatori, attribuendo alla Banca d'Italia la competenza sul procedimento sanzionatorio e di irrogazione delle eventuali sanzioni;

3) garantire la semplificazione, la trasparenza, la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa e dei procedimenti sanzionatori, attribuendo **i poteri sanzionatori e di intervento** alla Banca d'Italia;

4) prevedere sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie e forme di intervento effettive, dissuasive e proporzionate, quali, tra l'altro, il divieto di intraprendere nuove operazioni e il potere di sospensione, rafforzando, nel contempo, il potere di cancellazione;

4)*identico*;

f) apportare alla disciplina dei mediatori creditizi di cui alla legge 7 marzo 1996, n.108, e alla disciplina degli agenti in attività finanziaria di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n.374, le integrazioni e le modifiche necessarie a:

e) **rivedere la** disciplina dei mediatori creditizi di cui alla legge 7 marzo 1996, n.108, e **la** disciplina degli agenti in attività finanziaria di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n.374, **introducendola nel testo unico di cui al decreto legislativo n.385 del 1993, in modo da:**

1) assicurare la trasparenza dell'operato e la professionalità delle sopraindicate categorie professionali, prevedendo l'innalzamento dei requisiti professionali;

1)*identico*;

2) istituire un organismo **associativo** avente personalità giuridica, con autonomia organizzativa e statutaria, ed eventuali articolazioni territoriali, costituito da soggetti nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra le categorie dei mediatori creditizi, degli agenti in attività finanziaria, delle banche e degli intermediari finanziari, sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, con il compito di tenere gli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria, **proponendo alla Banca d'Italia l'adozione delle misure inibitorie e sanzionatorie nei casi di violazione delle regole di condotta, in relazione alla gravità dell'infrazione e in conformità alle disposizioni di cui al successivo numero 3); prevedere che, in caso di grave inerzia o malfunzionamento dell'organismo o delle sue eventuali articolazioni territoriali, l'autorità di vigilanza ne proponga lo scioglimento al Ministro dell'economia e delle finanze;**

3) prevedere che con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sentita la Banca d'Italia, siano determinate le modalità di funzionamento dell'organismo di cui al numero 2) e sia individuata la disciplina: di ogni altro potere, anche ispettivo o informativo, necessario ad assicurare il corretto funzionamento dell'organismo e delle sue eventuali articolazioni territoriali; dell'iscrizione negli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria, con le relative forme di pubblicità; della determinazione e riscossione, da parte dell'organismo o delle sue eventuali articolazioni territoriali, di contributi o di altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per

2) istituire un organismo avente personalità giuridica, con autonomia organizzativa e statutaria, ed eventuali articolazioni territoriali, costituito da soggetti nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra le categorie dei mediatori creditizi, degli agenti in attività finanziaria, delle banche e degli intermediari finanziari, con il compito di **gestire** gli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria. **Detto organismo sarà sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, che, in caso di grave inerzia o malfunzionamento, potrà proporre lo scioglimento al Ministro dell'economia e delle finanze;**

3) prevedere che con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, **previo parere delle Commissioni parlamentari competenti**, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sentita la Banca d'Italia, siano determinate le modalità di funzionamento dell'organismo di cui al numero 2) e sia individuata la disciplina: **dei poteri** dell'organismo e delle sue eventuali articolazioni territoriali, **necessari** ad assicurare **un efficace svolgimento delle funzioni di gestione degli elenchi, ivi compresi poteri di verifica e sanzionatori;** dell'iscrizione negli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria, con le relative forme di pubblicità; della determinazione e riscossione, da parte dell'organismo o delle sue eventuali

garantire lo svolgimento dell'attività; delle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dai mediatori creditizi e dagli agenti in attività finanziaria; delle modalità di aggiornamento professionale di tali soggetti;

articolazioni territoriali, di contributi o di altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento dell'attività; delle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dai mediatori creditizi e dagli agenti in attività finanziaria; delle modalità di aggiornamento professionale di tali soggetti;

4) applicare, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo n.385 del 1993, e successive modificazioni, prevedendo altresì che la Banca d'Italia possa prescrivere specifiche regole di condotta. Con riferimento alle commissioni di mediazione e agli altri costi accessori, dovranno essere assicurate la trasparenza nonché l'applicazione delle disposizioni previste per la determinazione degli interessi usurari dagli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n.108, e dall'articolo 1815 del codice civile;

4) prevedere la disciplina della determinazione delle sanzioni pecuniarie, nonché della sospensione e della cancellazione **degli operatori** dagli elenchi e delle sanzioni accessorie, disciplinando le modalità per l'irrogazione delle sanzioni e prevedendo adeguate forme di pubblicità degli esiti sanzionatori;

5) disciplinare le sanzioni pecuniarie, nonché la sospensione e la cancellazione dagli elenchi e le sanzioni accessorie, prevedendo che l'organismo sia competente per i provvedimenti connessi alla gestione degli elenchi e la Banca d'Italia per quelli relativi alle violazioni delle disposizioni di cui al numero 4);

5) prevedere la possibilità di presentare ricorso, avverso le decisioni di proposta delle misure inibitorie e sanzionatorie assunte dall'organismo o dalle sue eventuali articolazioni territoriali dinanzi alla Banca d'Italia, disciplinando le modalità di opposizione alla delibera adottata dall'organo di vigilanza dinanzi al giudice ordinario;

soppresso

6) individuare cause di incompatibilità, tra cui la contestuale iscrizione in entrambi gli elenchi;

7) prescrivere l'obbligo di stipulare polizze assicurative per responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio delle attività di pertinenza;

8) prevedere disposizioni transitorie per disciplinare il trasferimento nei nuovi elenchi dei mediatori e degli agenti in attività finanziarie, purché in possesso dei requisiti previsti dalla nuova disciplina;

9) prescrivere per i mediatori creditizi l'obbligo di indipendenza da banche e intermediari e l'obbligo di adozione di una forma giuridica societaria per l'esercizio dell'attività e prevedere **obblighi di trasparenza specifici connessi all'attività svolta da tali soggetti, in modo che sia assicurata la trasparenza sulle commissioni di mediazione e sugli altri costi accessori, nonché** ulteriori forme di controllo per le società di mediazione creditizia di maggiori dimensioni;

10) prevedere per gli agenti in attività finanziaria forme di responsabilità dell'intermediario che si avvale del loro operato, anche con riguardo ai danni causati ai clienti;

11) prevedere che le banche possano utilizzare direttamente gli agenti in attività finanziaria;

g) coordinare il testo unico di cui al decreto legislativo n.385 del 1993 e le altre disposizioni legislative aventi come oggetto la tutela del consumatore, definendo le informazioni che devono

6) individuare cause di incompatibilità, tra cui la contestuale iscrizione in entrambi gli elenchi, **al fine di assicurare la professionalità e l'autonomia dell'operatività;**

7)identico;

8) prevedere disposizioni transitorie per disciplinare il trasferimento nei nuovi elenchi dei mediatori e degli agenti in attività **finanziaria già abilitati**, purché in possesso dei requisiti previsti dalla nuova disciplina;

9) per i mediatori creditizi **prevedere** l'obbligo di indipendenza da banche e intermediari e l'obbligo di adozione di una forma giuridica societaria per l'esercizio dell'attività; **introdurre** ulteriori forme di controllo per le società di mediazione creditizia di maggiori dimensioni;

10) prevedere per gli agenti in attività finanziaria forme di responsabilità **del soggetto** che si avvale del loro operato, anche con riguardo ai danni causati ai clienti;

soppresso

f)identica.

essere fornite al cliente in fase precontrattuale e le modalità di illustrazione, con la specifica, in caso di offerta congiunta di più prodotti, dell'obbligatorietà o facoltatività degli stessi.

2. Dall'attuazione del presente articolo *2.Identico.* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 33**, introdotto nel corso dell'esame al Senato e poi **modificato dalla Camera**, reca i principi e i criteri direttivi di attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Si noti che tale direttiva è compresa nell'Allegato B: si veda pertanto la relativa scheda nel *dossier* Servizio studi n. 101.

Esso inoltre apporta modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario) e ai mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria.

La disciplina italiana sul credito al consumo è riconducibile a una pluralità di fonti normative (primarie e secondarie, nazionali e comunitarie). Con gli articoli da 18 a 24 legge del 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991) sono state infatti recepite le disposizioni della direttiva n. 87/102/CE del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni (legislative, regolamentari e amministrative) degli Stati membri in materia di credito al consumo, e dalla direttiva n. 90/88/CE⁴⁹. La disciplina del credito al consumo è quindi confluita negli articoli da 121 a 128 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), recato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Si ricorda che il credito al consumo (articolo 121 del TUB) è la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (ovvero al consumatore). L'esercizio dell'attività è riservato a banche, intermediari finanziari e ai soggetti autorizzati alla vendita di beni o di servizi nel territorio della Repubblica, nella sola forma della dilazione del pagamento del prezzo. L'attuale normativa (articolo 121, c. 4) elenca dettagliatamente le ipotesi alle quali non si applicano le regole del credito al consumo⁵⁰, dispone in tema di costo

⁴⁹ Direttiva 90/88/CEE del Consiglio del 22 febbraio 1990 che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo.

⁵⁰ Si tratta dei finanziamenti di importo rispettivamente inferiore e superiore ai limiti stabiliti dal CICR con delibera avente effetto dal trentesimo giorno successivo alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; dei contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559

totale del credito (articolo 122) – il TAEG, tasso annuo effettivo globale, espresso in percentuale annua del credito concesso e che comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito – le cui modalità di calcolo sono demandate al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio - CICR. La normativa italiana poi si occupa della pubblicità delle operazioni, in particolare vincolando il contenuto degli annunci pubblicitari e delle offerte.

La direttiva comunitaria n. 98/7/CE⁵¹ ha apportato ulteriori modifiche alla materia del credito al consumo, recepite con il d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 63 e col decreto del Ministro del tesoro del 6 maggio 2000, e infine trasfuse nel Codice del consumo (articolo 40 e 41 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206⁵²). Le disposizioni di recepimento affidano al CICR l'adeguamento della normativa nazionale alle norme europee; il Comitato apporta le necessarie modifiche alla disciplina recata, in via amministrativa, sul TAEG e sui suoi criteri di definizione (decreto del Ministro del tesoro in data 8 luglio 1992⁵³).

La normativa italiana vincola anche il contenuto del contratto, recandone gli elementi obbligatori (articolo 124), e in particolare precisando che non può essere addebitata o richiesta al consumatore alcuna spesa, se non sulla base di espresse previsioni contrattuali. Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i criteri previsti dalla legge. Sono infine recate (articolo 125) disposizioni varie a tutela dei consumatori, tra cui la spettanza della facoltà di recesso o adempimento anticipato al solo consumatore, senza possibilità di patto contrario.

La direttiva 2008/48/CE ha la finalità di armonizzare la normativa, il quadro regolamentare ed amministrativo degli Stati membri relativamente ai contratti di credito al consumo.

In particolare (articoli da 4 a 7), sono disciplinate le informazioni e le pratiche preliminari alla conclusione del contratto, distinte in “informazioni pubblicitarie di base”, “informazioni precontrattuali” in senso stretto e informazioni precontrattuali riferite ad alcuni specifici contratti di credito, ovvero ai crediti concessi sotto forma di scoperto. Sono inoltre previste, per determinate categorie di soggetti, deroghe all'obbligo di informazione precontrattuale.

Gli articoli da 10 a 18 dispongono in ordine agli elementi informativi da inserire obbligatoriamente nei contratti di credito, nonché sui diritti – anche di informazione del consumatore – a questi inerenti. L'articolo 19 dispone in ordine alle modalità di calcolo del tasso debitorio annuo effettivo globale, con riferimento ad una formula matematica

e seguenti del codice civile, purché stipulati preventivamente in forma scritta e consegnati contestualmente in copia al consumatore; dei finanziamenti rimborsabili in un'unica soluzione entro diciotto mesi, con il solo eventuale addebito di oneri non calcolati in forma di interesse, purché previsti contrattualmente nel loro ammontare; dei finanziamenti privi, direttamente o indirettamente, di corrispettivo di interessi o di altri oneri, fatta eccezione per il rimborso delle spese vive sostenute e documentate; dei finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare, ovvero all'esecuzione di opere di restauro o di miglioramento; dei contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario.

⁵¹ *Direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo.*

⁵² Emanato a seguito della delega contenuta nell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229.

⁵³ Pubblicato nella GU n. 169 del 20 luglio 1992.

espressa nella parte I dell'allegato I. Gli articoli da 22 a 24 recano misure di attuazione della normativa, nonché gli obblighi per gli Stati membri, l'impianto sanzionatorio e la risoluzione stragiudiziale delle controversie. L'articolo 30 introduce – salvo alcune eccezioni specificate dal comma 2 – deroghe all'applicazione delle nuove norme per i contratti di credito in corso alla data dell'entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione.

L'articolo in commento (**comma 1**) reca anzitutto i principi e criteri di delega da rispettare nell'emanazione dei decreti legislativi di attuazione della suddetta direttiva 2008/48/CE.

Ai sensi della lettera *a*) viene prescritta l'estensione - **in tutto o in parte, secondo la modifica introdotta dalla Camera** - degli strumenti di protezione del contraente debole previsti in attuazione della direttiva 2008/48/CE anche ad altre tipologie di finanziamento a favore dei consumatori. Tale estensione opera ove ricorrano analoghe esigenze di tutela, alla luce delle caratteristiche, ovvero delle finalità del finanziamento.

La lettera *b*) prescrive il rafforzamento e l'estensione dei poteri amministrativi inibitori, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal d.lgs. n. 385 del 1993 per contrastare le violazioni delle disposizioni concernenti la trasparenza delle condizioni contrattuali (titolo VI del TUB), anche ove riguardino rapporti diversi dal credito al consumo, per assicurare un'adeguata reazione a fronte dei comportamenti scorretti a danno della clientela.

Stante la genericità del riferimento normativo ai “poteri amministrativi inibitori” e alle “sanzioni amministrative pecuniarie dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993”, le disposizioni in esame sembrano riferirsi, in tema di poteri inibitori, alle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 128 del TUB, ai sensi del quale, in caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia o delle altre autorità indicate dai CICR, nell'ambito delle rispettive competenze, può disporre la sospensione dell'attività, anche di singole sedi secondarie per un periodo non superiore a trenta giorni.

Si ricorda inoltre che la Banca d'Italia (comma 1 dell'articolo 128 TUB), per quanto riguarda le banche e gli intermediari finanziari vigilati, verifica il rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità, informativa precontrattuale e contrattuale sul credito al consumo; a tal fine, può acquisire informazioni, atti e documenti e eseguire ispezioni presso le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del TUB; inoltre, la medesima Banca d'Italia promuove la procedura sanzionatoria per la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità sul credito al consumo, per la violazione dell'obbligo di fornire informazioni, atti e documenti e nel caso di ostacolo alle funzioni di controllo.

Con una **modifica inserita nel corso dell'esame presso la Camera** è stato specificato che **la misura delle sanzioni amministrative deve essere pari a quella prevista dall'articolo 144 del decreto legislativo n.385 del 1993 e dall'articolo 39, comma 3, della legge n.262 del 2005** .

Al riguardo si ricorda che, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie, l'articolo 144 (comma 3) del d.lgs. n. 385 prescrive che nei confronti – tra gli altri – dei soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.165 a 65.447 euro per l'inosservanza delle norme in tema di pubblicità, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.

Inoltre (articolo 144, comma 4), nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonché dei soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 258.228 euro per l'inosservanza delle norme relative ai controlli (di cui all'art. 128, comma 1) ovvero nel caso di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo. La stessa sanzione è applicabile nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti, dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto inferiore ai limiti stabiliti dal CICR con delibera. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai commi 3 e 4 si estendono (articolo 144, comma 5) anche a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione della banca, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.

Ai sensi della lettera *c*) (come **modificata dalla Camera**), si prescrive al legislatore delegato di coordinare la disciplina del testo unico bancario avente ad oggetto operazioni e servizi bancari e finanziari, nonché il credito al consumo (di cui al Titolo VI del TUB), e le disposizioni contenute nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223⁵⁴, nel decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7⁵⁵ e **nel decreto-legge n.185 del 2008⁵⁶, applicando i meccanismi di controllo e di tutela del cliente.**

In particolare, il titolo I del D.L. n. 223 del 2006 ha recato misure per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, ma anche per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi. In particolare, l'articolo 10 ha interamente sostituito l'articolo 118 del TUB relativamente alla disciplina della modifica unilaterale delle condizioni contrattuali nei contratti di durata, nel quadro delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, nell'ottica di tutelare il cd. "contraente debole".

Il capo I D.L. n. 7 del 2007 ha introdotto misure per la tutela dei consumatori anche in materia di contratti bancari, in particolare in tema di portabilità dei mutui ed estinzione anticipata dei mutui immobiliari.

La lettera *d*) richiede una rimodulazione della disciplina delle attività e dei soggetti operanti nel settore finanziario (di cui al titolo V e all'articolo 155 del

⁵⁴ Recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale e convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

⁵⁵ Recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli e convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

⁵⁶ Recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

d.lgs. n. 385 del 1993), sulla base di ulteriori criteri direttivi a tutela dei consumatori.

Si prescrive dunque che:

1) siano rideterminati i requisiti per l'iscrizione agli appositi elenchi, generali e speciali, degli intermediari finanziari (articoli 108 e 109 del TUB), al fine di consentire l'operatività nei confronti del pubblico soltanto ai soggetti che assicurino affidabilità e correttezza dell'iniziativa imprenditoriale.

L'articolo 108 reca le disposizioni concernenti i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni rilevanti in intermediari finanziari, fissati con D.M. 30 dicembre 1998, n. 517. L'articolo 109 invece reca disposizioni inerenti ai requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari (di cui al D.M. 30 dicembre 1998, n. 516).

2) si prevedano strumenti di controllo più efficaci, modulati anche sulla base delle attività svolte dall'intermediario;

3) sia garantita la semplificazione, la trasparenza, la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa e dei procedimenti sanzionatori. A seguito di una **modifica apportata dalla Camera** si dispone **l'attribuzione alla Banca d'Italia dei poteri sanzionatori e di intervento**;

4) si prevedano sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie e forme di intervento effettive, dissuasive e proporzionate, quali, tra l'altro, il divieto di intraprendere nuove operazioni e il potere di sospensione, rafforzando, nel contempo, il potere di cancellazione.

Infine, la lettera *e*) richiede di rivedere la disciplina dei mediatori creditizi di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, e la disciplina degli agenti in attività finanziaria di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, **introducendola nel decreto legislativo n.385 del 1993** (così come **modificata dalla Camera**).

Si ricorda in proposito che la legge n. 108 del 1996, recante disposizioni in materia di usura, ha modificato e innovato la disciplina della mediazione creditizia: in particolare, l'articolo 5 è intervenuto sulla disciplina del reato di abusiva attività finanziaria (articolo 132, c. 1 del TUB). L'articolo 16 ha riservato l'esercizio dell'attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti alle banche o agli intermediari finanziari ai soggetti iscritti in apposito albo istituito presso il Ministero del tesoro (ora MEF), recando altresì varie prescrizioni – anche penali - in tema di esercizio dell'attività di mediazione creditizia.

Il d.lgs. n. 374 del 1999⁵⁷ (articolo 3) disciplina, tra l'altro, l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di agenzia in attività finanziaria, tra l'altro disponendo che tale esercizio è riservato ai soggetti iscritti in apposito elenco.

⁵⁷ Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della L. 6 febbraio 1996, n. 52.

Le modifiche da apportare alle citate norme devono perseguire una serie di finalità, individuate in modo specifico dai numeri 1-10 della lettera e).

Si tratta dei seguenti scopi:

1) trasparenza dell'operato e la professionalità delle categorie dei mediatori creditizi e degli agenti, con previsione di innalzamento dei requisiti professionali;

2) istituzione di un organismo con personalità giuridica, autonomia organizzativa e statutaria ed eventuali articolazioni territoriali. Esso dovrà essere costituito da soggetti nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra le categorie dei mediatori creditizi, degli agenti in attività finanziaria, delle banche e degli intermediari finanziari. Tale organismo dovrà essere sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia e ad esso sarà attribuito il compito di gestire gli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria; **la Banca d'Italia, in caso di grave inerzia o malfunzionamento dell'organismo ne propone lo scioglimento al Ministro dell'economia e delle finanze** (numero così **modificato dalla Camera**);

3) determinazione, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, - adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia e **previo parere delle Commissioni parlamentari competenti** - delle modalità di funzionamento dell'organismo associativo di cui *supra*. A tale regolamento (secondo la **modifica apportata dalla Camera**) si demanda la disciplina dei poteri necessari ad assicurare **un efficace svolgimento delle funzioni di gestione degli elenchi, compresi poteri di verifica e sanzionatori**, nonché:

- le disposizioni in tema di iscrizione negli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria, con le relative forme di pubblicità;

- il calcolo e le modalità di riscossione, da parte dell'organismo o delle sue eventuali articolazioni territoriali, di contributi o di altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento dell'attività;

- le modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dai mediatori creditizi e dagli agenti in attività finanziaria; delle modalità di aggiornamento professionale di tali soggetti;

4) **applicazione delle disposizioni del titolo VI del decreto legislativo n.385 del 1993**, prevedendo altresì che **la Banca d'Italia possa prescrivere specifiche regole di condotta**. Relativamente alle **commissioni di mediazione** e agli altri costi accessori, andranno assicurate la trasparenza e **l'applicazione delle disposizioni previste per la determinazione degli interessi usurari** (articoli 2 e 3 della legge n.108 del 1996 e articolo 1815 del codice civile) (numero **aggiunto dalla Camera**);

5) disciplina della determinazione delle sanzioni pecuniarie - prevedendo (secondo la **modifica apportata dalla Camera**) **la competenza:**

- **dell'organismo per i provvedimenti connessi alla gestione degli elenchi;**
- **della Banca d'Italia per i provvedimenti relativi alle violazioni delle disposizioni di cui al numero 4;**

6) individuare cause di incompatibilità, tra cui la contestuale iscrizione in entrambi gli elenchi, **al fine di assicurare la professionalità e l'autonomia dell'operatività** (secondo la **modifica apportata dalla Camera**);

7) prescrivere l'obbligo di stipulare polizze assicurative per responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio delle attività di pertinenza;

8) prevedere disposizioni transitorie per disciplinare il trasferimento nei nuovi elenchi dei mediatori e degli **agenti in attività finanziaria già abilitati**, purché in possesso dei requisiti previsti dalla nuova disciplina;

9) prescrivere per i mediatori creditizi l'obbligo di indipendenza da banche e intermediari, nonché l'obbligo di adozione di una forma giuridica societaria per l'esercizio dell'attività, nonché ulteriori forme di controllo per le società di mediazione creditizia di maggiori dimensioni (numero così **modificato dalla Camera**);

10) prevedere per gli agenti in attività finanziaria forme di **responsabilità del soggetto** che si avvale del loro operato, anche con riguardo ai danni causati ai clienti;

La lettera *f*) impone infine un coordinamento normativo tra il d.lgs. n. 385/1993 (TUB) e le altre disposizioni legislative aventi ad oggetto la tutela del consumatore, al fine di definire, tra l'altro, le informazioni che devono essere fornite al cliente in fase precontrattuale e le modalità di illustrazione, con la specifica, in caso di offerta congiunta di più prodotti, dell'obbligatorietà o facoltatività degli stessi.

Il **comma 2** reca la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 35

(Termine del procedimento di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825)

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n.825, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il termine per la conclusione del procedimento di cui al presente articolo è di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta».

2. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n.24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n.87, è abrogato.

1. Il termine di centoventi giorni per la definizione del procedimento di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n.825, stabilito dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n.24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n.87, è ridotto a novanta giorni. Il nuovo termine trova applicazione anche per le richieste di inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati o di variazioni dei prezzi di vendita al dettaglio il cui procedimento non è ancora concluso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il nuovo termine di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 13 luglio 1965, n.825, introdotto dal comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche per le richieste di inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati o di variazioni dei prezzi di vendita al dettaglio il cui procedimento non è ancora concluso alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 35, nel testo riformulato dalla Camera dei deputati, riduce da centoventi a novanta giorni il termine per la definizione, da parte

dell'Amministrazione, delle richieste dei produttori di tabacco in merito alla variazione delle tariffe di vendita al pubblico del prodotto da fumo. Tale previsione viene prospettata anche in relazione alla procedura di infrazione attivata dalla Commissione europea riguardante, tra l'altro, l'eccessiva lunghezza del termine attualmente vigente.

Il 22 dicembre 2008 la Commissione europea ha presentato ricorso alla Corte di giustizia europea contro l'Italia (causa C-571/08), assumendo che la legislazione italiana, dal momento che prevede un prezzo minimo per le sigarette nonché un termine di 120 giorni per ottenere l'omologazione di una modifica di prezzo dei tabacchi lavorati, violerebbe l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 95/59/CE sulle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari (procedura d'infrazione 2005/2107).

Con riguardo alla fissazione di un prezzo minimo per le sigarette, la Commissione osserva in particolare che, in base all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 95/59/CE produttori e importatori sono liberi di fissare i prezzi massimi di vendita al dettaglio dei tabacchi lavorati; pertanto, gli Stati membri non possono giustificare un potere discrezionale di fissazione dei prezzi massimi di vendita al minuto facendo riferimento al "controllo del livello dei prezzi", al "rispetto dei prezzi imposti" o ancora alla fissazione di un listino.

Con riferimento alla seconda contestazione, la Commissione ricorda che in Italia i prezzi dei prodotti del tabacco lavorato devono essere registrati nel listino ufficiale dei prezzi; la richiesta di registrazione è inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS). A parere della Commissione, il termine di 120 giorni, previsto dalla legislazione italiana per dare seguito, in base a tale procedura, ad una richiesta di modifica dei prezzi, sarebbe eccessivamente lungo e tale da vanificare il principio della libera fissazione dei prezzi massimi da parte degli operatori, sancito dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 95/59/CE.

Per quanto riguarda la legislazione attualmente vigente, l'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825 (*Regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato*) stabilisce che con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, si provvede all'inserimento (e alla variazione) di ciascun prodotto soggetto a monopolio fiscale nelle relative tariffe.

L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, ha fissato in 120 giorni il termine per la definizione del procedimento.

La Camera ha riformulato il testo licenziato dal Senato, antepoendo due nuovi commi: il **comma 1** novella l'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, aggiungendo un ulteriore periodo riguardante appunto la riduzione a novanta giorni del termine per la definizione, da parte dell'Amministrazione, delle richieste dei produttori di tabacco in merito alla variazione delle tariffe di vendita al pubblico del prodotto da fumo. Il **comma 2** abroga conseguentemente

l'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge n. 24 del 2004. Il **comma 3** - già comma unico dell'articolo in commento, nel testo licenziato dal Senato - , riformulato in relazione alle modifiche intervenute, specifica che il nuovo termine di 90 giorni si applica anche alle richieste di inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati o di variazioni dei prezzi di vendita al dettaglio il cui procedimento non è ancora concluso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

Articolo 36

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi)

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, anche i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

1. *Identico:*

a) prevedere la definizione delle armi da fuoco, delle loro parti, delle loro parti essenziali e delle munizioni, nonché delle armi per uso scenico e disattivate, degli strumenti per la segnalazione acustica e per quelle comunque riproducibili o trasformabili in armi, individuando le modalità per assicurarne il più efficace controllo;

a) *identica;*

b) adeguare la disciplina relativa all'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, anche al fine di assicurare, in armonia con le disposizioni della Convenzione sul reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili, adottata a Bruxelles il 1° luglio 1969, di cui alla legge 12 dicembre 1973, n.993, la pronta tracciabilità delle armi da fuoco, delle loro parti, delle loro parti

b) *identica;*

essenziali e delle munizioni;

c) razionalizzare e semplificare le procedure in materia di marcatura delle armi da fuoco, delle loro parti essenziali e delle munizioni, attribuendo al Ministero dell'interno le relative competenze di indirizzo e vigilanza, al fine della pronta tracciabilità e del controllo sull'uso delle stesse, anche mediante il rilascio di speciali autorizzazioni su tutte le attività di tiro e sulla ricarica delle munizioni; *c)identica;*

d) prevedere la graduale sostituzione dei registri cartacei con registrazioni informatizzate ai fini dell'attività di annotazione delle operazioni giornaliere svolte, richieste ai titolari delle licenze di pubblica sicurezza concernenti le armi e le munizioni, garantendo l'interoperabilità con i relativi sistemi automatizzati del Ministero dell'interno e la conservazione dei dati per un periodo minimo di cinquanta anni dalla data dell'annotazione stessa; *d)identica;*

e) prevedere il controllo dell'immissione sul mercato civile di armi da fuoco provenienti dalle scorte governative, nonché procedure speciali per la loro catalogazione e marcatura; *e)identica;*

f) prevedere speciali procedimenti per la catalogazione e la verifica delle armi semiautomatiche di derivazione militare, anche ai fini dell'autorizzazione per la loro detenzione; *f)identica;*

g) adeguare la disciplina in materia di tracciabilità e tutela delle armi antiche, artistiche e rare e delle relative attività di raccolta ai fini culturali e collezionistici; *g)identica;*

h) determinare le procedure, ordinarie e speciali, per l'acquisizione e la detenzione delle armi, anche attraverso la previsione dei requisiti necessari, anche *h) determinare le procedure, ordinarie e speciali, per l'acquisizione e la detenzione delle armi, anche attraverso la previsione dei requisiti necessari, anche*

fisici e psichici, degli interessati, al fine di evitare pericoli per gli stessi, nonché per l'ordine e la sicurezza pubblica, prevedendo a tal fine anche lo scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e gli uffici delle Forze dell'ordine, utili a prevenire possibili abusi da parte di soggetti detentori di armi da fuoco;

fisici e psichici, degli interessati **all'acquisizione e alla detenzione di armi**, al fine di evitare pericoli per gli stessi, nonché per l'ordine e la sicurezza pubblica, prevedendo a tal fine **un'idonea informazione alle persone conviventi con il richiedente e** anche lo scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e gli uffici delle Forze dell'ordine, utili a prevenire possibili abusi da parte di soggetti detentori di armi da fuoco;

i) adeguare la disciplina per il rilascio, rinnovo e uso della Carta europea d'arma da fuoco;

i)identica;

l) disciplinare, nel quadro delle autorizzazioni contemplate nell'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, le licenze di polizia per l'esercizio delle attività di intermediazione delle armi e per l'effettuazione delle singole operazioni;

l)identica;

m) prevedere specifiche norme che disciplinino l'utilizzazione, il trasporto, il deposito e la custodia delle armi, anche al fine di prevenirne furti o smarrimenti;

m)identica;

n) prevedere l'introduzione di sanzioni penali, nei limiti di pena di cui alla legge 2 ottobre 1967, n.895, ed alla legge 18 aprile 1975, n.110, per le infrazioni alle disposizioni della legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2008/51/CE.

n)identica.

2. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2.Identico.

3. Agli adempimenti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie

3.Identico.

disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 36**, inserito nel corso dell'esame al Senato e **modificato dalla Camera dei deputati**, reca l'elencazione dei principi e criteri direttivi ulteriori, rispetto a quelli generali di cui all'art. 2 del disegno di legge in esame, cui il Governo si dovrà attenere del predisporre il decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (direttiva collocata nell'allegato B del disegno di legge).

Il **comma 1** elenca a riguardo i seguenti principi e criteri direttivi:

- **lettera a)**: prevedere, nell'ambito della definizione delle armi da fuoco, delle loro parti e delle munizioni, anche quella degli strumenti comunque riproducenti o trasformabili in armi, ai fini di un più efficace controllo;

- **lettera b)**: adeguare la disciplina dell'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo onde assicurare la "pronta tracciabilità" delle stesse e delle munizioni, come prevede la Convenzione sul reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili⁵⁸;

- **lettera c)**: semplificare le procedure in materia di marcatura (è prevista a tale riguardo la possibilità di prevedere speciali autorizzazioni su tutte le attività di tiro e sulla ricarica delle munizioni);

- **lettera g)**: adeguare la disciplina alle particolari caratteristiche delle armi antiche, artistiche e rare;

- **lettera d)**: informatizzare i registri e le operazioni richieste ai titolari delle licenze di pubblica sicurezza concernenti le armi e le munizioni, garantendo l'interoperabilità con i sistemi automatizzati del Ministero dell'interno e prevedendo la conservazione dei dati per almeno 50 anni;

- **lettere e) ed f)**: prevedere forme di controllo sulla circolazione di armi da fuoco provenienti dalle scorte governative, e procedure speciali con riguardo alle armi semiautomatiche di derivazione militare;

- **lettera h)**: determinare i requisiti e le procedure per l'acquisizione e la detenzione delle armi, prevedendo a tal fine anche lo "scambio protetto" di dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e gli uffici delle Forze dell'ordine. **La Camera ha modificato la lettera in esame**, introducendo (oltre ad un chiarimento lessicale) la previsione di un'idonea informazione alle persone che convivono con il soggetto che presenta una richiesta di acquisizione e detenzione di armi;

- **lettera i)**: adeguare la disciplina per il rilascio, rinnovo e uso della Carta europea d'arma da fuoco, disciplinata dalla direttiva (documento rilasciato dalle autorità di uno Stato membro ai soggetti legittimamente detentori e utilizzatori di un'arma da fuoco);

⁵⁸ Adottata a Bruxelles il 1° luglio 1969, ratificata dall'Italia con legge 12 dicembre 1973, n. 993.

- **lettera l)**: disciplinare le licenze di polizia per l'esercizio delle attività di intermediazione di armi e per l'effettuazione delle singole operazioni, nel quadro delle autorizzazioni di cui all'art. 31 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)⁵⁹;

- **lettera m)**: disciplinare specificamente l'utilizzazione, il trasporto, il deposito e la custodia delle armi, anche al fine di prevenirne furti o smarrimenti;

- **lettera n)**: corredare la disciplina di recepimento con sanzioni penali, nei limiti di pena di cui alle leggi 895/1967 e 110/1975⁶⁰.

Il **comma 2** contiene una clausola di invarianza.

Ai sensi del **comma 3**, le Amministrazioni interessate devono provvedere agli adempimenti derivanti dall'esercizio della delega in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

⁵⁹ L'art. 31 sottopone a licenza di polizia la fabbricazione, l'introduzione nello Stato, esportazione, la raccolta, la collezione o la vendita di armi.

⁶⁰ La legge 2 ottobre 1967, n. 895, recante "*Disposizioni per il controllo delle armi*", reca una serie di norme penali afferenti alle attività di fabbricazione, detenzione, commercio ed uso di armi; la legge 18 aprile 1975, n. 110, "*Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi*", reca un'ampia e articolata disciplina della materia.

Articolo 37

(Disposizioni relative all'attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 589/2008 della Commissione, per quanto riguarda la commercializzazione delle uova, nonché delle direttive 1999/74/CE del Consiglio e 2002/4/CE della Commissione, concernenti la protezione delle galline ovaiole)

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Qualora i centri d'imballaggio delle uova, definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n.589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, non soddisfino più le condizioni previste dall'articolo 5 del medesimo regolamento, si applicano i provvedimenti amministrativi della revoca e della sospensione dell'autorizzazione.

1.*Identico.*

2. In caso d'inosservanza delle disposizioni contenute nella specifica normativa comunitaria e nazionale, sempre che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni:

2.*Identico.*

a) da euro 300 a euro 1.800 a carico di chiunque, senza le prescritte autorizzazioni:

1) effettui l'imballaggio, il reimballaggio e la classificazione di uova in categorie di qualità e di peso;

2) svolga l'attività di raccoglitore, oppure produca o commercializzi uova;

b) da euro 200 a euro 1.200 nei confronti di coloro che mescolano, al fine di venderle, le uova di gallina con quelle di

altre specie;

c) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti degli operatori che omettono o non aggiornano o non tengono correttamente o non conservano, per almeno dodici mesi, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CE) n.589/2008, le registrazioni di cui agli articoli 20, 21 e 22 del medesimo regolamento, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni nazionali applicative;

d) da euro 150 a euro 900 nei confronti dei titolari dei centri di imballaggio e dei raccoglitori che omettono di comunicare alla regione o provincia autonoma di appartenenza ed al competente dipartimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dall'avvenimento, le variazioni tecniche, societarie o d'indirizzo e la cessazione dell'attività;

e) da euro 150 a euro 900 a carico, a seconda dei casi, dei titolari dei centri d'imballaggio, dei produttori e, limitatamente agli articoli 14 e 16, relativi rispettivamente all'utilizzo della dicitura «EXTRA» e alla vendita di uova sfuse, a carico dei rivenditori, per la violazione dei seguenti articoli del regolamento (CE) n.589/2008:

1) articoli 2 e 4, relativi alle caratteristiche qualitative, al divieto di trattamenti per la conservazione ed ai criteri di classificazione delle uova;

2) articolo 5, relativo alla dotazione di attrezzature dei centri d'imballaggio;

3) articoli 6 e 11, relativi ai termini temporali per la lavorazione delle uova e alla stampigliatura degli imballaggi e delle uova;

4) articoli 7, 12, 14, 16, 17 e 18, relativi all'etichettatura degli imballaggi e delle uova;

f) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti di coloro che violano le norme di cui agli articoli 8, 13, 19 e 30 del regolamento (CE) n.589/2008, relative alla stampigliatura delle uova importate da Paesi terzi o scambiate con Paesi comunitari, all'indicazione della durata minima ed al reimpaccaggio;

g) da euro 200 a euro 1.200 nei confronti di coloro che omettono di riportare una o più diciture obbligatorie ai sensi della normativa vigente oppure violano quanto prescritto agli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.297 del 22 dicembre 2007, relativi all'uso di diciture facoltative;

h) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti dei titolari dei centri d'imballaggio e dei produttori che violano le norme sulla stampigliatura delle uova con il codice del produttore, di cui all'allegato XIV del regolamento (CE) n.1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, ed all'articolo 9 del regolamento (CE) n.589/2008, nonché all'articolo 15 del regolamento (CE) n.589/2008, relativo all'indicazione del tipo di alimentazione.

3. Per le sanzioni di cui al comma 2, gli importi si intendono aumentati del doppio se la partita di merce irregolare è superiore alle 50.000 uova. *3.Identico.*

4. In caso di reiterazione della violazione, le sanzioni di cui al comma 2 sono aumentate da un terzo alla metà. *4.Identico.*

5. Per l'applicazione delle sanzioni si *5.Identico.*

applica il procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981, n.689.

6. Nel caso di partite di uova commercializzate che risultano non conformi alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQ) attua le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2, del regolamento (CE) n.589/2008, fino a quando la partita stessa non è in regola.

7. Con apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nell'ambito delle rispettive competenze, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché modalità uniformi per l'attività di controllo ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2, 3 e 4.

8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esercita il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo tramite l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQ) che è anche l'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.689, ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 2 del presente articolo.

6. Nel caso di partite di uova commercializzate che risultano non conformi alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQ) attua le disposizioni di cui all'articolo 25, **paragrafo** 2, del regolamento (CE) n.589/2008, fino a quando la partita stessa non è in regola.

7.Identico.

8.Identico.

9. Al fine di dare piena attuazione alle direttive 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, e 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, concernenti la protezione delle galline ovaiole, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la

riorganizzazione del settore nazionale della produzione di uova, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) interventi per la riconversione, delocalizzazione in aree conformi alle norme urbanistiche o acquisizione di strutture di allevamento che adottano, al momento della realizzazione, le norme relative alla protezione delle galline ovaiole allevate in batteria o con sistemi alternativi (a terra o all'aperto), come indicato dalla direttiva 1999/74/CE sul benessere degli animali;

b) priorità agli interventi di riconversione, delocalizzazione o acquisizione di allevamenti il cui beneficiario autonomamente adotta disciplinari di produzione che migliorano ulteriormente le condizioni di benessere animale previste dalla direttiva 1999/74/CE;

c) realizzazione di filiere certificate che integrano le varie fasi del ciclo produttivo: allevamento, produzione di mangime, lavorazione, trasformazione e distribuzione dei prodotti finiti (uova fresche od ovoprodotti);

d) priorità per le filiere integrate e certificate che utilizzano materie prime di provenienza esclusivamente nazionale;

e) priorità per la realizzazione di filiere integrate per la produzione di uova e ovoprodotti biologici;

f) interventi per l'acquisizione e la ristrutturazione di mangimifici e strutture di stoccaggio specifici a supporto delle filiere di produzione;

g) interventi per l'ammodernamento e la realizzazione di impianti di calibratura, selezione e produzione di ovoprodotti;

h) interventi per la promozione e la commercializzazione di uova e ovoprodotti italiani sui mercati esteri;

i) interventi per favorire la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti in collaborazione con università e centri di ricerca;

l) interventi per il trattamento e la valorizzazione delle eiezioni tramite il recupero di energia.

10. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2003, n.267, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - (Adeguamento degli impianti). 1. La realizzazione e l'adeguamento degli impianti, al fine della sostituzione delle gabbie di cui al numero 1 dell'allegato C, possono avvenire con il ricorso alle misure di cui agli accordi di programma quadro, promossi dalle regioni e sottoscritti ai sensi del comma 203 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n.662, e successive modificazioni, oppure ai contratti di filiera e di distretto previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.226 del 29 settembre 2003».

11. Dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 37**, introdotto nel corso dell'esame al Senato e **modificato successivamente dalla Camera**, prevede, al **comma 1**, che i centri d'imballaggio delle uova che non soddisfino le condizioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 589/2008 in materia di classificazione, imballaggio ed

etichettatura vengano sanzionati con la revoca o la sospensione dell'autorizzazione.

Ai sensi di tale articolo 5, la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle uova sono effettuati solo dai centri di imballaggio che siano in possesso dei requisiti richiesti, e ricevano l'autorizzazione statale e la conseguente attribuzione di un codice d'identificazione.

I centri di imballaggio dovrebbero disporre, oltre che di un'attrezzatura tecnica appropriata che consenta la classificazione delle uova per categoria di qualità e di peso, anche delle attrezzature necessarie per garantire un'adeguata manipolazione delle uova che comprendano a seconda dei casi:

- un impianto per la speratura adatto all'uso, automatico o permanentemente assistito, che consenta di esaminare separatamente la qualità di ciascun uovo, o un'altra attrezzatura adeguata;
- un dispositivo per la valutazione dell'altezza della camera d'aria;
- una o più bilance omologate per pesare le uova;
- un sistema per la stampigliatura delle uova.

Vengono quindi introdotte, dal **comma 2**, sanzioni amministrative per l'inosservanza delle disposizioni in materia, comunitarie e nazionali, a carico, tra l'altro, di chi: effettui l'imballaggio oppure raccolga, produca o commercializzi uova senza le prescritte autorizzazioni; mescoli le uova di gallina con quelle di altre specie; ometta di comunicare agli enti competenti le variazioni tecniche, societarie o d'indirizzo e la cessazione dell'attività; violi le norme relative all'indicazione della durata minima, al reballaggio, alla stampigliatura delle uova importate, all'uso di diciture obbligatorie e facoltative, all'indicazione del tipo di alimentazione.

Le sanzioni di cui al comma 2 sono poi aumentate del doppio, se l'irregolarità riguarda una partita di più di 50 mila uova, e da un terzo alla metà, se la violazione è reiterata (**commi 3 e 4**); le sanzioni si applicano in base al procedimento definito dalla legge n. 689 del 1981 (**comma 5**).

Secondo la disciplina prevista dalla legge 689/1981, l'applicazione della sanzione avviene secondo il seguente procedimento.

Dopo l'accertamento della violazione da parte degli organi competenti o dalla polizia giudiziaria (art. 13), essa deve essere immediatamente contestata o comunque notificata al trasgressore entro 90 giorni (art. 14); entro i successivi 60 giorni l'autore può conciliare pagando una somma ridotta pari alla terza parte del massimo previsto o pari al doppio del minimo (cd. oblazione o pagamento in misura ridotta, art. 16).

In caso contrario, egli può, entro 30 giorni, presentare scritti difensivi all'autorità competente; quest'ultima, dopo aver esaminato i documenti e le eventuali memorie presentate, se ritiene sussistere la violazione contestata determina l'ammontare della sanzione con ordinanza motivata e ne ingiunge il pagamento (cd. ordinanza-ingiunzione, art. 18).

Entro 30 giorni dalla sua notificazione l'interessato può presentare opposizione all'ordinanza ingiunzione (che, salvo eccezioni, non sospende il pagamento), inoltrando ricorso al giudice di pace (art. 22, 22-bis). Fatte salve le diverse competenze stabilite dalla legge, l'opposizione si propone, invece, davanti al tribunale: l'esecuzione dell'ingiunzione non viene sospesa e il giudizio che con esso si instaura si può

concludere o con un'ordinanza di convalida del provvedimento o con sentenza di annullamento o modifica del provvedimento; contro tale sentenza è ammesso solo ricorso per cassazione (art. 23). Il giudice ha piena facoltà sull'atto, potendo o annullarlo o modificarlo, sia per vizi di legittimità che di merito.

In caso di condizioni economiche disagiate del trasgressore, l'autorità che ha applicato la sanzione può concedere la rateazione del pagamento (art. 26).

Decorso il termine fissato dall'ordinanza ingiunzione, in assenza del pagamento, l'autorità che ha emesso il provvedimento procede alla riscossione delle somme dovute con esecuzione forzata in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (art. 27). Il termine di prescrizione delle sanzioni amministrative pecuniarie è di 5 anni dal giorno della commessa violazione (art. 28).

Le modalità di attuazione delle disposizioni sulla revoca e sospensione dell'autorizzazione e le modalità di realizzazione dei controlli, che debbono essere uniformi sull'intero territorio per l'irrogazione delle sanzioni, dovranno essere definite entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento con un accordo tra Stato, regioni e province autonome (**comma 7**).

L'Autorità che effettua i controlli e che vieta la commercializzazione delle partite irregolari, o vieta l'importazione di quelle provenienti da un paese terzo, è l'Ispettorato per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQ) (**comma 6**), che è anche il soggetto cui spetta irrogare le sanzioni in base all'art. 17 della legge n. 689 del 1981.

L'art. 17 della legge 689 prevede che il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24 (ovvero quando l'illecito appaia in connessione obiettiva con un reato e quindi il rapporto debba essere trasmesso all'A.G.), deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione.

Il comma 9, inserito nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riorganizzazione del settore nazionale della produzione di uova al fine di attuare le direttive 1999/74/CE del Consiglio e 2002/4/CE della Commissione, concernenti la protezione delle galline ovaiole. Tra i principi e criteri direttivi individuati si evidenziano:

- la riconversione e delocalizzazione in aree conformi alle norme urbanistiche;
- la priorità agli interventi di riconversione, delocalizzazione di allevamenti che migliorano le condizioni di benessere animale;
- la realizzazione di filiere certificate che integrano le varie fasi del ciclo produttivo;
- l'acquisizione e la ristrutturazione di mangimifici e strutture di stoccaggio specifici, l'ammodernamento di impianti di calibratura, selezione e produzione di ovoprodotti;

- interventi per favorire la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e per il trattamento e la valorizzazione delle eiezioni.

Il comma 10, anch'esso **introdotto nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera**, inserisce nel decreto legislativo n. 267 del 2003 (recante attuazione della direttiva 1999/74/CE e della direttiva 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento) l'articolo 3-*bis*, finalizzato all'**adeguamento degli impianti**.

Esso prevede in particolare che la realizzazione e l'adeguamento degli impianti ai fini della sostituzione delle gabbie possano avvenire ricorrendo:

- alle misure di cui agli accordi di programma quadro (promossi dalle regioni e sottoscritti ai sensi del comma 203 dell'articolo 2 della legge n.662 del 1996);
- ai contratti di filiera e di distretto previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003.

Si ricorda che, ai sensi del dell'articolo 2, comma 203, della legge n.662 del 1996, l'accordo di programma quadro è un accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le attività e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedurali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività ed interventi; 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 142/1990; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attività posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi.

Si ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 1 agosto 2003, recante "Criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera" questo è definito come un contratto tra i soggetti della filiera agroalimentare e il Ministero delle politiche agricole e forestali, finalizzato alla realizzazione di un programma di investimenti integrato a carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppi nei diversi segmenti della filiera agroalimentare in un ambito territoriale multiregionale.

Il comma 11 infine, **introdotto dalla Camera**, reca la **clausola di invarianza finanziaria** relativamente alle disposizioni di cui ai commi 9 e 10.

Articolo 41

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno)

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, da adottare su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico ovvero del Ministro con competenza prevalente in materia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e con gli altri Ministri interessati, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

1. *Identico:*

a) garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato nonché assicurare agli utenti un livello essenziale ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione;

a) *identica;*

b) promuovere l'elaborazione di codici

di condotta e disciplinari, finalizzati, in particolare, a promuovere la qualità dei servizi, tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche;

b) prevedere che le disposizioni dei decreti legislativi si applichino a tutti i servizi non esplicitamente esclusi dall'articolo 2, paragrafi 2 e 3, e, relativamente alla libera prestazione di servizi, anche dall'articolo 17 della direttiva;

c)identica;

c) definire puntualmente l'ambito oggettivo di applicazione;

d)identica;

d) semplificare i procedimenti amministrativi per l'accesso alle attività di servizi, anche al fine di renderli uniformi sul piano nazionale, subordinando altresì la previsione di regimi autorizzatori al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 9 della direttiva e prevedendo che, per tali regimi, da elencare in allegato al decreto legislativo di cui al presente articolo, la dichiarazione di inizio attività rappresenti la regola generale salvo che motivate esigenze impongano il rilascio di un atto autorizzatorio esplicito;

e)identica;

e) garantire che, laddove consentiti dalla normativa comunitaria, i regimi di autorizzazione ed i requisiti eventualmente previsti per l'accesso ad un'attività di servizi o per l'esercizio della medesima siano conformi ai principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento;

f)identica;

f) garantire la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, imponendo requisiti relativi alla prestazione di attività di servizi solo qualora siano giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o tutela dell'ambiente, nel rispetto dei

g)identica;

principi di non discriminazione e di proporzionalità;

g) prevedere che l'autorizzazione all'accesso o all'esercizio di una attività di servizi abbia efficacia su tutto il territorio nazionale. Limitazioni territoriali dell'efficacia dell'autorizzazione possono essere giustificate solo da un motivo imperativo di interesse generale;

h)identica;

h) ferma restando l'applicazione del principio di prevalenza di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, anche al fine di garantire, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva, il carattere unitario nazionale dell'individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed eventuali titoli abilitanti, individuare espressamente, per tutti i servizi rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva, gli eventuali requisiti compatibili con la direttiva medesima e necessari per l'accesso alla relativa attività e per il suo esercizio;

i)identica;

i) prevedere che lo svolgimento di tutte le procedure e le formalità necessarie per l'accesso all'attività di servizi e per il suo esercizio avvenga attraverso sportelli unici usufruibili da tutti i prestatori di servizi a prescindere che questi siano stabiliti sul territorio nazionale o di altro Stato membro, in coerenza con quanto già previsto al riguardo dall'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e regolando il conseguente coordinamento fra le relative disposizioni;

l)identica;

l) prevedere che le procedure e le formalità per l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi possano essere espletate attraverso gli sportelli unici anche a distanza e per via elettronica;

m)identica;

m) realizzare l'interoperabilità dei sistemi di rete, l'impiego non discriminatorio della firma elettronica o digitale ed i collegamenti tra la rete centrale della pubblica amministrazione e le reti periferiche; *n)identica;*

n) prevedere forme di collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri e con la Commissione europea al fine di garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi, in particolare fornendo al più presto e per via elettronica, tramite la rete telematica IMI, realizzata dalla Commissione europea, le informazioni richieste da altri Stati membri o dalla Commissione. Lo scambio di informazioni può riguardare le azioni disciplinari o amministrative promosse o le sanzioni penali irrogate e le decisioni definitive relative all'insolvenza o alla bancarotta fraudolenta assunte dalle autorità competenti nei confronti di un prestatore e che siano direttamente pertinenti alla competenza del prestatore o alla sua affidabilità professionale, nel rispetto dei presupposti stabiliti dalla direttiva; *o)identica;*

***o)* prevedere l'abrogazione espressa della normativa statale in contrasto con i principi e le disposizioni della direttiva comunitaria;** *soppressa*

p) prevedere che, relativamente alle materie di competenza regionale, le norme per l'adeguamento, il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti autorizzatori concernenti l'esercizio della libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi siano adottate dallo Stato, in caso di inadempienza normativa delle regioni, in conformità all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e che, in caso di inadempienza amministrativa, sia esercitato il potere sostitutivo di cui *p)identica;*

all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione;

q) prevedere che tutte le disposizioni di attuazione della direttiva nell'ambito dell'ordinamento nazionale siano finalizzate a rendere effettivo l'esercizio della libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi garantite dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:

q)identica;

1) la crescita economica e la creazione di posti di lavoro sul territorio nazionale;

2) la semplificazione amministrativa;

3) la riduzione degli oneri amministrativi per l'accesso ad una attività di servizi e per il suo esercizio;

4) l'effettività dei diritti dei destinatari di servizi;

r) prevedere che tutte le misure adottate in attuazione della direttiva siano emanate in conformità ai seguenti ulteriori principi e criteri:

r)identica;

1) salvaguardia dell'unitarietà dei processi decisionali, della trasparenza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa e chiara individuazione dei soggetti responsabili;

2) semplificazione, accorpamento, accelerazione, omogeneità, chiarezza e trasparenza delle procedure;

3) agevole accessibilità per prestatori e destinatari di servizi a tutte le informazioni afferenti alle attività di servizi, in attuazione degli articoli 7, 21 e 22 della direttiva;

4) adozione di adeguate forme di pubblicità, di informazione e di

conoscibilità degli atti procedimentali anche mediante utilizzo di sistemi telematici;

s) garantire l'applicazione della normativa legislativa e contrattuale del lavoro del luogo in cui viene effettuata la prestazione di servizi, fatti salvi trattamenti più favorevoli al prestatore previsti contrattualmente, ovvero assicurati dai Paesi di provenienza con oneri a carico di questi ultimi, evitando effetti discriminatori nonché eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all'ambiente;

s) prevedere che venga garantita un'effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, evitando l'insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani, nel momento in cui questi siano tenuti a rispettare una disciplina più restrittiva di quella applicabile sul territorio nazionale ai cittadini degli altri Stati membri.

t) prevedere idonee modalità al fine di assicurare un'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, ed evitare effetti discriminatori a danno dei prestatori italiani di servizi, nonché eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all'ambiente.

2. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, entro il 28 dicembre 2009, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie disposizioni normative al contenuto della direttiva nonché ai principi e criteri di cui al comma 1.

2.Identico.

3. Dai provvedimenti attuativi del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3.Identico.

L'articolo 41, introdotto dal Senato in prima lettura, e **modificato dalla Camera**, provvede a dettare principi e criteri specifici di delega per l'attuazione

della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, fermi restando i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2.

La direttiva 2006/123/CE è ricompresa nell'Allegato B al presente disegno di legge (per l'illustrazione del contenuto della direttiva si rinvia alla relativa scheda di lettura).

In base alle previsioni del **comma 1** dell'articolo in esame, in sede di attuazione della delega il Governo è tenuto, anzitutto, a garantire la libertà di concorrenza e l'accessibilità all'acquisto di servizi sul territorio nazionale (lettera *a*)), semplificando i procedimenti amministrativi per l'accesso alle attività di servizi (lettera *e*)) e garantendo che gli eventuali regimi di autorizzazione per l'accesso o esercizio di un'attività siano conformi ai principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento (lettera *f*)).

Secondo un criterio direttivo inserito dalla Camera, nell'esercizio della delega occorre promuovere l'elaborazione di codici di condotta e disciplinari, intesi, in particolare, a elevare la qualità dei servizi (lettera *b*)).

Deve essere, altresì, rispettata la libertà di circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, accettando l'imposizione di requisiti alla prestazione solo se giustificati da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, sanità pubblica o tutela dell'ambiente, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità (lettera *g*)). Il Governo dovrà individuare, per tutti i servizi rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva, gli eventuali requisiti compatibili e necessari per l'accesso alla relativa attività (lettera *i*)), istituendo degli sportelli unici (accessibili anche via *internet*) per lo svolgimento delle procedure e formalità necessarie per l'accesso all'attività di servizi (lettere *l* e *m*)), e prevedendo delle forme di collaborazione (es. scambio di informazioni) con le autorità competenti degli Stati membri e con la Commissione europea, al fine di garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi (lettera *o*)).

Tutte le disposizioni di attuazione della direttiva nell'ambito dell'ordinamento nazionale devono essere finalizzate a rendere effettivo l'esercizio della libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi, perseguendo alcuni obiettivi: crescita economica e creazione di posti di lavoro; semplificazione amministrativa; riduzione degli oneri amministrativi per l'accesso ad un'attività di servizi ed effettività dei diritti dei destinatari dei servizi (lettera *q*)). Le disposizioni di attuazione dovranno prevedere che tutte le misure adottate in attuazione della direttiva siano emanate nel rispetto di specifici criteri quali: la salvaguardia dell'unitarietà dei processi decisionali, della trasparenza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa; la semplificazione, l'accorpamento, l'accelerazione, l'omogeneità, la chiarezza e la trasparenza delle procedure; l'accessibilità alle informazioni per prestatori e destinatari di servizi; l'adozione di adeguate forme di pubblicità, di informazione e di conoscenza degli atti procedurali (lettera *r*)). I decreti legislativi devono, inoltre, garantire: **l'applicazione della normativa legislativa e contrattuale in materia di lavoro**

del luogo in cui viene effettuata la prestazione di servizi, fatti salvi trattamenti più favorevoli al prestatore previsti contrattualmente, ovvero assicurati dai Paesi di provenienza con oneri a carico di questi ultimi, evitando effetti discriminatori nonché eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza o all'ambiente (lettera *s*), inserita dalla Camera); un'effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, evitando l'insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei prestatori italiani di servizi, **nonché (come aggiunto dalla Camera) eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza o all'ambiente** (lettera *t*)).

Si ricorda, inoltre, che la Camera ha soppresso il principio di delega che richiedeva l'abrogazione espressa della normativa statale in contrasto con i principi e le disposizioni della direttiva comunitaria.

Il **comma 2** pone alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano il termine del 28 dicembre 2009 per adeguare le proprie disposizioni normative al contenuto della direttiva nonché ai principi e criteri direttivi di cui al comma 1 (tale termine coincide con quello entro cui gli Stati membri sono tenuti a recepire la direttiva).

Infine, il **comma 3** dispone che dall'attuazione della delega di cui all'articolo in commento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE

Il Consiglio competitività del 5 e 6 marzo 2009, nel definire le priorità in materia di competitività e di innovazione in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo, ha richiamato l'attenzione sull'attuazione della direttiva "servizi", occasione importante in direzione di un mercato interno realmente integrato. Il Consiglio ha sottolineato che gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che le disposizioni necessarie, anche in termini di risorse, siano state prese affinché la direttiva possa essere attuata in tutti i suoi elementi prima della scadenza del dicembre 2009. Ritiene che si debbano raddoppiare gli sforzi in particolare per condurre a buon fine il riesame e la modernizzazione della legislazione degli Stati membri e per realizzare degli "sportelli unici" pienamente operativi. Il Consiglio, infine, invita la Commissione e gli Stati membri a procedere ai preparativi necessari affinché un processo utile ed efficace di valutazione reciproca della legislazione degli Stati membri sia operativo nel 2010.

In tale occasione la Commissione, nell'informare il Consiglio sullo stato di avanzamento del processo di attuazione, ha insistito sull'importanza della direttiva in quanto strumento del mercato interno che contribuisce al rilancio della crescita e alla ripresa economica.

Il 6 novembre 2008 la Commissione ha presentato la comunicazione "Beneficiare pienamente del mercato interno attraverso una più stretta

cooperazione amministrativa" (COM(2008) 703), che costituisce una relazione sullo stato di avanzamento del Sistema d'informazione del mercato interno (IMI).

Tale sistema – la cui proposta di messa a punto è stata approvata dagli Stati membri nel marzo del 2006 - è volto a consentire agli Stati membri di rispettare i loro obblighi in materia di scambio di informazione e di instaurare nuove forme di collaborazione amministrativa che non sarebbero possibili senza l'ausilio di un sistema elettronico di informazione.

La comunicazione osserva che la mancanza di fiducia nell'efficacia del quadro giuridico e operativo degli altri Stati membri ha provocato una moltiplicazione delle regole e una duplicazione dei controlli sulle attività transfrontaliere, ostacolando l'armonioso funzionamento del mercato interno. La messa a punto di tale Sistema risponde pertanto alla necessità degli Stati membri di disporre di uno strumento che faciliti la collaborazione reciproca e con la Commissione per garantire che i cittadini e le imprese fruiscono pienamente dei vantaggi offerti dal quadro giuridico.

Esso risponde inoltre all'obbligo, stabilito dalla direttiva sui servizi (2006/123/CE), di istituire un sistema elettronico per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. La Commissione invita gli Stati membri a prendere i provvedimenti necessari, e in particolare ad organizzare azioni di formazione e sensibilizzazione, per assicurare il successo della messa in opera del Sistema d'informazione del mercato interno.

Il Consiglio competitività del 5 e 6 marzo 2009 ha sottolineato che gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che siano assunte le disposizioni necessarie, anche in termini di risorse, per la piena applicazione dell'IMI nel quadro della direttiva sui servizi.

Articolo 43

(Modifica al decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale)

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Il comma 2 dell'articolo 2-ter del decreto-legge 6 novembre 2008, n.172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n.210, è abrogato.

L'articolo 43, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, sopprime il comma 2 dell'art. 2-ter del decreto-legge n. 172 del 2008⁶¹, facendo venir meno la clausola che subordinava alla previa autorizzazione comunitaria l'attuazione della norma di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2008⁶². Tale ultima disposizione, a sua volta, consente, nelle more del funzionamento a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, lo stoccaggio di taluni rifiuti in attesa di smaltimento e il deposito degli stessi presso qualsiasi area di deposito temporaneo⁶³.

L'art. 2-ter del ricordato D.L. n. 172/2008 (introdotto dalla legge di conversione n. 210/2008), ha dettato una norma di interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 123), in materia di stoccaggio e deposito temporaneo dei rifiuti in Campania. Il citato art. 2-ter del D.L. n. 172/2008 ha disposto che tale norma debba interpretarsi nel senso che sono autorizzati, nelle more del funzionamento a regime del sistema di smaltimento dei

⁶¹ *Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale.*

⁶² *Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile.*

⁶³ Nel corso dell'esame in sede consultiva dell'emendamento 39.03 del Governo, che ha introdotto la disposizione in esame il relatore presso la Commissione Ambiente della Camera dei deputati, ha riferito che con tale emendamento si intende sopprimere un vincolo, che avrebbe reso la norma inapplicabile, in assenza di un pronunciamento in tal senso da parte della Commissione.

rifiuti nella regione Campania, lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento aventi i codici CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99⁶⁴ e il deposito degli stessi presso qualsiasi area di deposito temporaneo (comma 1). Il comma 2 - che ora si intende abrogare - ha comunque subordinato l'attuazione della norma oggetto di interpretazione autentica all'acquisizione dell'autorizzazione comunitaria.

⁶⁴ Si ricorda che i rifiuti in oggetto, appartenenti alla categoria dei rifiuti non pericolosi, sono i seguenti: 19.05.01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata; 19.05.03 compost fuori specifica; 19.12.10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti); 19.12.12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, non contenenti sostanze pericolose; 20.03.01 rifiuti urbani non differenziati; 20.03.99 rifiuti urbani non specificati altrimenti.

Articolo 44

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici)

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi volti a recepire la direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici. Sugli schemi dei decreti legislativi è acquisito il parere del Consiglio di Stato. Decorsi quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative nel rispetto delle medesime procedure di cui al citato comma 1.

3. Ai fini della delega di cui al presente articolo, per stazione appaltante si intendono i soggetti di cui agli articoli 32 e 207 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

modificazioni, e ogni altro soggetto tenuto, secondo il diritto comunitario o nazionale, al rispetto di procedure o principi di evidenza pubblica nell'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi o forniture. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) circoscrivere il recepimento alle disposizioni elencate nel presente articolo e comunque a quanto necessario per rendere il quadro normativo vigente in tema di tutela giurisdizionale conforme alle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE, come modificate dalla direttiva 2007/66/CE, previa verifica della coerenza con tali direttive degli istituti processuali già vigenti e già adeguati, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria e nazionale, e inserendo coerentemente i nuovi istituti nel vigente sistema processuale, nel rispetto del diritto di difesa e dei principi di effettività della tutela giurisdizionale e di ragionevole durata del processo;

b) assicurare un quadro processuale omogeneo per tutti i contratti contemplati dal citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, ancorché non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e operare un recepimento unitario delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE, come modificate dalla direttiva 2007/66/CE;

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

c) assicurare il coordinamento con il vigente sistema processuale, prevedendo le abrogazioni necessarie;

d) recepire integralmente l'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 89/665/CEE e l'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, prevedendo, inoltre, che la stazione appaltante, tempestivamente informata dell'imminente proposizione di un ricorso giurisdizionale, con una indicazione sommaria dei relativi motivi, si pronunci valutando se intervenire o meno in autotutela;

e) recepire gli articoli 2-bis e 2-ter, lettera b), della direttiva 89/665/CEE e gli articoli 2-bis e 2-ter, lettera b), della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, fissando un termine dilatorio per la stipula del contratto e prevedendo termini e mezzi certi per la comunicazione a tutti gli interessati del provvedimento di aggiudicazione e degli altri provvedimenti adottati in corso di procedura;

f) recepire l'articolo 2, paragrafo 6, e l'articolo 2-quater della direttiva 89/665/CEE, nonché l'articolo 2, paragrafo 1, ultimo capoverso, e l'articolo 2-quater della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, prevedendo:

1) che i provvedimenti delle procedure di affidamento sono impugnati entro un termine non superiore a trenta giorni dalla ricezione e i bandi entro

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

un termine non superiore a trenta giorni dalla pubblicazione;

2) che i bandi, ove immediatamente lesivi, e le esclusioni sono impugnati autonomamente e non possono essere contestati con l'impugnazione dell'aggiudicazione definitiva, mentre tutti gli altri atti delle procedure di affidamento sono impugnati con l'aggiudicazione definitiva, fatta comunque salva l'eventuale riunione dei procedimenti;

3) che il rito processuale davanti al giudice amministrativo si svolge con la massima celerità e immediatezza nel rispetto del contraddittorio e della prova, con razionalizzazione e abbreviazione dei vigenti termini di deposito del ricorso, costituzione delle altre parti, motivi aggiunti, ricorsi incidentali;

4) che tutti i ricorsi e scritti di parte e provvedimenti del giudice hanno forma sintetica;

5) che tutti i ricorsi relativi alla medesima procedura di affidamento sono concentrati nel medesimo giudizio ovvero riuniti, se ciò non ostacoli le esigenze di celere definizione;

g) recepire l'articolo 2, paragrafi 3 e 4, della direttiva 89/665/CEE e l'articolo 2, paragrafi 3 e 3-bis, della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, prevedendo la sospensione della stipulazione del contratto in caso di proposizione di ricorso giurisdizionale avverso un

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

provvedimento di aggiudicazione definitiva, accompagnato da contestuale domanda cautelare, e rivolto al giudice competente, con i seguenti criteri:

1) la competenza, sia territoriale che per materia, è inderogabile e rilevabile d'ufficio prima di ogni altra questione;

2) la preclusione alla stipulazione del contratto opera fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare definitivo, ovvero fino alla pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado, in udienza o entro i successivi sette giorni, se la causa può essere decisa nel merito nella camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare;

3) il termine per l'impugnazione del provvedimento cautelare è di quindici giorni dalla sua comunicazione o dall'eventuale notifica, se anteriore;

h) recepire gli articoli 2, paragrafo 7, 2-quinquies, 2-sexies e 3-bis della direttiva 89/665/CEE e gli articoli 2, paragrafo 6, 2-quinquies, 2-sexies e 3-bis della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, nell'ambito di una giurisdizione esclusiva e di merito, con i seguenti criteri:

1) prevedere la privazione di effetti del contratto nei casi di cui all'articolo 2-quinquies, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 89/665/CEE e all'articolo 2-quinquies, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 92/13/CEE, con le deroghe e i

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

temperamenti ivi previsti, lasciando al giudice che annulla l'aggiudicazione la scelta, in funzione del bilanciamento degli interessi coinvolti nei casi concreti, tra privazione di effetti retroattiva o limitata alle prestazioni da eseguire;

2) nel caso di cui all'articolo 2-*sexies*, paragrafo 1, della direttiva 89/665/CEE e all'articolo 2-*sexies*, paragrafo 1, della direttiva 92/13/CEE, lasciare al giudice che annulla l'aggiudicazione la scelta, in funzione del bilanciamento degli interessi coinvolti nei casi concreti, tra privazione di effetti del contratto e relativa decorrenza, e sanzioni alternative;

3) fuori dei casi di cui ai numeri 1) e 2), lasciare al giudice che annulla l'aggiudicazione la scelta, in funzione del bilanciamento degli interessi coinvolti nei casi concreti, tra privazione di effetti del contratto e relativa decorrenza, ovvero risarcimento per equivalente del danno subito e comprovato;

4) disciplinare le sanzioni alternative fissando i limiti minimi e massimi delle stesse;

***i)* recepire l'articolo 2-*septies* della direttiva 89/665/CEE e l'articolo 2-*septies* della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, prevedendo i termini minimi di ricorso di cui al paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, dei citati articoli 2-*septies*, e il termine di trenta giorni nel caso di cui al paragrafo 2 dei citati articoli 2-*septies*;**

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

l) recepire gli articoli 3 e 4 della direttiva 89/665/CEE e gli articoli 8 e 12 della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, individuando il Ministero competente e il procedimento;

m) dettare disposizioni razionalizzatrici dell'arbitrato, secondo i seguenti criteri:

1) incentivare l'accordo bonario;

2) prevedere l'arbitrato come ordinario rimedio alternativo al giudizio civile;

3) prevedere che le stazioni appaltanti indichino fin dal bando o avviso di indizione della gara se il contratto conterrà o meno la clausola arbitrale, proibendo contestualmente il ricorso al negozio compromissorio successivamente alla stipula del contratto;

4) contenere i costi del giudizio arbitrale;

5) prevedere misure acceleratorie del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale.

4. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 20, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, nei limiti temporali ivi previsti.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

oneri per la finanza pubblica.

6. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

L'articolo 44 è stato introdotto dalla Camera dei deputati approvando un emendamento del Governo e delega il medesimo ad adottare la legislazione occorrente per il recepimento della direttiva 2007/66/CE⁶⁵ concernente il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici.

Si rileva che il comma 3, lettera m) reca "principi e criteri direttivi" in materia di arbitrato, il quale esula dal campo di applicazione delle direttive comunitarie sui ricorsi in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, ditalchè si tratta di una distinta delega legislativa che non ha riferimento con il recepimento di norme comunitarie, ma solo una connessione materiale con la disciplina dei lavori pubblici. L'articolo 76 della Costituzione prescrive che la delega legislativa è possibile per "oggetti definiti", cioè enunciati espressamente e non rinvenibili dall'elenco dei principi e criteri direttivi.

Ai sensi dell'articolo 3 della direttiva, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa entro il termine del 20 dicembre 2009.

La direttiva emenda due direttive (89/665/CEE⁶⁶ e 92/13/CEE⁶⁷) già recepite nell'ordinamento italiano, ma senza l'adozione di modifiche al processo

⁶⁵ Dir. 11-12-2007 n. 2007/66/CE "DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici".

⁶⁶ Dir. 21 dicembre 1989, n. 89/665/CEE "Direttiva del Consiglio che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori", recepita con l'articolo 12 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991)".

⁶⁷ Dir. 25 febbraio 1992 n. 92/13/CEE "Direttiva del Consiglio che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di

amministrativo, modifiche che ora, invece, sono prefigurate con l'indicazione, nell'articolo in esame, di specifici criteri direttivi.

Il comma 1 contiene la disposizione di delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a recepire la direttiva 2007/66/CE, prevedendo che sugli schemi dei decreti legislativi è acquisito il parere del Consiglio di Stato, per il quale è fissato il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Poiché la direttiva è inserita nell'allegato B, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del disegno di legge in esame, gli schemi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

La delega al Governo per la riforma del processo amministrativo, contenuta nell'A.S. 1082-B approvato definitivamente dal Senato.

L'art. 44 dell'A.S. 1082-B, recante "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*", approvato definitivamente dal Senato il 26 maggio 2009, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai TAR e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali e di assicurare la concentrazione delle tutele.

L'intervento del Governo dovrà assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, anche al fine di garantire la ragionevole durata del processo, anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche, nonché la razionalizzazione dei termini processuali, l'estensione delle funzioni istruttorie esercitate in forma monocratica e l'individuazione di misure, anche transitorie, di eliminazione dell'arretrato.

L'oggetto dell'intervento è molto ampio e include, tra l'altro, la disciplina delle azioni e delle funzioni del giudice; il contenzioso elettorale; la riassunzione del processo; la tutela cautelare; le impugnazioni.

Pertanto, le deleghe contenute nell'A.S. 1082-B e nel disegno di legge in esame si sovrappongono, in particolare in quanto l'art. 44, comma 2, lettera c), dell'A.S. 1082-B prevede che il Governo debba procedere alla revisione e razionalizzazione dei riti speciali e delle materie cui essi si applicano.

Il comma 2 prevede che entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi possono essere emanate disposizioni correttive e integrative nel rispetto delle medesime procedure.

trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni" recepita con la legge 6 febbraio 1996 n. 52 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994".

Il comma 3 individua la "stazione appaltante" ai fini della delega, per rinvio, *in primis*, ai soggetti di cui agli articoli 32 e 207 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture⁶⁸. Per "stazione appaltante" si intendono le amministrazioni aggiudicatrici (articolo 3, comma 33, del codice appalti) in particolare (articolo 3, comma 25 del codice):

- le amministrazioni dello Stato;
- gli enti pubblici territoriali;
- gli altri enti pubblici non economici;
- gli organismi di diritto pubblico;
- le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.

L'articolo 32 del codice indica le tipologie di contratti affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici operanti nei settori ordinari, cioè quelli diversi dai settori speciali di cui, invece, si occupa l'articolo 207 (gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica).

Il comma 3, dell'articolo in commento, contiene poi una formulazione di ampia portata che estende l'applicabilità della delega ad ogni altro soggetto tenuto, secondo il diritto comunitario o nazionale, al rispetto di procedure o principi di evidenza pubblica nell'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi o forniture. Sembra qui esserci un riferimento ai contratti esclusi dalla disciplina generale sugli appalti cioè (articolo 3, comma 18 del codice) quelli di cui alla parte I, titolo II (ad esempio quelli relativi ad armi e ad esigenze di sicurezza) e quelli non contemplati dal codice. Per individuare le procedure ed i principi di evidenza pubblica applicabili a tali procedure, la Commissione UE ha emanato una comunicazione interpretativa.⁶⁹

Il comma 3, lettera a) prevede che la legislazione delegata dovrà rispettare i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 del disegno di legge in esame e, inoltre:

- circoscrivere il recepimento alle disposizioni elencate nell'articolo in esame e comunque a quanto necessario per rendere il quadro normativo vigente in tema di tutela giurisdizionale conforme alle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE, come modificate dalla direttiva 2007/66/CE;
- previa verifica della coerenza con tali direttive degli istituti processuali già vigenti e già adeguati, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria e nazionale;

⁶⁸ Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

⁶⁹ Com. 1 agosto 2006. Comunicazione interpretativa della commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici».

- inserendo coerentemente i nuovi istituti nel vigente sistema processuale nel rispetto del diritto di difesa e dei principi di:
 - effettività della tutela giurisdizionale;
 - ragionevole durata del processo.

L'articolo 244 del codice appalti devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo:

- le controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative a procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale;
- le controversie relative ai provvedimenti sanzionatori emessi dall'Autorità;
- le controversie relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti, quelle relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica.

Ai sensi dell'articolo 245, comma 1, del codice, gli atti delle procedure di affidamento, nonché degli incarichi e dei concorsi di progettazione, relativi a lavori, servizi e forniture, nonché i provvedimenti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono impugnabili, alternativamente, mediante:

- ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, applicandosi l'articolo 23-bis, della legge 1034/1971 sul processo amministrativo⁷⁰;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici (disciplinati dalla parte II, titolo III, capo IV, del codice) sono dettate disposizioni speciali dall'articolo 246 del codice.

L'art. 23-bis della legge 1034/1971 introduce nella legge sul processo amministrativo un rito speciale, accelerato (netta riduzione dei termini processuali ordinari, generalmente dimezzati), applicabile solo a particolari tipi di controversie, relative a settori che, per la delicatezza delle materie considerate e la complessità dei contrapposti interessi giuridici coinvolti, necessitano di una drastica riduzione dei tempi del processo e di una significativa semplificazione dello svolgimento di determinate fasi. Si tratta del settore delle opere pubbliche (procedure di affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad esse connesse; procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche e di servizi pubblici e forniture), dei provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti, delle procedure di privatizzazione di imprese o beni pubblici, dei provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri e dei provvedimenti di scioglimento degli enti locali.

⁷⁰ Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 "Istituzione dei tribunali amministrativi regionali".

In particolare, il rito presenta elementi di specialità sia per quanto riguarda la tutela cautelare che la pubblicazione della sentenza, che l'impugnazione della decisione (l'appello avverso la sentenza del TAR deve essere presentato entro 30 giorni dalla notificazione e 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza). Le medesime disposizioni speciali si applicano anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata.

L'articolo 246 del codice dei contratti pubblici individua apposite norme processuali per le controversie amministrative relative a procedure di progettazione, approvazione, e realizzazione di infrastrutture e insediamenti produttivi. In particolare, tale disposizione (che pur richiama l'art. 23-bis della legge 1034/1971):

- esclude che sia necessaria la presentazione di una domanda per la fissazione dell'udienza di merito, che ha luogo entro 45 giorni dalla data di deposito del ricorso;
- prevede che in sede di pronuncia del provvedimento cautelare, il giudice amministrativo debba tenere conto «delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera», e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, debba valutare anche l'irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, «il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure»;
- stabilisce che la sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporti la caducazione del contratto già stipulato, e che il risarcimento del danno eventualmente dovuto avvenga solo per equivalente.

Il comma 3, lettera b) demanda alla legislazione delegata di assicurare un quadro processuale omogeneo per tutti i contratti contemplati dal codice dei contratti pubblici, ancorché non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e operare un recepimento unitario delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE, come modificate dalla direttiva 2007/66/CE.

Il comma 3, lettera c) richiede di assicurare il coordinamento con il vigente sistema processuale, prevedendo le abrogazioni necessarie.

Il comma 3, lettera d) indica, quale criterio specifico, di recepire integralmente l'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 89/665/CEE e l'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, prevedendo, inoltre, che la stazione appaltante, tempestivamente informata dell'imminente proposizione di un ricorso giurisdizionale, con una indicazione sommaria dei relativi motivi, si pronunci valutando se intervenire o meno in autotutela.

Entrambe le disposizioni indicate prevedono che gli Stati membri, nel recepire la direttiva, possono esigere che il soggetto che desidera avvalersi di una procedura di ricorso abbia informato l'amministrazione aggiudicatrice della presunta violazione e della propria intenzione di proporre un ricorso, a condizione che ciò non influisca sul

termine sospensivo a norma dell'articolo 2 bis, paragrafo 2 (il termine, successivo all'aggiudicazione, prima del quale non è possibile addivenire alla stipula del contratto) o su qualsiasi altro termine per la proposizione di un ricorso a norma dell'articolo 2 *quater* (si tratta di un termine minimo generale di dieci o quindici giorni civili, a seconda del mezzo utilizzato per le comunicazioni).

Il comma 3, lettera e) relativamente agli articoli 2-*bis* e 2-*ter*, lettera *b*), delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, stabilisce che il recepimento deve prevedere un termine dilatorio per la stipula del contratto, prevedendo termini e mezzi certi per la comunicazione a tutti gli interessati del provvedimento di aggiudicazione e degli altri provvedimenti adottati in corso di procedura.

L'articolo 2-*bis* prevede che vi siano termini efficaci per proporre i ricorsi contro le aggiudicazioni, individuando i termini sospensivi della stipula del contratto, mentre l'articolo 2-*ter* indica le deroghe possibili al predetto termine sospensivo, in particolare (lettera *b*) qualora il soggetto che si è aggiudicato l'appalto sia l'unico offerente.

Il codice dei contratti pubblici italiano (articolo 11) prevede che il contratto non può comunque essere stipulato prima di trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione (tale disposizione non si applica ai contratti relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi, di cui alla parte II, titolo III, capo IV del codice, né ai contratti relativi a lavori facenti parte del Quadro Strategico Nazionale, sui si veda oltre il comma 4, dell'articolo in commento).

Il comma 3, lettera f) si occupa dei termini per la proposizione dei ricorsi e degli atti impugnabili, in particolare si tratta:

- dell'articolo 2, paragrafo 6 della direttiva 89/665/CEE (gli Stati membri possono prevedere che, se un risarcimento danni viene domandato a causa di una decisione presa illegittimamente, per prima cosa l'organo che ha la competenza necessaria a tal fine annulli la decisione contestata);
- dell'articolo 2-*quater* della direttiva 89/665/CEE (termini per la proposizione del ricorso);
- dell'articolo 2, paragrafo 1, ultimo capoverso della direttiva 92/13/CEE (gli Stati membri possono prevedere che, se un risarcimento danni viene domandato a causa di una decisione presa illegittimamente, se il loro ordinamento giuridico interno lo richiede e se dispone di organi che hanno competenze necessarie a tal fine, la decisione contestata deve per prima cosa essere annullata o dichiarata illegale);
- dell'articolo 2-*quater* della direttiva 92/13/CEE (termini per la proposizione del ricorso).

Il recepimento di tali disposizioni deve avvenire facendo sì:

- 1) che i provvedimenti delle procedure di affidamento sono impugnati entro un termine non superiore a trenta giorni dalla ricezione e i bandi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla pubblicazione;

- 2) che i bandi, ove immediatamente lesivi, e le esclusioni sono impugnati autonomamente e non possono essere contestati con l'impugnazione dell'aggiudicazione definitiva, mentre tutti gli altri atti delle procedure di affidamento sono impugnati con l'aggiudicazione definitiva, fatta comunque salva l'eventuale riunione dei procedimenti;
- 3) che il rito processuale davanti al giudice amministrativo si svolge con la massima celerità e immediatezza nel rispetto del contraddittorio e della prova, con razionalizzazione e abbreviazione dei vigenti termini di deposito del ricorso, costituzione delle altre parti, motivi aggiunti, ricorsi incidentali;
- 4) che tutti i ricorsi e scritti di parte e provvedimenti del giudice hanno forma sintetica;
- 5) che tutti i ricorsi relativi alla medesima procedura di affidamento sono concentrati nel medesimo giudizio ovvero riuniti, se ciò non ostacoli le esigenze di celere definizione;

Il comma 3, lettera g) disciplina la fase cautelare del contenzioso, prevista:

- dall'articolo 2, paragrafi 3 (qualora un organo di prima istanza, che è indipendente dall'amministrazione aggiudicatrice, riceva un ricorso relativo ad una decisione di aggiudicazione di un appalto, gli Stati membri assicurano che l'amministrazione aggiudicatrice non possa stipulare il contratto prima che l'organo di ricorso abbia preso una decisione sulla domanda di provvedimenti cautelari o sul merito del ricorso) e 4, della direttiva 89/665/CEE (divieto di effetti sospensivi automatici derivanti dalla proposizione di ricorsi, salvo il caso di gravi violazioni rilevate dalla Commissione UE ovvero rimedi oppositivi antecedenti alla fase giurisdizionale);
- dall'articolo 2, paragrafi 3 e 3-*bis*, della direttiva 92/13/CEE (il contenuto è analogo alle predette disposizioni riferite alla direttiva 89/665/CEE).

La sospensione della stipulazione del contratto in caso di proposizione di ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento di aggiudicazione definitiva, accompagnato da contestuale domanda cautelare, e rivolto al giudice competente, sarà recepito osservando i seguenti criteri:

- 1) la competenza, sia territoriale che per materia, è inderogabile e rilevabile d'ufficio prima di ogni altra questione;
- 2) la preclusione alla stipulazione del contratto opera fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare definitivo, ovvero fino alla pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado, in udienza o entro i successivi

sette giorni, se la causa può essere decisa nel merito nella camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare;

- 3) il termine per l'impugnazione del provvedimento cautelare è di quindici giorni dalla sua comunicazione o dall'eventuale notifica, se anteriore;

L'articolo 245 del codice appalti, disciplina la tutela cautelare *ante causam* nel contenzioso in materia di appalti pubblici, rinviando, per il rito, all'articolo 21 e 23-bis della legge sul processo amministrativo (1034/1971) e prevedendo invece speciali disposizioni che differenziano questa tutela da quella prevista nei riti civile ed amministrativo. Il comma 3, infatti, prevede che in caso di eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la previa notifica del ricorso e la richiesta di misure cautelari provvisorie, il soggetto legittimato al ricorso può proporre istanza per l'adozione delle misure interinali e provvisorie che appaiono indispensabili durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare. In base al comma 4 l'istanza, previamente notificata, si propone al Presidente del Tribunale amministrativo regionale competente per il merito il quale (o il giudice da lui delegato) provvede sull'istanza, sentite, ove possibile, le parti, e omessa ogni altra formalità; le questioni di competenza sono rilevabili d'ufficio (onde evitare la c.d. migrazione delle istanze cautelari verso i Collegi più propensi ad emanare le istanze cautelari). Il provvedimento negativo (comma 5) non è impugnabile, ma la domanda cautelare può essere riproposta dopo l'inizio del giudizio di merito. L'efficacia del provvedimento di accoglimento può essere subordinata alla prestazione di una adeguata cauzione per i danni alle parti e ai terzi; esso è notificato dal richiedente alle altre parti entro un termine perentorio fissato dal giudice, non superiore a cinque giorni; il provvedimento di accoglimento perde comunque effetto con il decorso di sessanta giorni dalla sua prima emissione, dopo di che restano efficaci le sole misure cautelari che siano confermate o concesse ai sensi dell'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 1034/1971; il provvedimento di accoglimento non è appellabile, ma, fino a quando conserva efficacia, è sempre revocabile o modificabile senza formalità dal Presidente, d'ufficio o su istanza o reclamo di ogni interessato, nonché dal Collegio dopo l'inizio del giudizio di merito. Vi è qui un'importante differenza con il processo amministrativo; l'articolo 21 della legge 1034/1971 prevede che nel caso in cui dall'esecuzione del provvedimento cautelare derivino "effetti irreversibili" il giudice amministrativo può disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare, mentre nell'art. 245 la prestazione della cauzione è prevista solo in caso di accoglimento dell'istanza cautelare, ed inoltre è del tutto assente il riferimento agli effetti irreversibili che possono discendere dal provvedimento cautelare. Si nota un'altra differenza di regime con il processo civile, laddove è detto che l'efficacia del provvedimento di accoglimento dell'istanza cautelare cessa decorsi 60 gg dalla sua prima emissione. Ai sensi del sesto e settimo comma dell'articolo 669-octies c.p.c., può dirsi ormai venuto meno il principio di strumentalità del processo cautelare rispetto al giudizio di merito o, per meglio dire, è venuta meno la necessaria strumentalità del processo cautelare, mantenendo tale effetto in via meramente eventuale. Il sesto comma dell'art. 669-octies c.p.c., infatti, costituisce una deroga ai primi commi per cui l'inizio del giudizio di merito viene degradato a mera facoltà delle parti e non più onere del ricorrente vittorioso, in tutti i casi in cui i provvedimenti cautelari emessi ai sensi dell'art. 700 c.p.c. o comunque previsti dal

codice civile o dalle leggi speciali (oltre alla denuncia di nuova opera o di danno temuto) anticipino gli effetti del giudizio di merito.

Nell'articolo 245 del codice appalti, se da una parte è prevista l'inappellabilità del provvedimento, dall'altra si prevede la possibilità della revoca o della modifica del provvedimento stesso, senza indicare i presupposti in base ai quali la revoca o la modifica sono possibili, presupposti che, invece, sono indicati sia nell'art. 21 della Legge 1034/71 che nell'art. 669-decies c.p.c. Un'ulteriore differenza è rilevabile laddove è previsto che la revoca e la modifica del provvedimento possa essere adottata dal giudice d'ufficio, contrariamente a quanto previsto dall'art. 21 della legge sul processo amministrativo e dall'art. 669-decies c.p.c. dove l'azione del giudice è subordinata all'istanza delle parti.

Le indicate previsioni delle direttive, prevedendo l'introduzione negli ordinamenti processuali degli Stati membri di un'ipotesi di effetto sospensivo automatico dell'atto di aggiudicazione, quale conseguenza della mera proposizione di un ricorso giurisdizionale avverso gli atti della gara, sembra derogare ad alcuni principi fondanti dell'ordinamento processuale amministrativo, come quello della domanda, ovvero della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, difficilmente armonizzabili con una previsione normativa la quale postuli la sospensione di un atto amministrativo anche a prescindere da un'apposita istanza in tal senso da parte del soggetto agente. Inoltre, è da verificare l'impatto di tale previsione con il principio costituzionale di separazione dei poteri, il quale presenta aspetti di difficile compatibilità con una previsione normativa la quale postuli la sospensione dell'efficacia di un atto amministrativo per effetto di una mera manifestazione di volontà da parte di un soggetto privato.

Va poi affrontata la questione di cosa accada se il ricorso giurisdizionale - a cui si riconnette l'effetto sospensivo - non contenga una domanda cautelare. Infatti il ricorrente potrebbe non avere alcun interesse a presentare la domanda cautelare, con l'effetto del protrarsi, in mancanza di regole diverse, della sospensiva sino alla decisione di merito. Poiché la direttiva dispone che la sospensiva duri per un lasso temporale pari almeno al termine dilatorio prima del quale il contratto non può essere stipulato, potrebbe essere previsto un termine di durata massima della sospensiva laddove non vi sia domanda cautelare e dunque una pronuncia cautelare che proroghi la sospensione legale, così incentivando il ricorrente a formulare domanda cautelare ed ottenendo, almeno in tale sede, una pronuncia sul ricorso.

Il comma 3, lettera h) disciplina il recepimento degli articoli:

- 2, paragrafo 7, della direttiva 89/665/CEE (effetti dei ricorsi sul contratto);
- 2-quinquies, della direttiva 89/665/CEE (privazione di effetti del contratto);
- 2-sexies della direttiva 89/665/CEE (sanzioni alternative alla privazione di effetti del contratto);
- 3-bis della direttiva 89/665/CEE (contenuti dell'avviso che l'amministrazione aggiudicatrice può pubblicare in luogo dell'indizione di una gara: avviso volontario *ex ante*)
- delle analoghe disposizioni (articolo 2, paragrafo 6, 2-quinquies, 2-sexies e 3-bis) della direttiva 92/13/CEE.

Il recepimento avviene nell'ambito di una giurisdizione esclusiva e di merito e con i seguenti criteri:

- 1) prevedere la privazione di effetti del contratto, nei casi di cui all'articolo 2-*quinqies*, paragrafo 1, lettere *a*) e *b*), della direttiva 89/665/CEE e all'articolo 2-*quinqies*, paragrafo 1, lettere *a*) e *b*), della direttiva 92/13/CEE, con le deroghe e i temperamenti ivi previsti, lasciando al giudice che annulla l'aggiudicazione la scelta, in funzione del bilanciamento degli interessi coinvolti nei casi concreti, tra privazione di effetti retroattiva o limitata alle prestazioni da eseguire;
- 2) nel caso di cui all'articolo 2-*sexies*, paragrafo 1, della direttiva 89/665/CEE e all'articolo 2-*sexies*, paragrafo 1, della direttiva 92/13/CEE, lasciare al giudice che annulla l'aggiudicazione la scelta, in funzione del bilanciamento degli interessi coinvolti nei casi concreti, tra privazione di effetti del contratto e relativa decorrenza, e sanzioni alternative;
- 3) fuori dei casi di cui ai numeri 1) e 2), lasciare al giudice che annulla l'aggiudicazione la scelta, in funzione del bilanciamento degli interessi coinvolti nei casi concreti, tra privazione di effetti del contratto e relativa decorrenza, ovvero risarcimento per equivalente del danno subito e comprovato;
- 4) disciplinare le sanzioni alternative fissando i limiti minimi e massimi delle stesse.

Il comma 3, lettera i) dispone che il recepimento dell'articolo 2-*septies* della direttiva 89/665/CEE e dell'articolo 2-*septies* della direttiva 92/13/CEE (termini per la proposizione di ricorsi volti ad ottenere la privazione di effetti del contratto) avvenga prevedendo:

- i termini minimi di ricorso di cui al paragrafo 1, lettere *a*) e *b*), dei citati articoli 2-*septies* (la lettera *a* prevede un termine di trenta giorni per impugnare l'avviso di gara o il contratto stipulato, mentre la lettera *b* prevede un termine finale massimo di sei mesi dalla stipula del contratto entro il quale è possibile impugnarlo);
- il termine di trenta giorni nel caso di cui al paragrafo 2 dei citati articoli 2-*septies* (si tratta degli altri casi di ricorsi per violazione della direttiva).

Il comma 3, lettera l) demanda al legislatore delegato di recepire gli articoli 3 (gravi violazioni del diritto comunitario) e 4 (monitoraggio di attuazione) della direttiva 89/665/CEE e gli analoghi articoli 8 e 12 della direttiva 92/13/CEE individuando:

- il Ministero competente;
- il procedimento.

Il comma 3, lettera m) contiene criteri specifici relativi all'arbitrato.

Si rileva che l'arbitrato esula dal campo di applicazione delle direttive comunitarie sui ricorsi in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, ditalchè si tratta di una distinta delega legislativa che non ha riferimento con il recepimento di norme comunitarie oggetto dell'articolo in esame, ma solo una connessione materiale con la disciplina dei lavori pubblici (cfr. l'osservazione all'inizio della scheda).

I criteri specifici per la delega legislativa sull'arbitrato sono:

- 1) incentivare l'accordo bonario;
- 2) prevedere l'arbitrato come ordinario rimedio alternativo al giudizio civile;
- 3) prevedere che le stazioni appaltanti indichino fin dal bando o avviso di indizione della gara se il contratto conterrà o meno la clausola arbitrale, proibendo contestualmente il ricorso al negozio compromissorio successivamente alla stipula del contratto;
- 4) contenere i costi del giudizio arbitrale;
- 5) prevedere misure acceleratorie del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale.

L'accordo bonario è disciplinato dall'articolo 240 del codice dei contratti pubblici, mentre l'arbitrato dagli articoli 241-243.

Il divieto di arbitrato per le pubbliche amministrazioni

L'art. 3, comma 19, della **legge 24 dicembre 2007, n. 244** (legge finanziaria per il 2008) ha introdotto il divieto per le pubbliche amministrazioni⁷¹ di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi⁷². Secondo la medesima disposizione, le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.

Conseguentemente, per le controversie relative alle suddette materie dovrebbe venir

⁷¹ Il divieto si applica: (1) alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001; (2) alle società interamente possedute ovvero maggioritariamente partecipate dalle pubbliche amministrazioni suddette; (3) agli enti pubblici economici ed alle società interamente possedute ovvero maggioritariamente partecipate da questi ultimi.

⁷² Si ricorda che per "compromesso" si intende l'accordo con il quale le parti consensualmente decidono di derogare alla giurisdizione ordinaria e di deferire una controversia tra loro già insorta alla cognizione di un arbitro unico o di un collegio di arbitri (art. 807 c.p.c.). Per "clausola compromissoria" si intende, invece, la clausola inserita in un contratto o il patto ad esso accessorio nel quale i contraenti prevedono che le future ed eventuali controversie che tra loro potranno insorgere in ordine a quel contratto saranno giudicate da arbitri (art. 808 c.p.c.).

meno la possibilità di ricorrere in arbitri e ci si dovrebbe invece rivolgere alla magistratura.

Secondo la relazione illustrativa, la *ratio* di tale previsione consisteva nell'esigenza di correggere pesanti criticità manifestatesi in maniera non occasionale o episodica, ma anzi con tale costanza e gravità da determinare pesanti rilievi sul punto dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture nell'ultima relazione annuale. In particolare, secondo la relazione, alla luce degli elementi raccolti ed analizzati dall'Autorità, risultavano una serie di dati di fatto oggettivi:

- il costo del giudizio arbitrale è significativamente più elevato del giudizio ordinario, prevedendosi cospicui compensi agli arbitri, spese per il segretario del collegio (fissati liberamente dai collegi negli arbitrati liberi, con punte che hanno toccato anche 120.000 euro per una singola procedura), nonché la quota pagata per il deposito del lodo, pari all'1 per mille del valore della controversia;
- ove non sia intervenuta transazione - che, nella stragrande maggioranza dei casi, non è particolarmente vantaggiosa per le ragioni delle amministrazioni - queste sono risultate soccombenti nella quasi totalità dei giudizi arbitrali, secondo una percentuale che si aggira intorno ai due terzi del totale e che, nel solo 2006, ha comportato oneri pari a 320.943.611 euro, senza contare le spese per lo svolgimento del giudizio (compensi agli arbitri, ai segretari e per il deposito del lodo);
- i lodi arbitrali impugnati sono, a loro volta, nella gran parte, dichiarati nulli da parte della Corte d'Appello;
- solo una minoranza degli arbitrati azionati si conclude entro il termine ordinario previsto per la pronuncia del lodo ed, anzi, in alcuni casi, i procedimenti hanno avuto una durata di 700 giorni per poi concludersi con un accordo transattivo.

Tuttavia, prima che entrasse in vigore la suddetta legge finanziaria, l'art. 15 del **decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248**⁷³ (c.d. "*milleproroghe*") ha differito al **1° luglio 2008** l'applicabilità del divieto.

Sia il testo, sia la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione precisavano che il differimento dell'applicabilità delle disposizioni recanti il divieto di

⁷³ "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

⁷⁴ "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*".

⁷⁵ "*Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini*", convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129.

⁷⁶ "*Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997*", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201.

⁷⁷ In allegato al D.M. 398/2000 viene disciplinata la "tariffa per la determinazione del corrispettivo dovuto alla Camera arbitrale ex art. 32, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, quale compenso per gli arbitri, cui va aggiunto il rimborso delle spese documentate sostenute dal collegio arbitrale". Tale tariffa prevede un compenso minimo e massimo a seconda del valore della controversia. Nello stesso allegato viene poi disposto che "la Camera arbitrale, con espressa motivazione in merito, alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto, può incrementare fino al doppio i compensi massimi" previsti dal medesimo allegato.

arbitrato per i contratti pubblici si rendeva necessario per consentire l'attribuzione delle competenze alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale, previste dall'art. 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.

La portata normativa di quest'ultimo riferimento non appariva del tutto chiara, in considerazione del fatto che l'art. 3, commi 19-22, della legge finanziaria per il 2008 non prevede la devoluzione alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale delle competenze in materia di appalti pubblici, né tale competenza è attualmente prevista dal decreto legislativo 168/2003, che ha istituito le medesime sezioni specializzate.

L'art. 8 del **decreto-legge 30 giugno 2008, n. 113**⁷⁴ ha differito ulteriormente l'entrata in vigore del divieto "*fino alla data di entrata in vigore della disposizione di legge di attuazione della devoluzione delle competenze ivi prevista*", e dunque sostanzialmente *sine die*. Anche in tal caso, la relazione illustrativa affermava che il differimento del termine si rendeva necessario in attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni legislative che dovranno dare attuazione alla devoluzione di competenze alle sezioni specializzate di cui all'art. 1 del decreto legislativo 168/2003, in ragione del fatto che detta normativa di attuazione non era ancora stata predisposta.

Il decreto-legge 113/2008, non è stato convertito, ma il contenuto del suddetto art. 8 è stato trasfuso nell'art. 4-*bis*, comma 12, del **decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97**⁷⁵, aggiunto dalla relativa legge di conversione, con il temperamento costituito dal fatto che, in caso di mancata entrata in vigore delle disposizioni di legge di attuazione della devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale, il divieto sarebbe entrato comunque in vigore il **1° gennaio 2009**.

Tuttavia, l'art. 1-*ter* del **decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162**⁷⁶ ha ulteriormente differito l'entrata in vigore del divieto al **30 marzo 2009**.

Da ultimo, l'art. 29, comma 1-*quinqüesdecies*, lettera a), del **decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207** ha differito l'entrata in vigore del divieto al **31 dicembre 2009**.

Tale disposizione non giustifica più la proroga sulla base della necessità di operare un trasferimento di competenze alle sezioni specializzate, bensì di dare attuazione alle norme contenute nella direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007 finalizzata al miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici (ossia la direttiva il cui contenuto il Governo dovrà attuare in base alla delega contenuta nel disegno di legge in esame).

Contestualmente, la lettera b) del suddetto comma 1-*quinqüesdecies* ha integrato il disposto del comma 12 dell'art. 241 del decreto legislativo 163/2006 (cd. Codice dei contratti pubblici) provvedendo a:

(1) dimezzare i compensi minimi e massimi stabiliti, per gli arbitri, dalla tariffa allegata al D.M. lavori pubblici 398/2000⁷⁷;

(2) vietare incrementi dei compensi massimi legati: alla particolare complessità delle questioni trattate; alle specifiche competenze utilizzate; all'effettivo lavoro svolto.

Il comma 4 esclude dall'ambito applicativo dell'articolo in esame la disciplina in materia di ricorsi relativi ai contratti degli investimenti pubblici di competenza statale, ivi inclusi quelli di pubblica utilità, con particolare riferimento agli interventi programmati nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale (QSN) programmazione nazionale, ritenuti prioritari per lo sviluppo economico del territorio e per le implicazioni di ordine occupazionale e sociale, da assoggettare a procedure derogatorie, di cui all'articolo 20, comma 8, del decreto-legge 185/2008⁷⁸.

La proposta italiana di Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, messa a punto in versione definitiva a seguito della conclusione del negoziato con Bruxelles, è stata approvata dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007.

Il citato articolo 20, del decreto-legge 185/2008 prevede che l'individuazione degli investimenti di competenza statale da sottoporre alle procedure derogatorie avvenga mediante apposito DPCM su proposta del Ministro competente per materia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il concerto anche del Ministro per lo sviluppo economico quando riguardi interventi programmati nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni. I DPCM debbono individuare:

- i tempi di tutte le fasi di realizzazione dell'investimento;
- il quadro finanziario dello stesso.

Con gli stessi decreti dovranno essere nominati anche i commissari straordinari delegati con il compito di vigilare sul rispetto dei tempi previsti; viene, altresì, delineata una disciplina speciale sia per quanto riguarda la comunicazione e l'accesso agli atti del procedimento amministrativo sia per quanto riguarda l'eventuale ricorso contro tali atti di fronte al giudice amministrativo.

In particolare, l'articolo 20, comma 8, del decreto-legge 185/2008 delinea, per i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo in commento, una disciplina speciale sia per quanto riguarda la comunicazione e l'accesso agli atti del procedimento amministrativo sia per quanto riguarda l'eventuale ricorso contro tali atti di fronte al giudice amministrativo.

In particolare, per quanto riguarda il procedimento amministrativo, nella prima parte la disposizione prevede che:

- la comunicazione degli atti agli interessati debba essere effettuata per fax o posta elettronica.
- l'accesso agli atti possa essere effettuato entro 10 giorni dall'invio della comunicazione.

Per il ricorso al Tribunale amministrativo regionale avverso il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 20, è individuato un processo amministrativo speciale, caratterizzato da tempi più stretti e dal preminente interesse pubblico alla celere realizzazione dell'opera.

Analiticamente:

⁷⁸ Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale".

- il ricorso al TAR deve essere notificato entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento o, come precisato durante l'esame in commissione, dall'avvenuta conoscenza, comunque acquisita;
- il ricorso principale deve essere depositato al TAR entro 5 giorni dalla scadenza del termine di notificazione (e dunque entro 35 giorni dalla comunicazione del provvedimento), essendo sufficiente a dimostrare l'avvenuta notifica una dichiarazione dell'ufficiale giudiziario che attesti di aver ricevuto il ricorso per le notifiche. La prova dell'effettiva notifica potrà essere depositata in un secondo momento, non appena disponibile (in particolare, entro 5 giorni dalla sua disponibilità).
- le parti si costituiscono entro 10 giorni dalla notificazione del ricorso e nel medesimo termine possono proporre ricorso incidentale. Eventuali motivi aggiunti possono essere proposti entro 10 giorni dall'accesso agli atti e dovranno essere notificati con le modalità previste per il ricorso principale.
- il TAR deve fissare l'udienza di merito entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente.
- il dispositivo della sentenza deve essere letto in udienza.
- la sentenza è redatta in forma semplificata.
- eventuali misure cautelari o l'annullamento dei provvedimenti impugnati non possono comportare la sospensione o la caducazione degli effetti del contratto già stipulato.
- in caso di annullamento degli atti della procedura, il comma dispone che il giudice può esclusivamente disporre il risarcimento degli eventuali danni, ove comprovati, solo per equivalente, dovendo escludersi una tutela ripristinatoria (il contraente escluso non potrà dunque aspirare a sostituirsi all'aggiudicatario).
- a seguito di una modifica introdotta nel corso dell'esame in commissione, il risarcimento del danno non può comunque eccedere la misura del decimo dell'importo delle opere che sarebbero state eseguite se il ricorrente fosse risultato aggiudicatario, in base all'offerta. Nel testo iniziale tale limite era invece pari all'utile effettivo che il ricorrente avrebbe conseguito se fosse risultato aggiudicatario, desumibile dall'offerta economica presentata in gara.
- un ulteriore periodo, inserito durante l'esame in commissione, dispone che se la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, allora si applicano le disposizioni di cui all'art. 96 del codice di procedura civile in tema di responsabilità aggravata, che comportano, oltre alla condanna pagamento delle spese processuali, un'ulteriore condanna a risarcire i danni.

Il comma 5 vieta che dall'attuazione dell'articolo in esame derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 6 dispone che le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Articolo 45

(Modifica all'articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101. Parere motivato nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2005/5086)

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 8-novies, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2008, n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.101, le parole: «in base alle procedure definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella deliberazione n.603/07/CONS del 21 novembre 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.290 del 14 dicembre 2007, e successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità ai criteri di cui alla deliberazione n.181/09/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del 7 aprile 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.99 del 30 aprile 2009».

L'articolo 45 è stato introdotto dalla Camera dei deputati, che ha approvato un emendamento del Governo e disciplina la transizione delle trasmissioni televisive dalla tecnica analogica a quella digitale, sia per dare seguito al giudicato amministrativo sull'assegnazione di reti (caso Europa 7) sia per l'assegnazione del dividendo digitale, cioè le reti che sarà possibile assegnare per effetto della maggiore efficienza della tecnica digitale rispetto a quella analogica che viene abbandonata.

L'articolo 45 modifica l'articolo 8-*novies*, del decreto-legge 59/2008⁷⁹ il quale, per fare fronte alla procedura d'infrazione comunitaria 2005/5086, relativa al contrasto di alcune disposizioni in materia radiotelevisiva con la normativa comunitaria, ha disciplinato: la conversione delle licenze televisive in autorizzazioni generali; il trasferimento di frequenze; l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per l'esercizio delle reti televisive digitali; il calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione digitale terrestre.

In particolare, viene modificato il comma 4 del citato articolo 8-*novies*, il quale disciplina l'assegnazione dei diritti di uso delle frequenze per l'esercizio delle reti televisive digitali prevedendo:

- la progressiva attuazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale terrestre, nel rispetto del relativo programma di attuazione di cui all'articolo 42, comma 11, del testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo 177/2005);
- l'osservanza delle procedure definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella delibera n. 603/07/CONS⁸⁰;
- il rispetto dei principi stabiliti dal diritto comunitario, basate su criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori.

Il citato articolo 42, comma 11, del testo unico della radiotelevisione (Uso efficiente dello spettro elettromagnetico e pianificazione delle frequenze) prevede che l'Autorità definisce il programma di attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di gradualità e di salvaguardia del servizio, a tutela dell'utenza.

La citata delibera 603/07/CONS contiene i criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive della Regione Sardegna in previsione dello *switch-off* (transizione dalla diffusione analogica a quella digitale) fissato al 1° marzo 2008.

L'articolo in esame sostituisce il riferimento alla delibera 603/07/CONS, prevedendo che l'assegnazione delle frequenze venga realizzato in conformità ai criteri di cui alla delibera 181/09/CONS del 7 aprile 2009, della medesima Autorità per le garanzie nelle comunicazioni⁸¹. La modifica proposta intende adeguare la norma contenuta nel decreto-legge 59/2008 facendo rinvio alla nuova delibera recentemente adottata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Inoltre, la nuova formulazione fa riferimento ai «criteri» indicati nella delibera e non più alle sole «procedure», determinando in tal modo una

⁷⁹ Decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee".

⁸⁰ Del.Aut.gar.com. 21-11-2007, n. 603/07/CONS "Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive della regione Sardegna in previsione dello switch-off fissato al 1° marzo 2008. (Deliberazione n. 603/07/CONS)".

⁸¹ Del. 07-04-2009, n. 181/09/CONS "Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri. (Deliberazione n. 181/09/CONS)".

piena applicabilità dei contenuti della delibera stessa alla materia in esame, intendendo venire incontro alle indicazioni formulate dalla Commissione europea, anche al fine di giungere alla chiusura della procedura di infrazione (n. 2005/5086) a suo tempo avviata nei confronti dell'Italia in relazione ad alcune parti della normativa in materia di diritti televisivi. Il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nel corso dell'audizione svoltasi l'8 aprile 2009 presso la Commissione di indirizzo e vigilanza sul servizio pubblico radiotelevisivo, ha sottolineato che la delibera 181/2009 risulta pienamente rispondente alle indicazioni della Commissione circa la tutela dei principi di apertura del mercato televisivo e di trasparenza delle procedure di assegnazione delle frequenze.

Un decreto del Ministro dello sviluppo economico⁸², in ottemperanza all'art. 8-novies del citato decreto-legge 59/2008, ha definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze. Un altro decreto⁸³ ha quindi approvato il nuovo piano nazionale di ripartizione delle frequenze, individuando quelle per la trasmissione televisiva in tecnica digitale. Ciò ha consentito, tra l'altro, di assegnare all'emittente Europa 7 (in esecuzione del giudicato del Consiglio di Stato 2624/2008 e per chiudere la procedura d'infrazione comunitaria 2005/5086) la frequenza relativa al canale 8 della banda III-VHF al fine del suo esercizio in tecnica sia analogica che digitale.

Con la delibera 181/09/CONS l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha estrinsecato i contenuti della comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni (COM/2007/0700) «Trarre il massimo beneficio dal dividendo digitale in Europa: un approccio comune all'uso dello spettro liberato dal passaggio al digitale», in base alla quale l'aumento dei canali di radiodiffusione dovrebbe aprire prospettive di più grande pluralismo dei media, di crescita della produzione di contenuti per i media e di servizi per gli spettatori più interattivi e di migliore qualità, consentendo alle emittenti di pretendere una parte equa del dividendo digitale in cambio degli sforzi e degli investimenti realizzati per lo sviluppo della tecnologia digitale.

Il piano di assegnazione delle frequenze televisive prevede 21 reti nazionali con copertura approssimativamente pari all'80% del territorio nazionale (DVB-T) ed ulteriori 4 reti nazionali adatte alla ricezione da parte di cellulari ed altri dispositivi mobili (DVB-H).

Dopo la distribuzione di tali risorse agli operatori esistenti, compresa Europa 7, i criteri stabiliti dall'Autorità con la delibera 181/09/CONS producono la

⁸² Ministero dello sviluppo economico D.M. 10-9-2008 "Definizione di un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre, con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze".

⁸³ Ministero dello sviluppo economico D.M. 13-11-2008 "Approvazione del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze".

disponibilità di un *surplus* di capacità trasmissiva (dividendo digitale) non inferiore a 5 reti televisive nazionali (DVB-T) ed una rete adatta alla ricezione da parte di cellulari ed altri dispositivi mobili (DVB-H). Tali risorse saranno assegnate attraverso procedure selettive basate su criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori, nel rispetto dei principi stabiliti dal diritto comunitario. Il dividendo digitale che così si determina è molto più alto di quello mediamente disponibile nella maggior parte dei Paesi europei.

L'Autorità ritiene possibile, sulla base del quadro normativo nazionale e comunitario, introdurre un rigoroso limite al numero di reti televisive ottenibili da parte degli operatori esistenti attraverso la predetta procedura, al fine di assicurare analoghe opportunità di sviluppo a tutti i potenziali partecipanti alla gara e rendere effettiva la parità di trattamento, nel rispetto del principio di proporzionalità e non discriminazione. I cinque lotti messi in gara saranno suddivisi in due parti:

- parte A: pari a tre lotti, riservati ai nuovi entranti e ad altri operatori esistenti (esclusi gli operatori che prima della conversione delle reti analogiche e della razionalizzazione dei multiplex digitali esistenti DVB-T, avevano la disponibilità di due o più reti televisive nazionali in tecnica analogica);
- parte B: pari a due lotti, aperti a qualsiasi offerente.

Sarà impedito che, in esito alla gara, alcun operatore possa ottenere più di 5 multiplex nazionali DVB-T (comprese le reti nazionali DVB-T esistenti).

Articolo 53

(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata)

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Il Governo adotta un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalla presente legge e con le modalità di cui ai commi 3, 4, 5, 6, e 7 dell'articolo 49.

L'articolo 53, inserito nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, prevede che il Governo adotti un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dal provvedimento in esame e con le modalità di cui ai commi 3, 4, 5, 6, e 7 dell'art. 49 del disegno di legge in esame.

La disposizione in esame non detta principi e criteri direttivi specifici.

L'articolo 53, in assonanza con l'*incipit* degli artt. 50, 51 e 52 del disegno di legge in esame, stabilisce semplicemente che il Governo "adotta un decreto legislativo". Tuttavia nei suddetti artt. 50, 51 e 52 tale formulazione si ricollega all'art. 49, comma 1, che contiene la vera e propria delega al Governo.

L'inserimento del nuovo art. 53, senza il contestuale adeguamento dell'art. 49, comma 1, comporta non solo che formalmente la decisione quadro 2008/841/GAI non è menzionata nell'articolo che delega il Governo a dare attuazione alle decisioni quadro, ma anche che la "delega" di cui all'art. 53 è sprovvista di un termine, a meno che non si voglia ritenere applicabile all'art. 53 il termine annuale di cui all'art. 49, comma 1, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 49, comma 4, a sua volta richiamato dall'art. 53 (a tal proposito, si ricorda che, ai sensi dell'art. 76 Cost., l'esercizio della funzione legislativa non

può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti).

Pertanto, si valuti l'opportunità di modificare l'art. 49, comma 1, del disegno di legge in esame, al fine di inserire la decisione quadro 2008/841/GAI nel perimetro della delega ivi contenuta.

Si segnala inoltre che, per quanto concerne il procedimento di formazione dello schema di decreto legislativo di attuazione, l'articolo in esame, attraverso il richiamo all'art. 49, comma 3, del disegno di legge in esame, prevede che la proposta sia effettuata dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'interno, di concerto, tra gli altri, con il Ministro della giustizia.

Considerato che la decisione quadro 2008/841/GAI è finalizzata all'armonizzazione del diritto penale sostanziale (v. infra), si valuti l'opportunità di rafforzare il ruolo del Ministro della giustizia, ad esempio ricorrendo alla procedura di cui all'art. 49, comma 2, del disegno di legge in esame, che vede un ribaltamento dei ruoli del Ministro dell'interno e della giustizia.

La decisione quadro 2008/841/GAI relativa alla lotta contro la criminalità organizzata

Gli Stati membri dell'Unione europea hanno ritenuto che, per rispondere alle minacce poste dalla criminalità organizzata, fosse necessario un approccio comune nei confronti della partecipazione alle attività delle organizzazioni criminali. Tale approccio comune richiedeva, in primo luogo, che la partecipazione alle attività delle organizzazioni criminali fosse prevista come reato da tutti gli Stati membri e che si pervenisse ad una **definizione comune** di criminalità organizzata.

Il ravvicinamento del diritto penale sostanziale degli Stati membri ha l'obiettivo di agevolare il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e delle sentenze (tra l'altro, l'associazione per delinquere è uno dei reati per i quali le decisioni quadro che applicano il principio di mutuo riconoscimento prevedono che non sia necessaria la doppia incriminazione) e la cooperazione di polizia e giudiziaria (tra l'altro, la lotta alla criminalità organizzata costituisce un elemento centrale dell'attività di Europol e Eurojust e dunque l'esistenza di una definizione comune aiuta a chiarire il loro campo d'azione).

Un primo tentativo di individuare una definizione comune venne realizzato con l'adozione dell'**azione comune del 21 dicembre 1998, n. 98/733/GAI**, relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea.

La suddetta azione comune è stata abrogata in seguito all'adozione della **decisione quadro del 24 ottobre 2008 n. 2008/841/GAI relativa alla lotta contro la criminalità organizzata**.

Le circostanze che hanno reso opportuno un nuovo intervento normativo sono indicate dalla relazione illustrativa della proposta di decisione quadro presentata dalla Commissione⁸⁴:

- il trattato di Amsterdam, che è succeduto al trattato di Maastricht, ha introdotto nuovi strumenti più efficaci dell'"azione comune"; in particolare, la decisione quadro costituisce lo strumento adeguato per procedere ad un ravvicinamento delle legislazioni penali all'interno dell'Unione in tale settore;

- la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata del 15 novembre 2000 (c.d. Convenzione di Palermo) ha costituito un quadro internazionale che elenca in dettaglio i reati legati alla partecipazione a un gruppo criminale organizzato. Tale convenzione è stata approvata dalla Comunità europea il 21 maggio 2004;

- la decisione quadro 2002/475/GAI del 13 giugno 2002 sulla lotta contro il terrorismo costituisce un riferimento che deve essere tenuto in considerazione. Tale testo definisce l'"organizzazione terroristica" ispirandosi alla definizione di "organizzazione criminale" contenuta nell'azione comune 98/733/GAI, ma costituisce uno strumento molto più completo.

Rispetto all'azione comune, la decisione quadro 2008/841/GAI: conferisce maggiore determinatezza alla definizione di criminalità organizzata; riformula le condotte che gli Stati membri si impegnano a rendere penalmente rilevanti; contiene disposizioni in materia di entità delle sanzioni applicabili e di circostanze; contiene una disciplina più dettagliata della responsabilità delle persone giuridiche e del coordinamento dell'azione penale tra i vari Stati membri.

In particolare, l'art. 1 della decisione quadro reca le seguenti definizioni:

1) analogamente a quanto stabiliva l'azione comune, per "organizzazione criminale" si intende un'associazione strutturata di più di due persone, stabilita da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più grave per ricavarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale⁸⁵;

2) per "associazione strutturata" si intende un'associazione che non si è costituita fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata. La definizione di "associazione strutturata", che non era presente nell'azione comune, è mutuata dall'art. 2, comma 1, della decisione quadro 13 giugno 2002 n. 2002/475/GAI sulla lotta al terrorismo.

⁸⁴ COM(2005)6 def..

⁸⁵ Secondo la relazione illustrativa alla proposta di decisione quadro presentata dalla Commissione, *"La soglia dei 4 anni di reclusione corrisponde alla soglia fissata dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata. Anche l'obiettivo dell'organizzazione di trarre un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale corrisponde ai criteri fissati dalla convenzione delle Nazioni Unite"*.

Ai sensi dell'art. 2 della decisione quadro, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per far sì che sia considerato reato almeno uno dei seguenti tipi di comportamento connessi ad un'organizzazione criminale:

a) il comportamento di una persona che, intenzionalmente ed essendo a conoscenza dello scopo e dell'attività generale dell'organizzazione criminale o dell'intenzione di quest'ultima di commettere i reati in questione, partecipi attivamente alle attività criminali dell'organizzazione, ivi compresi la fornitura di informazioni o mezzi materiali, il reclutamento di nuovi membri nonché qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività, essendo inoltre consapevole che la sua partecipazione contribuirà alla realizzazione delle attività criminali di tale organizzazione. Il quarto e il quinto considerando affermano che ciò non dovrebbe pregiudicare: (i) la libertà degli Stati membri di classificare altri gruppi di persone come organizzazioni criminali, per esempio gruppi con una finalità diversa da quella di ottenere un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale; (ii) la libertà degli Stati membri di interpretare l'espressione "attività criminali" in modo che indichi l'esecuzione di atti materiali;

b) il comportamento di una persona consistente in un'intesa con una o più altre persone per porre in essere un'attività che, se attuata, comporterebbe la commissione di reati di cui all'art. 1, anche se la persona in questione non partecipa all'esecuzione materiale dell'attività.

Contrariamente a quanto previsto dall'azione comune - che si limitava a richiedere che le sanzioni penali fossero effettive, proporzionate e dissuasive -, la decisione quadro prevede il ravvicinamento delle legislazioni penali anche in materia di sanzioni. L'art. 3, comma 1, della decisione quadro stabilisce infatti che "*il reato di cui all'art. 2, lettera a), debba essere passibile di una pena privativa della libertà di durata massima compresa tra 2 e 5 anni; mentre il reato di cui all'art. 2, lettera b), deve essere passibile di una pena privativa della libertà di durata massima pari a quella prevista per il reato a cui è finalizzata l'intesa o compresa tra 2 e 5 anni*".

A tal proposito, si osserva che sebbene la versione italiana della decisione quadro possa far sorgere dei dubbi in proposito, il confronto con le versioni in altre lingue ufficiali dell'Unione (v., in particolare, la versione inglese, francese e spagnola) chiarisce che si tratta di una misura di armonizzazione minima, pertanto le sanzioni introdotte a livello nazionale devono essere almeno di una durata compresa tra 2 e 5 anni.

La decisione quadro prevede anche l'introduzione di aggravanti e attenuanti.

L'art. 3, comma 2, prevede infatti che ciascuno Stato membro debba adottare le misure necessarie affinché il fatto che i reati di cui all'art. 2, quali determinati da tale Stato membro, siano stati commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale possa essere considerato una circostanza aggravante.

L'art. 4 prevede invece la possibilità per gli Stati membri di adottare le misure necessarie per far sì che le pene suddette possano essere ridotte o che l'autore del reato possa essere esentato dalla pena se, ad esempio:

a) rinuncia alle sue attività criminali; e

b) fornisce alle autorità amministrative o giudiziarie informazioni che esse non avrebbero potuto ottenere diversamente e che sono loro utili per: (i) prevenire, porre termine o attenuare gli effetti del reato; (ii) identificare o consegnare alla giustizia gli altri autori del reato; (iii) acquisire elementi di prova; (iv) privare l'organizzazione

criminale di risorse illecite o dei profitti ricavati dalle sue attività criminali; o (v) prevenire la commissione di altri reati di cui all'art. 2.

Gli artt. 5 e 6 impongono agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché anche le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui all'art. 2.

Il termine entro il quale gli Stati membri devono adottare le misure di attuazione della decisione quadro 2008/841/GAI è l'11 maggio 2010.

Lo stato di attuazione delle decisioni quadro del Consiglio in materia di cooperazione giudiziaria penale

Si ricorda che la legge comunitaria per il 2007 (legge 25 febbraio 2008, n. 34, artt. 28 e seguenti) aveva delegato il Governo ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle seguenti decisioni quadro:

a) decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (termine per l'attuazione: 22 luglio 2005);

b) decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (termine per l'attuazione: 2 agosto 2005);

c) decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (termine per l'attuazione: 15 marzo 2007);

d) decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (termine per l'attuazione: 22 marzo 2007).

I relativi decreti legislativi non risultano essere stati adottati.

Si ricorda inoltre che l'Italia non ha ancora dato attuazione alla decisione-quadro 2002/465/GAI, relativa alle squadre investigative comuni, il cui termine di attuazione da parte degli Stati membri è scaduto il 31 dicembre 2002.

Nella XV legislatura, l'A.S. 1271, di iniziativa governativa, volto a dare attuazione nell'ordinamento alla suddetta decisione quadro 2002/465/GAI, è stato approvato dal Senato in data 15 maggio 2007 e trasmesso alla Camera dei deputati, che non ne ha concluso l'esame in commissione (A.C. 2665).

Nell'attuale legislatura, sono in corso di esame presso la Commissione giustizia del Senato due disegni di legge aventi la medesima finalità: l'A.S. 804, recante "*Istituzione di squadre investigative comuni sopranazionali*", (Maritati e altri) e l'A.S. 841, recante "*Istituzione di squadre investigative comuni sopranazionali*" (Li Gotti e altri). Il 28 gennaio 2009, la Commissione giustizia ha adottato un testo unificato. Nel corso della seduta del 7 aprile 2009, la sottocommissione pareri della Commissione bilancio ha deliberato di richiedere la predisposizione della relazione tecnica sul provvedimento in questione.

Oltre alle suddette decisioni quadro e a quelle previste dal disegno di legge in esame, si possono ricordare, tra le più recenti, le seguenti:

- decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (attuazione entro il 15 agosto 2010);
- decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (attuazione entro il 28 novembre 2010);
- decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, che modifica la decisione quadro 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo (attuazione entro il 9 dicembre 2010);
- decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (attuazione entro il 6 dicembre 2011);
- decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (attuazione entro il 27 novembre 2010);
- decisione quadro 2008/978/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali (attuazione entro il 19 gennaio 2011);
- decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo (attuazione entro il 28 marzo 2011);
- decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (attuazione entro il 27 aprile 2012).

Ultimi dossier del Servizio Studi

120	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1082-B “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” <i>Sintesi</i>
121	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1082-B “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”
122	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1541 “Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni”
123	Testo a fronte	Atto del Governo n. 75 “Schema di decreto legislativo recante modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, recante attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari”
124	Testo a fronte	Testi a fronte tra la normativa vigente e i disegni di legge AA.SS. nn. 1460, 1478, 1498, 1545 e 1546 in materia di Comitati degli italiani all'estero e Consiglio generale degli italiani all'estero
125	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 586-905-955-956-960-B Trattato di Prüm
126	Dossier	Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Legge 5 maggio 2009, n. 42
127	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 733-B “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”
128	Testo a fronte	Testi a fronte tra la normativa vigente e i disegni di legge AA.SS. nn. 1460, 1478, 1498, 1545, 1546 e 1557 in materia di Comitati degli italiani all'estero e Consiglio generale degli italiani all'estero
129	Testo a fronte	Il Testo unico sull'immigrazione - Le novelle dell'A.S. n. 733-B
130	Dossier	Afghanistan - il punto a fine maggio 2009
131	Dossier	L'Artide e le nuove sfide di sicurezza
132	Testo a fronte	Testi a fronte dei disegni di legge AA.SS. nn. 270, 369, 589, 677, 706, 1063, 1442, in materia di isole minori
133	Testo a fronte	Atto del Governo n. 82 Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni». Le novelle

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".